

Spedizione in abbonamento postale  
70% - D.C.B. Padova  
In caso di mancato recapito inviare  
al CMP di Padova  
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



I Supplemento straordinario al Bollettino Ufficiale n. 21  
del 26 maggio 2004

S.S. N. 8

# BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 26 maggio 2004

€ 2,50

---

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

---

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

---

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

---

## SOMMARIO

---

### PARTE PRIMA LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

---

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**

pag. 4

---

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 15.

**Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.**

pag. 21

---

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 16.

**Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.**

pag. 66

---

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 17.

**Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.**

pag. 74

---

## PARTE PRIMA

LEGGI, REGOLAMENTI  
E ATTI DELLA REGIONE

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 14.

**Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 7/2000)*

1. All'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.»;

c) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2 bis. Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.»;

d) alla lettera a) del comma 3 le parole «di esecuzione delle leggi di settore» sono soppresse.

Art. 2

*(Modifiche all'articolo 2 della legge regionale 7/2000)*

1. All'articolo 2 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.»;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.».

#### Art. 3

*(Modifica all'articolo 5 della legge regionale 7/2000)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000 le parole «Con decreto del Direttore regionale, di Ente regionale e di Servizio autonomo» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale».

#### Art. 4

*(Modifiche all'articolo 6 della legge regionale 7/2000)*

1. All'articolo 6 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 4 sono aggiunte, in fine, le parole: «nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali»;
- b) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.».

#### Art. 5

*(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 7/2000)*

1. Dopo la lettera a) del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 7/2000 è inserita la seguente:

«a bis) in pendenza dei termini assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c);».

#### Art. 6

*(Modifica all'articolo 8 della legge regionale 7/2000)*

1. Al comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000 le parole «Il Direttore regionale o di Ente regionale» sono sostituite dalle seguenti: «Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale».

#### Art. 7

*(Modifica all'articolo 9 della legge regionale 7/2000)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 7/2000 le parole «il Direttore regionale o di Ente regionale» sono sostituite dalle seguenti: «il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale».

#### Art. 8

*(Modifica all'articolo 11 della legge regionale 7/2000)*

1. La lettera c) del comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000 è sostituita dalla seguente:

«c) provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'articolo 24;».

## Art. 9

*(Modifica all'articolo 18 della legge regionale 7/2000)*

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 7/2000 è aggiunto il seguente:

«1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.».

## Art. 10

*(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 7/2000)*

1. All'articolo 19 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 6 dopo le parole «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «o Assessori loro delegati»;
- b) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).».

## Art. 11

*(Sostituzione dell'articolo 21 della legge regionale 7/2000)*

1. L'articolo 21 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

## «Art. 21

*(Esame di interessi pubblici nell'ambito dell'Amministrazione regionale)*

1. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni centrali, la Giunta regionale può convocare una conferenza dei direttori centrali competenti. In tale caso, le determinazioni concordate nella conferenza, e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti pre-detti.».

## Art. 12

*(Sostituzione dell'articolo 22 della legge regionale 7/2000)*

1. L'articolo 22 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

## «Art. 22

*(Conferenza di servizi)*

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, l'amministrazione procedente indice di regola una conferenza di servizi.

2. Quando l'amministrazione procedente deve acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche e non li ottenga, la conferenza di servizi è sempre indetta entro quindici giorni dalla ricezione, da parte dell'amministrazione competente, della relativa richiesta. La conferenza può essere altresì indetta quando nello stesso termine è intervenuto il dissenso di una o più amministrazioni interpellate.

3. La conferenza di servizi può essere convocata anche per l'esame contestuale di interessi coinvolti in più procedimenti amministrativi connessi, riguardanti medesime attività o risultati. In tale caso, la conferenza è indetta dall'amministrazione o, previa informale intesa, da una delle amministrazioni che curano l'interesse pubblico prevalente. L'indizione della conferenza può essere richiesta da qualsiasi altra amministrazione coinvolta.

4. Quando l'attività del privato sia subordinata ad atti di consenso, comunque denominati, di competenza di più amministrazioni pubbliche, la conferenza di servizi è convocata, anche su richiesta dell'interessato, dall'amministrazione competente per l'adozione del provvedimento finale.

5. In caso di affidamento di concessione di lavori pubblici la conferenza di servizi è convocata dal concedente ovvero, con il consenso di quest'ultimo, dal concessionario entro quindici giorni, fatto salvo quanto previsto dalle leggi regionali in materia di valutazione di impatto ambientale (VIA). Quando la conferenza è convocata a istanza del concessionario spetta al concedente il diritto di voto.».

#### Art. 13

*(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 7/2000)*

1. Dopo l'articolo 22 della legge regionale 7/2000, come sostituito dall'articolo 12, è inserito il seguente:

#### «Art. 22 bis

*(Conferenza di servizi su istanze e progetti preliminari)*

1. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessità e di insediamenti produttivi di beni e servizi, sulla base di elaborati tecnici di adeguato approfondimento in relazione alla tipologia dell'opera, su motivata richiesta dell'interessato, prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivo, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro novanta giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.

2. Nelle procedure di esecuzione di lavori pubblici, la conferenza di servizi si esprime sulla base del progetto preliminare, al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nullaosta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte. Qualora non emergano, sulla base della documentazione disponibile, elementi comunque preclusivi della realizzazione del progetto, le suddette amministrazioni indicano, entro quarantacinque giorni, le condizioni e gli elementi necessari per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, gli atti di consenso.

3. Nel caso in cui sia richiesta la VIA, si applica l'articolo 22 ter, comma 5.

4. Nel caso in cui l'intervento ricada o abbia incidenza significativa su un sito di importanza comunitaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche), e successive modifiche, si applica la relativa procedura di valutazione dell'incidenza e i termini stabiliti dal comma 1 sono sospesi sino alla conclusione della procedura.

5. La conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi nuovi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche a seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.

6. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivi alla trasmissione.».

#### Art. 14

*(Inserimento dell'articolo 22 ter nella legge regionale 7/2000)*

1. Dopo l'articolo 22 bis della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 13, è inserito il seguente:

## «Art. 22 ter

*(Funzionamento)*

1. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro trenta giorni, ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro novanta giorni dalla data di indizione.

2. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

3. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno dieci giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione precedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima.

4. Nella prima riunione della conferenza di servizi, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 5. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione precedente provvede ai sensi dei commi 2 e 3 dell'articolo 22 quater, ferma restando la facoltà delle amministrazioni che non hanno espresso la loro posizione di manifestare il proprio motivato dissenso ai sensi del comma 9.

5. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso in cui si presenti la necessità di approfondimenti istruttori.

6. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA, le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 22 quater, nonché quelle di cui al comma 4 dell'articolo 24 si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità.

7. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato dall'organo competente ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.

8. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine per l'adozione della decisione conclusiva, l'amministrazione precedente adotta la determinazione di conclusione del procedimento che tiene conto delle posizioni espresse in sede di conferenza.

9. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata e non abbia notificato all'amministrazione precedente, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione della determinazione di conclusione del procedimento, il proprio motivato dissenso a norma dell'articolo 22 quater, comma 1, ovvero, nello stesso termine, non abbia impugnato la determinazione conclusiva della conferenza di servizi.

10. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all'esame del provvedimento.

11. Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole della conferenza di servizi sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

12. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA regionale è pubblicato, a cura dell'amministrazione proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, sul Bollettino ufficiale della Regione e su un quotidiano a diffusione regionale. Dalla data della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.»

## Art. 15

*(Inserimento dell'articolo 22 quater nella legge regionale 7/2000)*

1. Dopo l'articolo 22 ter della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 14, è inserito il seguente:

«Art. 22 quater

*(Dissenso)*

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le indicazioni necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione procedente, quest'ultima, entro i termini perentori stabiliti per l'adozione della decisione conclusiva, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi, indicando le specifiche ragioni del superamento del dissenso. La determinazione è immediatamente esecutiva. Il provvedimento finale di cui al comma 11 dell'articolo 22 ter è adottato conformemente alla determinazione conclusiva di cui al comma 8 dell'articolo 22 ter.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, urbanistica, del patrimonio storico-artistico, alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali procedenti. Ferma restando la completezza della documentazione inviata a fini istruttori, gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il presidente dell'organo collegiale esecutivo dell'ente territoriale procedente, valutata la complessità dell'istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni. Qualora l'amministrazione dissenziente sia un'amministrazione statale, si applica l'articolo 14 quater della legge 241/1990.».

## Art. 16

*(Inserimento dell'articolo 22 quinquies nella legge regionale 7/2000)*

1. Dopo l'articolo 22 quater della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 15, è inserito il seguente:

«Art. 22 quinquies

*(Concessionari)*

1. Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzata all'approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 5 e seguenti della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20 (Nuovi strumenti per il finanziamento di opere pubbliche, per il sostegno dell'impresa e dell'occupazione, nonché per la raccolta e l'impiego di risorse collettive a favore dei settori produttivi), sono convocati alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all'esito della procedura di cui all'articolo 8 della legge regionale 20/1999, ovvero le società di progetto di cui all'articolo 9 della medesima legge.».

## Art. 17

*(Inserimento dell'articolo 22 sexies nella legge regionale 7/2000)*

1. Dopo l'articolo 22 quinquies della legge regionale 7/2000, come inserito dall'articolo 16, è inserito il seguente:



## «Art. 22 sexies

*(Partecipazione dell'Amministrazione regionale)*

1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni precedenti, la Giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.».

## Art. 18

*(Modifica all'articolo 25 della legge regionale 7/2000)*

1. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000 le parole «dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni e dall'ulteriore normativa statale vigente in materia» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000».

## Art. 19

*(Modifica all'articolo 31 della legge regionale 7/2000)*

1. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000 dopo la parola «società,» sono inserite le seguenti: «persone giuridiche, amministratori,».

## Art. 20

*(Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000)*

1. L'articolo 43 della legge regionale 7/2000 è sostituito dal seguente:

## «Art. 43

*(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)*

1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.».

## Art. 21

*(Modifiche all'articolo 52 della legge regionale 7/2000)*

1. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 52 della legge regionale 7/2000 le parole «dell'Ufficio legislativo e legale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Avvocatura della Regione».

## Art. 22

*(Modifica all'articolo 55 della legge regionale 7/2000)*

1. Al comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 7/2000 le parole «dell'Ufficio legislativo e legale e

della Ragioneria Generale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie».

#### Art. 23

*(Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 7/2000)*

1. All'articolo 64 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole «dall'Ufficio legislativo e legale» sono sostituite dalle seguenti: «dall'Avvocatura della Regione»;
- b) al comma 4 le parole «del Direttore regionale, Direttore di Ente o Direttore di Servizio autonomo competente» sono sostituite dalle seguenti: «del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale».

#### Art. 24

*(Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 7/2000)*

1. All'articolo 67 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.»;
- b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.»;
- c) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.»;
- d) al comma 5 le parole «di cui ai commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 2».

#### Art. 25

*(Pubblicazione)*

1. Sul Bollettino Ufficiale della Regione è pubblicato il testo aggiornato della legge regionale 7/2000, preceduto dalla pubblicazione di un sommario contenente il numero e la rubrica degli articoli e delle partizioni interne.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 maggio 2004

ILLY

---

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, come modificato dal presente articolo è il seguente:

**Art. 1***(Finalità)*

1. *L'azione amministrativa regionale persegue i fini determinati dalla legge ed è svolta in attuazione dei principi di imparzialità, proporzionalità, legittimo affidamento, pubblicità, economicità, efficacia, efficienza, contenimento della spesa pubblica, riduzione dei costi a carico del sistema produttivo e dei cittadini, nonché dei principi dell'ordinamento comunitario.*

2. *Ai fini della maggiore efficienza e trasparenza dell'attività amministrativa la Regione incentiva l'uso della telematica nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e i privati, nelle forme previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche.*

2 bis. *Ai fini di cui al comma 2, gli enti locali, singoli o associati, le Aziende sanitarie e le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER) divulgano con strumenti telematici i propri atti deliberativi.*

3. In particolare la Regione persegue il fine della semplificazione dei procedimenti amministrativi attraverso:

a) la riduzione della regolamentazione legislativa dell'azione amministrativa e l'emanazione della disciplina dei procedimenti amministrativi mediante regolamenti;

b) la riduzione del numero dei procedimenti, delle fasi procedurali e dei soggetti intervenienti;

c) la riduzione dei termini dei procedimenti;

d) la regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo;

e) la semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa contabili;

f) il trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali che non richiedano in ragione della loro specificità l'esercizio in forma collegiale e la sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi nei relativi procedimenti dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) lo snellimento della documentazione amministrativa.

- Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42 - Supplemento ordinario n. 30.

**Note all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 4, comma 24, della legge regionale 3/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 2***(Ambito di applicazione)*

1. La presente legge si applica all'Amministrazione regionale e agli Enti regionali.

2. *La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanità, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.*

2 bis. *Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.*

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 10, è il seguente:

#### Art. 19

##### *(Accordi di programma)*

1. L'accordo di programma è finalizzato alla definizione e attuazione di opere o di interventi di interesse pubblico, nonché all'attuazione di programmi di intervento, che richiedono per la loro completa realizzazione l'azione integrata e coordinata della Regione, degli Enti locali, di Amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e di altri soggetti pubblici o privati.

2. Con l'accordo di programma si attua il coordinamento delle azioni di rispettiva competenza, si definiscono in particolare le modalità e i tempi di esecuzione da parte di ciascuna Amministrazione e soggetto partecipante, il controllo dell'attuazione degli interventi, la verifica del rispetto delle condizioni fissate, le conseguenze derivanti da eventuali ritardi o inadempienze, l'eventuale revoca del finanziamento totale o parziale e l'attivazione di procedure sostitutive.

3. Il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la stipulazione dell'accordo di programma, anche su richiesta dei soggetti di cui al comma 1 interessati alla partecipazione al medesimo.

4. Al fine di verificare la possibilità di stipulare l'accordo di programma, il Presidente della Regione o il Presidente della Provincia o il Sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni e i soggetti interessati.

5. Le Amministrazioni interessate sono rappresentate da soggetti che dispongono dei poteri spettanti alla sfera dell'Amministrazione rappresentata in relazione all'oggetto dell'accordo, i quali si esprimono nella conferenza nel rispetto delle norme ordinamentali sulla formazione della loro volontà. Possono partecipare alla conferenza soggetti pubblici e privati diversi dalle parti interessate di cui ai commi 1 e 3, il cui intervento collaborativo possa contribuire alla fattibilità delle opere.

6. L'accordo di programma è stipulato da tutti i soggetti di cui al comma 3 o *Assessori loro delegati* a seguito di approvazione unanime. I rappresentanti delle Amministrazioni pubbliche possono stipulare l'accordo solo se competenti ad esprimere definitivamente la volontà dell'Amministrazione rappresentata. Conclusa la stipulazione, l'accordo di programma è approvato con atto formale dal soggetto che lo ha promosso ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Gli accordi di programma ai quali partecipa la Regione sono stipulati e approvati dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

7. *Per quanto non previsto dal presente articolo si applica, ove compatibile, l'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).*

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 7/2000 è il seguente:

#### Art. 20

##### *(Effetti urbanistici dell'accordo di programma)*

1. L'accordo di programma approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale determina le eventuali conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, qualora l'adesione del Sindaco allo stesso sia ratificata dal Consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza. In tale caso l'accordo di programma produce gli effetti dell'intesa di cui all'articolo 89 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come sostituito dall'articolo 43, comma 1, della legge regionale 34/1997.

2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, all'accordo di programma vanno allegati gli elaborati previsti per i piani regolatori particolareggiati comunali (PRPC), di cui all'articolo 44 della legge regionale 52/1991, relativamente all'ambito oggetto dell'accordo di programma, o il progetto esecutivo dell'opera pubblica, nonché gli elaborati grafici dell'eventuale variazione al piano regolatore generale comunale (PRGC) relativamente ad un congruo intorno.

3. Qualora all'accordo di programma partecipino privati proprietari delle aree interessate, l'accordo medesimo deve prevedere, con riguardo ai proprietari aderenti, gli elementi di cui all'articolo 49, comma 2, della legge regionale 52/1991.

- Per il testo degli articoli da 22 a 22 sexies della legge regionale 7/2000, vedi articoli 12, 13, 14, 15, 16 e 17.

- Il Titolo II della legge regionale 7/2000, reca: «Procedimenti amministrativi concernenti la concessione e l'erogazione di incentivi, contributi, agevolazioni, sovvenzioni e benefici di qualsiasi genere».

- Il Titolo III della legge regionale 7/2000, reca: «Controlli, sospensione delle erogazioni e altre fattispecie in materia di contabilità regionale».

**Nota all'articolo 3**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 5***(Termine del procedimento)*

1. *Con decreto del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale* è determinato per ciascun tipo di procedimento il termine entro il quale esso deve essere concluso, ivi compreso quello necessario per l'espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora non sia già direttamente disposto per legge o regolamento.

2. I termini dei procedimenti sono determinati tenendo conto che i procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria.

3. I termini previsti per ogni tipo di procedimento sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Qualora il termine del procedimento non sia determinato, il procedimento deve concludersi entro il termine di sessanta giorni.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 6***(Decorrenza e scadenza del termine)*

1. Il termine decorre dall'inizio d'ufficio del procedimento, ovvero, qualora il procedimento sia ad istanza di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutte le informazioni e la documentazione richieste dalla normativa di settore, ovvero dal termine finale eventualmente stabilito per la presentazione della domanda medesima. L'eventuale richiesta di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva da parte degli uffici deve essere effettuata in unica soluzione.

2. Il termine che scade in un giorno non lavorativo per l'ufficio competente è prorogato al primo giorno lavorativo seguente.

3. Le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. Qualora le domande siano inviate a mezzo raccomandata, ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine.

4. Sono fatte salve le eventuali diverse disposizioni stabilite nei bandi di concorso per l'accesso agli impieghi regionali *nonché nei bandi relativi a procedure concorsuali*.

*4 bis. I commi 2 e 3 si applicano anche alle procedure relative all'attività contrattuale.*

**Nota all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 7 della legge 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 7***(Sospensione del termine)*

1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:

a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all'articolo 13 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell'articolo 15, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;

*a bis) in pendenza dei termini assegnati ai fini dell'acquisizione di ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera c);*

b) in pendenza dell'acquisizione degli atti di cui all'articolo 25, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella procedente;

c) in pendenza degli accertamenti di cui all'articolo 25, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella procedente.

d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell'Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;

e) per un periodo comunque non superiore a novanta giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell'istruttoria;

f) per un periodo non superiore a sessanta giorni in pendenza delle deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti regionali;

g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull'efficacia degli atti medesimi.

#### **Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 8

##### *(Responsabile del procedimento)*

1. Il responsabile del procedimento è il Direttore della struttura competente, ovvero il Dirigente o il Direttore competente per materia. I coordinatori delle strutture stabili di livello inferiore a Servizio sono responsabili dei procedimenti di competenza.

2. *Il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale* è responsabile dei procedimenti non attribuiti ai Servizi della Direzione o Ente regionale cui è preposto, ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 9

##### *(Responsabile dell'istruttoria)*

1. Il responsabile del procedimento individua il responsabile dell'istruttoria; ove il responsabile dell'istruttoria non sia individuato, il responsabile del procedimento è anche responsabile dell'istruttoria.

2. Nel caso di cui al comma 2 dell'articolo 8, *il direttore generale, il direttore centrale o il direttore di ente regionale* individua quale responsabile dell'istruttoria un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, altro dipendente.

#### **Nota all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 11

##### *(Compiti del responsabile dell'istruttoria)*

1. Il responsabile dell'istruttoria:

a) verifica la documentazione inerente al procedimento e cura la predisposizione degli atti richiesti;

b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione del provvedimento;

c) *provvede a richiedere ulteriore documentazione integrativa o sostitutiva e all'acquisizione di pareri e valutazioni tecniche ai sensi dell'articolo 24;*

d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria;

e) propone al responsabile del procedimento l'adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria.

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 18

*(Esclusioni)*

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività dell'Amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

*1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai procedimenti tributari per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano.*

**Note all'articolo 10**

- Per il testo dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000 vedi nota all'articolo 2.

- Il testo dell'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000 è il seguente:

## Art. 34

*(Accordi di programma)*

1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalente sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma, anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della Regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della Regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della Regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della Regione, produce gli effetti della intesa di cui all'articolo 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

6. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

7. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della Regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella Regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

8. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 7 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 7 al commissario del Governo ed al prefetto.

**Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 14 quater della legge 7 agosto 1990, n. 241 («Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»), è il seguente:

## Art. 14 quater

1. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congruamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'assenso.

2. Se una o più amministrazioni hanno espresso nell'ambito della conferenza il proprio dissenso sulla proposta dell'amministrazione precedente, quest'ultima, entro i termini perentori indicati dall'articolo 14 ter, comma 3, assume comunque la determinazione di conclusione del procedimento sulla base della maggioranza delle posizioni espresse in sede di conferenza di servizi. La determinazione è immediatamente esecutiva.

3. Qualora il motivato dissenso sia espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, ove l'amministrazione dissenziente o quella precedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri o il presidente della giunta regionale o il presidente della provincia o il sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.

4. Quando il dissenso è espresso da una regione, le determinazioni di competenza del Consiglio dei ministri previste al comma 3 sono adottate con l'intervento del presidente della giunta regionale interessata, al quale è inviata a tal fine la comunicazione di invito a partecipare alla riunione, per essere ascoltato, senza diritto di voto.

5. Nell'ipotesi in cui l'opera sia sottoposta a VIA e in caso di provvedimento negativo trova applicazione l'articolo 5, comma 2, lettera c bis), della legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.

**Note all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 6 luglio 1999, n. 20, come modificato dall'articolo 16, comma 19, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

## Art. 5

*(Promotori di opere pubbliche o di pubblica utilità)*

1. Entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti promotori di cui al comma 3 possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, proposte relative alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, inserite nei propri strumenti di programmazione, tramite contratti di concessione, di cui all'articolo 4, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi. Le proposte devono contenere uno studio di inquadramento territoriale e ambientale, uno studio di fattibilità, un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito, una specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione nonché l'indicazione dei seguenti elementi:

- a) il prezzo di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a);
- b) il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
- c) il tempo di esecuzione dei lavori;
- d) il rendimento;
- e) la durata della concessione;
- f) le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare all'utenza;
- g) ulteriori elementi individuati in base al tipo di opera da realizzare;
- h) le garanzie offerte dal promotore all'amministrazione aggiudicatrice;

i) l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle proposte, comprensivo anche dei diritti sulle opere d'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile; tale importo, soggetto all'accettazione da parte della amministrazione aggiudicatrice, non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dal piano economico-finanziario.

2. Per la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità di importo inferiore alla soglia comunitaria, il contenuto della proposta che il promotore deve presentare è quello previsto dal comma 1 ad eccezione dello studio di fattibilità e dell'asseverazione del piano economico-finanziario da parte di un istituto di credito.

3. Possono presentare le proposte di cui al comma 1 soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi prima dell'indizione della licitazione privata.



- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 20/1999, come modificato dall'articolo 16, comma 20, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

Art. 8

*(Indizione della gara)*

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno le amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 4, comma 1, in attuazione dei propri strumenti programmatori ed al fine di aggiudicare la concessione di cui all'articolo 4, procedono, per ogni proposta individuata:

a) ad indire una gara da svolgere con il metodo della licitazione privata di cui all'articolo 4, comma 5, e il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ponendo a base di gara il progetto preliminare presentato dal promotore, eventualmente modificato sulla base delle determinazioni delle amministrazioni stesse, nonché i valori degli elementi necessari per la determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa nelle misure previste dal piano economico-finanziario presentato dal promotore;

b) ad aggiudicare, in deroga all'articolo 4, commi da 5 e 9, la concessione mediante una procedura negoziata da svolgere fra il promotore ed i soggetti presentatori delle due migliori offerte nella gara di cui alla lettera a); nel caso in cui alla gara abbia partecipato un unico soggetto la procedura negoziata si svolge fra il promotore e questo unico soggetto.

2. La proposta del promotore posta a base di gara è vincolante per lo stesso qualora non vi siano altre offerte nella gara ed è garantita da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere e da una ulteriore cauzione pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), da versare, su richiesta dell'amministrazione aggiudicatrice, prima dell'indizione del bando di gara.

3. I partecipanti alla gara, oltre alla cauzione pari al 2 per cento dell'importo delle opere, versano, mediante fidejussione bancaria o assicurativa, un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i).

4. Il promotore dell'opera ha diritto di prelazione sull'affidamento della concessione alle stesse condizioni dell'offerta economicamente più vantaggiosa presentata in gara.

5. In caso di esercizio del diritto di prelazione di cui al comma 4, il soggetto promotore deve versare al migliore offerente una somma pari agli onorari e alle spese sostenute per la redazione dell'offerta e gli eventuali diritti sulle opere d'ingegno, dedotto l'importo di cui al comma 9.

6. La decisione del promotore di esercitare il diritto di prelazione deve essere comunicata all'amministrazione aggiudicatrice e all'eventuale concorrente risultato miglior offerente, entro 20 giorni dalla data del verbale di gara. Decorso il suddetto termine, l'amministrazione aggiudicatrice procede all'aggiudicazione definitiva della concessione.

7. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione il soggetto, promotore dell'opera ha diritto al pagamento dell'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i), a titolo di rimborso delle spese sostenute per la redazione della proposta e per la rinuncia ai diritti sulle opere di ingegno. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione prelevando tale importo dalla cauzione presentata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

8. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore non risulti aggiudicatario entro un congruo termine fissato dall'amministrazione nel bando di gara, il soggetto promotore della proposta ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i). Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dal soggetto aggiudicatario ai sensi del comma 3.

9. Nel caso in cui nella procedura negoziata di cui al comma 1, lettera b), il promotore risulti aggiudicatario, lo stesso è tenuto a versare all'altro soggetto, ovvero agli altri due soggetti che abbiano partecipato alla procedura, una somma pari all'importo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera i). Qualora alla procedura negoziata abbiano partecipato due soggetti, oltre al promotore, la somma va ripartita nella misura del 60 per cento al migliore offerente nella gara e del 40 per cento al secondo offerente. Il pagamento è effettuato dall'amministrazione aggiudicatrice prelevando tale importo dalla cauzione versata dall'aggiudicatario ai sensi del comma 3.

10. I soggetti aggiudicatari della concessione appaltano a terzi una percentuale minima del 30 per cento dei lavori oggetto della concessione.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 20/1999 è il seguente:

Art. 9

*(Società di progetto)*

1. Il bando di gara per l'affidamento di una concessione per la realizzazione e gestione di opere pubbliche o di pubblica utilità di cui all'articolo 4, comma 1, deve prevedere che l'aggiudicatario abbia la facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile. Il bando di gara indica l'ammontare minimo del capitale sociale della società. In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto. La società così costituita diventa la concessionaria subentrando nel rapporto di concessione all'ag-

giudicatario senza necessità di approvazione o autorizzazione. Tale subentro non costituisce cessione di contratto. Il bando di gara può, altresì, prevedere che la costituzione della società sia un obbligo dell'aggiudicatario.

2. Nel caso in cui il bando di gara preveda la costituzione di una società per azioni, del collegio sindacale della stessa deve far parte un rappresentante, nominato dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 4.

3. I lavori da eseguire e i servizi da prestare da parte delle società disciplinate dal comma 1 si intendono realizzati e prestati in proprio anche nel caso siano affidati direttamente dalle suddette società ai propri soci, sempre che essi siano in possesso dei requisiti previsti dalla presente legge. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 10.

#### **Note all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 25

##### *(Misure di semplificazione)*

1. L'Amministrazione e gli Enti regionali adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazioni e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche Amministrazioni previste *dal decreto del Presidente della Repubblica 445/2000*.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica Amministrazione, il responsabile dell'istruttoria del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile dell'istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica Amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.

- Per il titolo del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, vedi nota all'articolo 1.

#### **Nota all'articolo 19**

- Il testo dell'articolo 31 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 31

1. Non è ammissibile la concessione di incentivi di qualsiasi tipo a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, *persone giuridiche, amministratori*, soci, ovvero tra coniugi, parenti e affini sino al secondo grado. Tale disposizione si applica qualora i rapporti giuridici instaurati assumano rilevanza ai fini della concessione degli incentivi.

2. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste da leggi di settore.

#### **Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'articolo 52 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

##### Art. 52

##### *(Rateazione)*

1. Qualora l'importo dovuto sia inferiore a 30.000 euro e per l'acclarata situazione patrimoniale del debitore, sussista una oggettiva situazione di inesigibilità, ovvero di difficile esigibilità, in un'unica soluzione del credito, il medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca dell'incentivo, sentito il parere *dell'Avvocatura della Regione*, è autorizzato a disporre che le somme dovute siano restituite per un quarto entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione formale dell'autorizzazione alla rateazione, e per la differenza con rateizzazioni mensili nel termine massimo di dodici mesi.

2. Qualora per particolari circostanze non risulti applicabile la procedura di cui al comma 1, e per importi pari o superiori a 30.000 euro, la rateazione viene disposta, per un periodo non superiore a cinque anni, con decreto del medesimo soggetto che ha emanato il decreto di revoca del contributo o della sovvenzione, sentito il parere *dell'Avvocatura della Regione*, ed è subordinata alla prestazione di idonee garanzie reali o personali.

3. Le somme restituite ratealmente sono maggiorate degli interessi, calcolati al tasso legale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre la rateazione delle somme comunque dovute, secondo le modalità di cui ai commi 1, 2 e 3.

5. Non è ammessa la rateazione in caso di contestazione del credito in qualsiasi forma.

6. Gli Enti regionali applicano i commi da 1 a 5 secondo i rispettivi ordinamenti.

7. Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dalla legge regionale 75/1982 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dalle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

#### **Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 55 della legge regionale 7/2000, come modificato dall'articolo 6, comma 3, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 55

*(Crediti di dubbia e difficile esazione o assolutamente inesigibili)*

1. I crediti dell'Amministrazione regionale riconosciuti di dubbia e difficile esazione, non potuti riscuotere nonostante l'impiego dei mezzi amministrativi o giudiziari, o assolutamente inesigibili, sono annullati con decreto debitamente motivato del Direttore competente, previa deliberazione della Giunta regionale.

2. I decreti di annullamento di crediti di importo superiore a 5.000 euro sono emanati su conforme parere *dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie*.

3. I crediti di cui al comma 1, derivanti dalla concessione dei contributi previsti dalle leggi regionali 17/1976, 30/1977, 63/1977, 30/1988 e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono annullati con decreto dell'autorità concedente.

4. Gli Enti regionali applicano i commi 1 e 2 secondo i rispettivi ordinamenti.

#### **Nota all'articolo 23**

- Il testo dell'articolo 64 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 64

*(Differimento o non accoglimento della richiesta di accesso)*

1. Il differimento dell'accesso richiesto in via formale è disposto, dal responsabile del procedimento, con atto motivato ove sia necessario assicurare una temporanea tutela alla riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, ovvero per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione specie nella fase preparatoria dei provvedimenti.

2. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica anche la durata.

3. Il diritto di accesso agli atti emanati *dall'Avvocatura della Regione* nell'esercizio delle funzioni di consulenza è differito, ove occorra, sino al termine stabilito in relazione alle esigenze di riservatezza riferite all'eventuale difesa in giudizio della Regione Friuli-Venezia Giulia.

4. Il rifiuto o la limitazione dell'accesso richiesto in via formale è disposto dal responsabile del procedimento, su determinazione motivata *del direttore generale, direttore centrale o direttore di ente regionale*, quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'Amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono. In ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento.

5. È comunque garantita ai richiedenti, in deroga alle disposizioni dei commi 1 e 4, la visione degli atti dei procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro stessi interessi giuridici; in tal caso le informazioni contenute negli atti in visione non possono essere divulgate.

6. È comunicato l'avvio del procedimento di accesso ai documenti riguardanti gli interessi di cui al comma 4, alle persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese ed associazioni di tali interessi concretamente titolari.

#### **Nota all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 67 della legge regionale 7/2000, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 67

*(Accesso dei consiglieri regionali)*

1. Ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l'attività dell'Amministrazione e degli Enti regionali.

2. *Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dalla approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.*

3. *Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.*

4. *Ogni consigliere regionale può richiedere alle direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.*

5. I documenti di cui al comma 2 sono messi a disposizione dei consiglieri secondo le modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

---

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 57

- presentato al Consiglio regionale in data 24 febbraio 2004;
- assegnato alla I Commissione permanente in data 1 marzo 2004;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 7 aprile 2004, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Paselli e, di minoranza, del consigliere Rittossa;
- esaminato dal Consiglio regionale nella seduta pomeridiana del 29 aprile 2004 e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/3742-04 del 10 maggio 2004.

---

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 15.

**Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

## Art. 1

*(Modifiche alla legge regionale 64/1986 in materia di protezione civile)*

1. Al secondo comma dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), le parole «vanno erogati» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere erogati».

2. L'articolo 30 della legge regionale 64/1986 è sostituito dal seguente:

«Art. 30

1. La Protezione civile della Regione provvede alla tenuta dell'elenco regionale delle organizzazioni di volontariato e dei volontari singoli di alta specializzazione che svolgono attività di protezione civile, suddiviso per competenza professionale e specialità, nonché per livello di operatività territoriale.».

3. Dopo il terzo comma dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, è inserito il seguente:

«3 bis. Il Presidente della Regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.».

Art. 2

*(Disposizioni in materia di ricostruzione)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) sono estese agli insediamenti provvisori con finalità socio sanitarie realizzati dagli Enti ospedalieri pubblici su aree di proprietà nell'immediato periodo successivo agli eventi sismici del 1976 nel territorio dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche e integrazioni.

2. Ai fini della applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 il termine di cui all'articolo 17, comma 1, della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40 (Ulteriori norme per il completamento della ricostruzione in Friuli e modifiche alla legge regionale 16/1996 in materia di edilizia convenzionata), come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, è fissato al 30 giugno 2005.

Art. 3

*(Modifiche alla legge regionale 14/2002 in materia di lavori pubblici)*

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:

«4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore.».

2. La lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:

«g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;».

3. All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.»;

b) il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.».

4. Il comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:

«3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.».

5. All'articolo 71 della legge regionale 14/2002, dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1 bis. I progetti delle opere pubbliche e di quelle dichiarate di pubblica utilità devono prevedere il rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche sin dalla fase preliminare e comprendere prioritariamente l'installazione di sistemi interni ed esterni all'opera che, tramite comunicazioni a raggi infrarossi, consentano l'informazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti.

1 ter. Nelle aree e negli edifici pubblici o aperti al pubblico deve essere garantita la continuità dei sistemi di cui al comma 1 bis onde raccordarli a sistemi puntuali tattilopiantari da cui sia consentita la prosecuzione lungo percorsi a guida naturale sicura per i ciechi.

1 quater. Nelle aree urbane i Comuni, all'interno dei loro programmi di manutenzione stradale e dei marciapiedi, predispongono sistemi puntuali tattilopiantari in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e se questi sono semaforizzati, anche idonei avvisatori acustici che consentano il completamento di percorsi mediante guide naturali sicure per i ciechi, ovvero il loro raccordo a sistemi di informazione e guida a raggi infrarossi.».

6. Le norme di cui ai commi 3, lettera b), e 4, fermo restando l'ammontare del contributo concesso, si applicano alle procedure contributive per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'erogazione dell'incentivo.

#### Art. 4

##### *(Modifiche alla disciplina regionale in materia di opere pubbliche)*

1. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27 (Norme sull'osservanza delle disposizioni sismiche ed attuazione dell'articolo 20 della legge 10 dicembre 1981, n. 741), è inserito il seguente:

#### «Art. 3 bis

##### *(Opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 14/2002)*

1. Per le opere pubbliche disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), i soggetti indicati dall'articolo 3 della suddetta legge regionale presentano la comunicazione prevista dall'articolo 2, comma 1, alla Direzione provinciale dei lavori pubblici, prima di iniziare le procedure per l'affidamento dei lavori.

2. Nella comunicazione di cui al comma 1, viene indicato il responsabile del procedimento e il progettista; le indicazioni sull'appaltatore e sul direttore dei lavori dovranno essere oggetto di successiva comunicazione subito dopo l'espletamento delle procedure di scelta del contraente e l'affidamento dell'incarico di direttore dei lavori.

3. Il progetto da allegare alla comunicazione di cui al comma 1 è il progetto esecutivo previsto all'articolo 8, comma 5, della legge regionale 14/2002, unitamente all'asseverazione del progettista di cui all'articolo 2, comma 2.

4. L'autorizzazione tacita di cui all'articolo 2, comma 4, e il risultato della verifica tecnica di cui all'articolo 3, sono indicati nell'ambito delle procedure di scelta dell'appaltatore e, ove necessario, del direttore dei lavori.».

2. Per le opere pubbliche i cui progetti preliminari siano stati approvati antecedentemente all'emanazione dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri 23 gennaio 2004, n. 3333 (Disposizioni urgenti di protezione civile), possono continuare ad applicarsi le norme tecniche e la classificazione sismica previgenti alla nuova classificazione sismica del territorio del Friuli Venezia Giulia adottata con delibera della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 2325.

#### Art. 5

*(Disposizioni per l'attuazione dell'accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA)*

1. Nell'ambito delle spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale finalizzate all'attuazione all'accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA, stipulato il 25 ottobre 2002 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di cui all'articolo 5, comma 4, del citato accordo, a decorrere dalla data di trasmissione al Ministero del programma esecutivo medesimo.

#### Art. 6

*(Disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado)*

1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: «Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale»), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121, mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 rispettivamente all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno.

2. L'EZIT e il Consorzio predispongono il piano di caratterizzazione esteso all'intero sito, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), intervenendo anche al di fuori dell'ambito degli agglomerati industriali di competenza e provvedono all'individuazione delle aree il cui inquinamento sia attribuibile ad attività pubbliche.

3. L'EZIT e il Consorzio attuano il piano di caratterizzazione e redigono e attuano il progetto di bonifica, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 471/1999, per le aree pubbliche e per quelle individuate ai sensi del comma 2.

4. L'EZIT e il Consorzio provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti e alle spese per la bonifica.

5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di appositi accordi di programma ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al Commissario delegato dall'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio-ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.

7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.

## Art. 7

*(Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi ed integrazione alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, in materia di smaltimento di rifiuti solidi), per una quota non inferiore a 750.000 euro annui, per concedere ai Comuni della regione finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli interventi finalizzati alla bonifica dei suoli inquinati o al recupero delle aree degradate.

2. Qualora le Amministrazioni comunali recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme a carico dell'unità previsionale di base 3.6.1035 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 761 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola «Spese» è sostituita dalla parola «Interventi».

## Art. 8

*(Modifiche alla legge regionale 4/2001 in materia di rifiuti)*

1. All'articolo 7 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico, contributi al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di reti Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale.»;

b) il comma 8 è abrogato.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.3.340.1.104 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5808 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributi a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di una rete Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale».

3. La lettera a) del comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 4/2001 è abrogata.

## Art. 9

*(Modifiche alla legge regionale 22/1996 in materia di rifiuti)*

1. Il comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22 (Modifiche alla legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, ed ulteriori norme in materia di smaltimento di rifiuti solidi e attività estrattive), è sostituito dal seguente:

«3. In tale periodo la Giunta provinciale può approvare modifiche ai piani di cui al comma 2 previa acquisizione del parere dei Comuni interessati dalla modifica del piano. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.».



## Art. 10

*(Modifiche alla legge regionale 16/2002 in materia di difesa del suolo e di demanio idrico)*

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico), è inserito il seguente:

«2 bis. Per le esigenze della Segreteria tecnico-operativa il personale a tempo determinato, qualora non vi sia possibilità di avvalersi di personale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, può essere reperito anche mediante ricorso alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), avvalendosi della società fornitrice individuata per analoghe finalità a seguito di apposita gara dall'Amministrazione regionale.».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del disposto di cui all'articolo 10, comma 2 bis, della legge regionale 16/2002, come inserito dal comma 1, fanno carico all'unità previsionale di base 52.3.280.1.2603 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 599 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi che presenta sufficiente disponibilità.

3. La rubrica del Capo II del Titolo III della legge regionale 16/2002 è sostituita dalla seguente: «Semplificazione dei procedimenti per le derivazioni di acque pubbliche».

4. L'articolo 19 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 19

*(Utenze minori)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione in sanatoria relative alle utenze minori, aventi portata di prelievo inferiore a venti litri al secondo, è fissato al 31 dicembre 2004.».

5. L'articolo 20 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 20

*(Spese afferenti all'istanza di concessione)*

1. I procedimenti relativi alle utilizzazioni di acque pubbliche di cui all'articolo 18 non comportano per il richiedente la corresponsione di oneri per l'istruttoria e l'esame della domanda, per il versamento di cui all'articolo 7 del regio decreto 1775/1933, per la sorveglianza e il collaudo, né la corresponsione di alcun altro onere all'infuori del deposito cauzionale, del canone demaniale, delle spese per la pubblicazione sui quotidiani e degli oneri fiscali previsti dalle vigenti leggi.

2. Relativamente alle derivazioni di acque pubbliche ovvero alle licenze di attingimento, già concesse o in istruttoria, le somme già depositate in contabilità speciale, o quelle comunque versate a decorrere dall'anno 2003 per le medesime finalità, e non utilizzate, sono restituite al richiedente, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale.».

6. In relazione al disposto di cui al comma 4, le seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 2004 al 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e ai relativi stanziamenti a fianco di ciascuna indicati per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, sono soppresse:

unità previsionale di base 3.7.1441 - capitolo 1021 dell'entrata - 7.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1442 - capitolo 1022 dell'entrata - 20.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1443 - capitolo 1024 dell'entrata - 40.000 euro annui;

unità previsionale di base 3.7.1444 - capitolo 1025 dell'entrata - 24.000 euro annui;

unità previsionale di base 53.1.340.1.2441 - capitolo 380 della spesa - 7.000 euro annui;  
unità previsionale di base 53.1.340.1.2442 - capitolo 381 della spesa - 20.000 euro annui;  
unità previsionale di base 53.1.340.1.2443 - capitolo 382 della spesa - 40.000 euro annui;  
unità previsionale di base 53.1.340.1.2444 - capitolo 383 della spesa - 24.000 euro annui.

7. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

«2. Nei casi di domande di concessione di derivazione di acque superficiali, l'avviso di presentazione è altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale, e, per le grandi derivazioni, anche su un quotidiano a diffusione nazionale.».

8. Al comma 3 dell'articolo 22 della legge regionale 16/2002 il seguente periodo: «Per le iniziative in materia di attività produttive indice la conferenza di servizi il responsabile dello sportello unico di cui all'articolo 9 della legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3.» è abrogato.

9. Dopo l'articolo 23 della legge regionale 16/2002 è inserito il seguente:

«Art. 23 bis

*(Disposizioni particolari per le piccole derivazioni)*

1. Per le piccole derivazioni di acque pubbliche, il decreto di concessione, sottoscritto per accettazione dal concessionario, tiene luogo del disciplinare di concessione. Le condizioni generali che disciplinano i rapporti tra amministrazione concedente e concessionario sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale e sono riportate nel decreto di concessione.».

10. Al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002 le parole «su un quotidiano locale» sono sostituite dalle parole «sul Bollettino Ufficiale della Regione».

11. L'articolo 27 della legge regionale 16/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 27

*(Funzioni consultive)*

1. Nei casi in cui il regio decreto 1775/1933 e successive modifiche preveda il pronunciamento del Consiglio superiore dei lavori pubblici, è facoltà dell'ufficio procedente richiedere il parere di apposito nucleo di valutazione, istituito con deliberazione della Giunta regionale.

2. Il nucleo di valutazione di cui al comma 1 è composto da sette membri, scelti tra dipendenti regionali esperti nel settore delle derivazioni di acque pubbliche.».

12. L'articolo 34 bis della legge regionale 16/2002, come inserito dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 12/2003, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 bis

*(Rilascio delle concessioni amministrative sui beni del demanio idrico regionale)*

1. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle concessioni previste e disciplinate dall'articolo 34 ter.

2. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ai beni del demanio idrico che implicano la realizzazione di opere è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del competente Organo idraulico.

3. Il rilascio delle concessioni amministrative relative ai beni del demanio idrico che non implicano la realizzazione di opere è subordinato all'acquisizione del parere vincolante del competente Organo idraulico e del parere vincolante di compatibilità urbanistica del Comune dove è situato il bene demaniale.

4. Il parere previsto dal comma 2 deve essere acquisito anche in relazione alle richieste di occupazione dei beni del demanio idrico per la realizzazione di opere in relazione alle quali, nelle more del rilascio del

decreto di concessione di cui all'articolo 34 ter, i competenti Uffici regionali rilasciano la relativa autorizzazione per il periodo necessario all'esecuzione dei lavori, alla quale si applica l'indennità di occupazione determinata ai sensi dell'articolo 57, comma 1.

5. Il parere idraulico di cui ai commi 2 e 3 si considera acquisito in relazione ai beni demaniali oggetto di concessioni scadute o di nulla osta provvisori rilasciati dallo Stato prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265.

6. Le concessioni rilasciate dallo Stato fino all'entrata in vigore del decreto legislativo 265/2001, delle quali si prende atto con decreto del Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali, rimangono valide fino alla loro scadenza e fino a tale data si continua ad applicare, in deroga a quanto previsto dall'articolo 57, comma 1, il canone contrattualmente stabilito.

7. L'avviso di presentazione della domanda per il rilascio di nuove concessioni demaniali che non implicano la realizzazione di opere a favore di privati è pubblicato, senza onere alcuno per l'Amministrazione regionale, nell'Albo pretorio del Comune dove è situato l'immobile per la durata di almeno trenta giorni, trascorsi i quali senza che vi siano altre richieste, si procede al rilascio della concessione a trattativa privata diretta con il richiedente.

8. In caso di più domande per il rilascio di nuove concessioni relative ai beni facenti parte del demanio idrico relative alla stessa area demaniale presentate agli Uffici regionali, si procede all'assegnazione mediante esperimento di gara ufficiosa aperta ai richiedenti con il sistema delle offerte segrete in busta chiusa, assumendo come canone base quello determinato ai sensi dell'articolo 57, comma 1. Qualora la richiesta sia presentata anche da un Ente pubblico ai fini della realizzazione di un intervento che persegue finalità di pubblico interesse o finalizzata alla realizzazione di servizi, attività e/o strutture destinate alla collettività, la richiesta viene intesa come prioritaria rispetto alle richieste dei privati. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle richieste di rinnovo di concessioni scadute, per le quali il bene demaniale può essere concesso solo in caso di espressa rinuncia o mancata richiesta di rinnovo della concessione entro un anno dalla sua scadenza da parte del concessionario o in caso di pronunciata risoluzione dell'atto concessorio.».

13. Al comma 6 dell'articolo 39 della legge regionale 16/2002 le parole «A decorrere dall'1 gennaio del terzo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dall'1 gennaio 2007».

14. Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 16/2002, è inserito il seguente:

«1 bis. Fermo restando quanto previsto dal comma 1 relativamente alle concessioni per l'estrazione del materiale litoide e alle utilizzazioni, comunque denominate, di acque pubbliche, la rideterminazione biennale del canone non si applica alle concessioni in vigore rilasciate ai sensi dell'articolo 34 ter in relazione alle quali il canone di concessione determinato in applicazione del decreto di cui al comma 1 rimane valido fino alla scadenza del rapporto concessorio, fatti salvi gli aggiornamenti annuali calcolati sulla base delle variazioni degli indici ISTAT sui prezzi al consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.».

15. Al comma 6 dell'articolo 61 della legge regionale 16/2002 è aggiunto il seguente periodo: «Nei casi in cui il prelievo di materiale litoide avviene con le modalità di cui agli articoli 37, comma 4, e 43, comma 3, le modalità di versamento delle quote dei proventi spettanti ai Comuni interessati ai sensi del comma 1 sono stabilite dalla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.».

16. All'articolo 66 della legge regionale 16/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dopo le parole «articolo 17, comma 6» sono aggiunte le seguenti: «, la cui domanda sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge»;

b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:

«2 bis. Le maggiorazioni di cui al comma 2 non si applicano alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale presentate ai sensi degli articoli 19 e 25, nonché ai rinnovi delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.

2 ter. Gli importi versati a titolo di triplicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2, del regio decreto 1775/1933, e successive modifiche, relativi a concessioni non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 2 e 2 bis, sono computati in detrazione delle annualità successive del canone, senza che in

nessun caso ciò possa dare luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale.

2 quater. Sono restituite le somme eccedenti, versate a titolo di deposito cauzionale adeguato alla triplicazione dei canoni demaniali, relative alle concessioni di cui al comma 2 ter.».

#### Art. 11

##### *(Studi e ricerche in specifici settori ambientali)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a estendere la disposizione di cui all'articolo 4, comma 16, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), ai contenuti delle convenzioni già stipulate per l'esecuzione di studi e ricerche in specifici settori ambientali, al fine di consentirne la massima operatività in relazione allo svolgimento dell'attività promozionale di carattere informativo-divulgativo nel settore ambientale.

#### Art. 12

##### *(Oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5/1997 a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, previsto dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato, ai sensi dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., pubblicato sul Supplemento ordinario, n. 4 del 12 marzo 2001 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 2001.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

#### Art. 13

##### *(Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente contributi all'edilizia)*

1. Al comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 4, comma 90, della legge regionale 1/2004, dopo le parole «per sostenere gli oneri necessari» sono aggiunte le seguenti: «alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni,».

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente «Contributo decennale al Comune di Villa Vicentina per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni, al recupero, alla ristrutturazione, all'ampliamento ed all'adeguamento di edifici pubblici ed infrastrutture».

#### Art. 14

##### *(Modifiche alla disciplina in materia di edilizia sovvenzionata)*

1. Il comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), è sostituito dal seguente:

«30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione è attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, è stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59),

alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2003, ai fini di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 6/2003.».

2. I rientri di cui al comma 1 continuano ad affluire all'unità previsionale di base 5.1.340.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

3. All'articolo 4, comma 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole «e non oltre il 31 dicembre 2004» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2004».

#### Art. 15

##### *(Modifica alla legge regionale 6/2003 in materia di edilizia residenziale pubblica)*

1. All'articolo 7 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) alla lettera d) del comma 1 dopo la parola «anziani» sono aggiunte le seguenti: «o disabili»;
- b) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 10 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio- assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.».

#### Art. 16

##### *(Modifica alla legge regionale 3/2002 in materia di edilizia agevolata)*

1. La graduatoria approvata ai sensi dell'articolo 6, comma 29, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), conserva validità sino al 31 dicembre 2004.

#### Art. 17

##### *(Modifiche alla legge regionale 30/2002 in materia di energia)*

1. La lettera f) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30 (Disposizioni in materia di energia), è sostituita dalla seguente:

«f) esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province;».

2. Dopo il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 30/2002, è aggiunto il seguente:

«2 bis. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.».

3. Al comma 5 dell'articolo 6 della legge regionale 30/2002, le parole «dall'Ufficio di piano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione centrale competente in materia di energia».

4. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30/2002, le parole «dall'Ufficio di piano» sono sostituite dalle seguenti: «dalla Direzione centrale competente in materia di energia».

5. L'articolo 13 della legge regionale 30/2002 è sostituito dal seguente:

## «Art. 13

*(Realizzazione di elettrodotti di interesse sovraregionale e regionale)*

1. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione, alla razionalizzazione e al potenziamento degli elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale sono soggette, esperita l'eventuale procedura di valutazione di impatto ambientale, ad autorizzazione unica, rilasciata dalla Direzione centrale competente in materia di energia, con le modalità di cui all'articolo 9.

2. Per elettrodotti di carattere sovraregionale e regionale si intendono rispettivamente quelli con tensione superiore o uguale a 20 chilovolt il cui tracciato comunque interessa i confini, anche nazionali, del territorio regionale, e quelli il cui tracciato interessa il territorio di più province.».

6. Dopo l'articolo 13 della legge regionale 30/2002 è inserito il seguente:

## «Art. 13 bis

*(Criteri tecnici e ambientali e Piani delle reti)*

1. La tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, la razionalizzazione, la funzionalità e l'ottimizzazione della rete regionale degli elettrodotti, nonché la tutela e il risanamento del paesaggio e dell'ambiente, sono assicurate attraverso procedure concertate di programmazione delle linee elettriche e degli impianti aventi tensione nominale inferiore o uguale a 150 chilovolt.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Piano energetico regionale definisce i requisiti e criteri generali di sostenibilità tecnica e ambientale per impianti produttivi e infrastrutture energetiche, anche con la indicazione di metodologie e procedure di cui alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente.

3. Successivamente all'entrata in vigore del Piano energetico regionale, e in conformità alle sue specifiche disposizioni, entro il 31 dicembre di ogni anno, i soggetti proprietari di reti e titolari di concessione di distribuzione di energia elettrica, inviano alla Regione e alle Province interessate il Piano della rete di propria competenza.

4. Con il Piano della rete - comprendente le linee e gli impianti aventi tensione superiore o uguale a 20 chilovolt e inferiore o uguale a 150 chilovolt, definito con idonea rappresentazione su carta tecnica regionale e corredato da una relazione tecnica e illustrativa - sono:

- a) previste le linee elettriche e gli impianti di nuova realizzazione e gli interventi di razionalizzazione comprendenti: la dismissione e la conseguente demolizione di porzioni di rete, l'ampliamento di impianti esistenti, il potenziamento di reti e impianti, la sostituzione e/o il rinnovo anche con l'interramento di linee e impianti;
- b) indicate le linee aeree da demolire e da sostituire con linee in cavo interrato, nonché le linee aeree dimesse da demolire;
- c) dimostrate ed esplicitate le ragioni specifiche e strategiche relative alla necessità di nuove infrastrutture, nonché degli interventi di razionalizzazione, ai fini della operatività e sicurezza del servizio, e le motivazioni relative alle scelte di tracciato e alla tipologia costruttiva;
- d) esplicitate, in una dichiarazione di sintesi, le risultanze del percorso concertativo effettuato, le modalità, le ragioni e le motivazioni del recepimento delle considerazioni e dei pareri ambientali acquisiti in sede di consultazioni.

5. Ai fini della realizzazione delle opere e infrastrutture previste nel Piano della rete è indetta, entro quindici giorni dalla richiesta, apposita conferenza di servizi ai sensi della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

6. Decorso il termine per la conclusione della conferenza di cui al comma 5, le relative opere e infrastrutture si intendono approvate.».

7. L'articolo 14 bis della legge regionale 30/2002, come inserito dall'articolo 12, comma 4, della legge regionale 12/2003, è abrogato.

## Art. 18

*(Modifiche alla legge regionale 52/1991 in materia di pianificazione territoriale e urbanistica)*

1. Dopo il comma 6 dell'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale e urbanistica), è inserito il seguente:

«6 bis. Sino all'approvazione da parte del Consiglio comunale, in ossequio al principio di collaborazione tra enti, la Giunta regionale può segnalare all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni nei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, che il Comune stesso ha facoltà di recepire.».

2. All'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991 sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 2 le parole «articolo 32» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45»;
- b) al comma 3 le parole «articolo 32, comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 45, comma 2».

## Art. 19

*(Modifiche alla legge regionale 20/1997 in materia di trasporto pubblico)*

1. All'articolo 20 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20 (Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole: «quattro volte l'importo che consente l'esonero della presentazione della dichiarazione annuale dei redditi per effetto delle detrazioni d'imposta» sono sostituite dalle seguenti: «25.000 euro»;
- b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

«3 bis. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.».

2. All'articolo 21, comma 1, lettera b), punto 1), della legge regionale 20/1997, dopo la parola «abitativa» sono aggiunte le seguenti: «o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti».

## Art. 20

*(Modifiche alla legge regionale 22/1987 in materia di portualità)*

1. All'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22 (Norme in materia di portualità e vie di navigazione nella regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) al comma 3 le parole «entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di erogazione» sono sostituite dalle seguenti: «entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione»;
- b) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.».

## Art. 21

*(Interventi per lo sviluppo dell'intermodalità)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in linea con gli indirizzi fissati nel Libro Bianco (La politica europea

dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte), nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, riferito ai flussi nazionali e internazionali di transito che interagiscono sul proprio territorio e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione:

- a) servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi;
- b) nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e/o partenza dai porti siti nel territorio regionale, in conformità alle linee guida specificate nei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporto; gli aiuti sono finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla modalità ferroviaria e/o stradale a quella marittima.

2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.

3. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3869 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione «Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale» e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3870 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione «Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale» e con lo stanziamento complessivo di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.

5. All'onere di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 88 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

6. All'onere di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).

## Art. 22

*(Modifiche alla legge regionale 43/1990 in materia di valutazione di impatto ambientale)*

1. Dopo l'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43 (Ordinamento nella Regione Friuli-Venezia Giulia della valutazione d'impatto ambientale), è inserito il seguente:



## «Art. 30 bis

*(Recepimento di leggi statali e direttive comunitarie)*

1. In relazione alla necessità di corrispondere a obblighi previsti da leggi statali o da direttive comunitarie, l'Amministrazione regionale provvede con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, acquisito il parere della Commissione consiliare competente, alla modifica e integrazione del regolamento di esecuzione di cui all'articolo 30.

2. La Commissione consiliare competente si esprime sulla modifica adottata entro trenta giorni dalla sua ricezione, scaduti i quali si prescinde dal suo parere.

3. Il decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.».

## Art. 23

*(Modifiche alla legge regionale 13/2002 in materia di infrastrutture e inquinamento atmosferico)*

1. I commi 17 e 18 dell'articolo 16 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002), sono abrogati.

2. Il comma 10 dell'articolo 18 della legge regionale 13/2002 è abrogato.

## Art. 24

*(Disposizioni riguardanti le servitù militari)*

1. All'articolo 83 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

«4 bis. La Commissione e i singoli componenti possono partecipare a convegni, congressi, altre iniziative particolari in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio della regione. Per l'esercizio delle proprie attività, la Commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale.».

2. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18 (Concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche e servizi sociali in attuazione dell'articolo 4, commi 2 e 3, della legge 2 maggio 1990, n. 104, relativa alle servitù militari), è sostituito dal seguente:

«1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.».

3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/1995 le parole «Direzione regionale della pianificazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «competente Direzione centrale».

4. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/1995 le parole «Assessore regionale alla pianificazione territoriale» sono sostituite dalle seguenti: «Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004».

5. Al comma 2 dell'articolo 5 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6, le parole «di cui al comma 10» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 4 bis e 10».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 maggio 2004

ILLY

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Note all'articolo 1**

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, come modificato dall'articolo 28, comma 1, della legge regionale 9/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 10**

Per l'attuazione della presente legge, l'Amministrazione regionale è autorizzata a:

a) sostenere spese dirette al fine di dotare le strutture regionali, provinciali, comunali e consorziali di apparecchiature ed impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento o deposito;

b) concedere finanziamenti agli enti locali, singoli od associati ed alle associazioni di volontariato per le finalità di cui alla precedente lettera a);

c) acquistare mezzi ed attrezzature da fornire in comodato gratuito alle formazioni volontarie direttamente o per il tramite degli enti locali interessati;

d) effettuare studi, ricerche, progettazioni, consultazioni, elaborazioni di piani d'intervento sia direttamente, sia tramite incarichi esterni a soggetti qualificati, nonché a sostenere le spese derivanti dall'utilizzo di ricercatori ed esperti singoli od operanti nell'ambito dei gruppi di cui al successivo articolo 24;

e) finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

f) sostenere gli oneri relativi a coperture assicurative a favore degli operatori predetti, siano essi dipendenti regionali, degli enti locali, o consorziali, o volontari;

g) concedere finanziamenti agli enti locali singoli od associati per l'espletamento delle attribuzioni previste ai precedenti articoli 7 e 8;

g bis) concedere benefici contributivi per il ristoro dei danni da eventi calamitosi, ai sensi del Capo III bis del Titolo II della presente legge.

I finanziamenti di cui alle lettere b) e g) del precedente comma possono raggiungere il 100% della spesa ammissibile e *possono essere erogati*, in via anticipata ed in unica soluzione, con l'obbligo dei beneficiari di presentare il relativo rendiconto.

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 64/1986, come modificato dall'articolo 25, comma 1, della legge regionale 9/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 33**

Per gli interventi di cui ai precedenti articoli 9, 10, 11, I comma, e 12, I e II comma, è costituito un Fondo denominato «Fondo regionale per la protezione civile», con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041.

Al Fondo viene iscritto annualmente uno stanziamento corrispondente:

- al finanziamento stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio dell'Amministrazione regionale;
- sulle somme che lo Stato assegnerà per interventi urgenti di protezione civile da utilizzare nel Friuli-Venezia Giulia;
- ad ogni altra entrata eventuale.

Il Fondo regionale per la protezione civile è amministrato - fermo quanto disposto ai successivi IV e V comma - dal Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato.

*3 bis. Il Presidente della regione o l'Assessore dallo stesso delegato è autorizzato, nell'ambito dell'amministrazione del Fondo regionale per la protezione civile, a gestire parte del Fondo stesso in contanti, anche tramite sistemi elettronici di pagamento, con*

*i limiti e le modalità da definirsi con successivo regolamento, al fine di eseguire forniture e servizi in economia, direttamente connessi alle esigenze del sistema regionale integrato di protezione civile.*

I provvedimenti adottati ai sensi degli articoli 9, II comma, 11, I comma, e 12, I comma e II comma, sono sottoposti con urgenza alla ratifica della Giunta regionale.

I provvedimenti relativi agli altri interventi previsti dalla presente legge sono adottati previa conforme deliberazione della Giunta regionale.

I relativi ordini di pagamento sono emessi a firma del Presidente della Giunta regionale o dall'Assessore dallo stesso delegato, che possono delegare il Direttore regionale per la protezione civile o, in sua assenza, altro dirigente della Direzione stessa.

Ai fini della rendicontazione dei finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile di cui al presente articolo, i beneficiari devono presentare idonea documentazione giustificativa della spesa. Qualora non diversamente disposto, i beneficiari possono presentare per la rendicontazione copia non autentica della documentazione di spesa annullata ai fini del finanziamento, corredata di una dichiarazione del beneficiario stesso attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali. La Direzione regionale della protezione civile ha facoltà di chiedere in qualunque momento l'esibizione degli originali.

Ai fini della presentazione della rendicontazione relativa ai finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, i Comuni, le Province, le Comunità montane, i Consorzi fra Enti locali, gli Enti che svolgono le funzioni del servizio sanitario regionale, le Università e gli Enti di ricerca di diritto pubblico devono presentare una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentate dell'Ente e dal segretario comunale o provinciale o dal funzionario che svolge la funzione equipollente, che attesti che l'attività per la quale il finanziamento è stato erogato è stata realizzata nel rispetto delle disposizioni normative che disciplinano la materia e delle condizioni eventualmente poste nel decreto di concessione.

Il gestore del Fondo regionale per la protezione civile può disporre controlli ispettivi e chiedere la presentazione di documenti o di chiarimenti. Le associazioni senza fine di lucro, le fondazioni e i comitati beneficiari di finanziamenti erogati dal Fondo regionale per la protezione civile, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa, da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dal gestore del Fondo regionale per la protezione civile che ha concesso il finanziamento.

#### **Note all'articolo 2**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come modificato dall'articolo 54, comma 1, della legge regionale 50/1990, è il seguente:

#### **Art. 2**

Le aree non ricomprese nel provvedimento di ricognizione di cui all'articolo precedente, secondo comma, sebbene occupate da insediamenti abitativi di carattere provvisorio, nonché le aree adibite a deposito di materiali di risulta, devono essere riconsegnate da parte dei Comuni interessati ai proprietari relativi entro 120 giorni dalla data del provvedimento predetto.

Entro il medesimo termine i comuni devono provvedere al ripristino delle aree occupate di cui al comma precedente.

Qualora nessuna indennità, ovvero soltanto una qualche parziale indennità sia stata corrisposta per i periodi di occupazione, le Amministrazioni comunali interessate sono delegate a determinare, offrire e corrispondere l'indennità spettante con i criteri e le modalità stabiliti dal precedente articolo 1.

L'Amministrazione regionale provvede, con decreto del Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, ad assegnare ai Comuni interessati i fondi necessari per la corresponsione delle indennità di occupazione nonché quelli per la messa in pristino delle aree di cui al presente articolo.

Qualora il proprietario delle suddette aree venga autorizzato dal Sindaco ad eseguire direttamente le opere di messa in pristino, le stesse dovranno essere portate a compimento entro il termine di cui al primo comma.

In tal caso il proprietario ha diritto, a seguito di presentazione di apposita domanda, al rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate, ovvero risultanti da perizia tecnica di stima del Comune.

Con decreto del Presidente della Giunta regionale saranno determinati i limiti massimi di costo, cui devono attenersi i Comuni e i proprietari, per l'esecuzione delle opere destinate a ripristinare le aree occupate.

L'erogazione dei fondi in questione viene effettuata annualmente; in via d'anticipazione nella misura dell'80% di un preventivo sommario di spesa approvato in proposito dal Consiglio comunale ed il saldo ad accertamento definito delle somme dovute.

Con le medesime deliberazioni viene forfetariamente determinato, in ragione del 3% delle somme via via assegnate ai sensi del precedente comma, quanto dovuto ai Comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni delegate.

Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all'esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell'Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L'erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.

- Il testo dell'articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è il seguente:

#### Art. 50

1. Il termine fissato dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, già prorogato al 31 dicembre 1987 dall'articolo 59 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1989.

2. In alternativa alla formale ricognizione delle aree di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, il Segretario generale straordinario è autorizzato, sulla base dei dati forniti dai Comuni interessati, con riferimento alle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate, ad emettere, di volta in volta i relativi provvedimenti ricognitivi.

3. I provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per il pagamento delle indennità di occupazione agli aventi diritto per i periodi antecedenti alla emanazione dei predetti provvedimenti, qualora alcuna indennità ovvero soltanto una parte della stessa sia stata loro corrisposta per tali periodi.

4. Per la corresponsione delle indennità di occupazione, nonché per la rimessa in pristino delle aree considerate nel provvedimento di cui al comma 2, trova applicazione l'articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, eccezion fatta per i primi due commi.

5. Sono fatti salvi i provvedimenti di ricognizione delle aree non più necessarie al completamento del processo ricostruttivo nelle zone terremotate eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.

- Il decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 25 maggio 1976, n. 36, reca: «Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976».

- Il testo dell'articolo 17 della legge regionale 19 settembre 1996, n. 40, come da ultimo modificato dall'articolo 12, comma 10, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

#### Art. 17

1. Il termine di cui all'articolo 1, primo comma, della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, come da ultimo prorogato al 31 dicembre 1994 dall'articolo 41 della legge regionale 8 giugno 1993, n. 37, è prorogato al 30 giugno 2005.

2. Entro il termine indicato al comma 1 vanno conclusi, con atto di formale ricognizione, i procedimenti di occupazione delle aree destinate agli insediamenti abitativi provvisori e al deposito dei materiali di risulta e devono essere almeno iniziati i lavori di rimessa in pristino delle aree medesime in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari.

3. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 1 senza che i Comuni abbiano dato inizio ai lavori di rimessa in pristino delle aree, le spese per la corresponsione dell'indennità di occupazione, nonché quelle di ripristino e ristabilimento dei confini delle aree predette sono a carico dei Comuni interessati.

4. Lo stesso termine perentorio del 30 giugno 2004 si applica, con le conseguenze previste al comma 3, anche ai procedimenti di acquisizione di aree previsti dall'articolo 78 della legge regionale 26/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 2 della legge regionale 7 giugno 1994, n. 9.

#### Note all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 30, commi da 1 a 4 bis, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, come modificato dall'articolo 13, comma 9, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 30

*(Garanzie e coperture assicurative)*

1. L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata di una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dell'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. Per l'affidamento di lavori di importo non superiore a euro 150.000 è altresì ammessa la cauzione in numerario anche mediante assegno circolare e non è richiesto l'impegno del fideiussore. La cauzione

copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai soggetti non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione.

2. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, le cui entità e modalità sono stabilite dal capitolato generale d'appalto.

3. La fideiussione bancaria o assicurativa di cui ai commi 1 e 2 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa relativa alla cauzione provvisoria dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data fissata per la presentazione dell'offerta.

4. Per i lavori di importo contrattuale pari o superiore a quello determinato dal regolamento di cui all'articolo 4, l'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa che tenga indenni le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri enti aggiudicatori o realizzatori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

*4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore.*

(omissis)

- Il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 51

##### *(Delegazione amministrativa intersoggettiva)*

L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla progettazione e all'esecuzione di lavori pubblici di propria competenza, mediante delegazione amministrativa intersoggettiva ai soggetti e nelle materie di cui ai commi 2 e 3.

2. I soggetti delegatari possono essere individuati tra i seguenti:

- a) Enti locali e loro consorzi;
- b) consorzi di bonifica;
- c) Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, anche tramite le loro aziende speciali;
- d) consorzi tra enti pubblici;
- e) soggetti di cui alle lettere a), b) e c) dell'articolo 113 bis, comma 1, e società di cui all'articolo 116 del decreto legislativo 267/2000;
- f) società a prevalente partecipazione regionale;
- g) enti e consorzi per lo sviluppo industriale.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 possono essere delegati:

a) lavori in materia di agricoltura relativi all'esecuzione e manutenzione di opere di bonifica, di sistemazione idraulico- agraria, di irrigazione, di ricomposizione fondiaria e di tutela e ripristino ambientali di cui all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ivi inclusi la redazione e l'aggiornamento dei piani generali di bonifica comprensoriali e di tutela del territorio di cui all'articolo 4 del regio decreto 215/1933;

b) lavori in materia ambientale relativi all'esecuzione e manutenzione di opere idrauliche e di sistemazione idrogeologica, nonché di prevenzione o conseguenti a calamità naturali;

c) lavori in materia di forestazione e di tutela dell'ambiente montano relativamente alle sistemazioni idraulico-forestali, agli interventi di selvicoltura e di difesa dei boschi dagli incendi;

d) lavori in materia di viabilità e trasporti;

e) lavori in materia marittimo-portuale e di navigazione interna.

4. La delegazione amministrativa intersoggettiva può essere disposta dalla Giunta regionale solo nei confronti di soggetti adeguatamente organizzati ai fini dell'esecuzione dei lavori. Contestualmente all'individuazione del soggetto delegatario la Giunta regionale può decidere che l'opera realizzata sia acquisita a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

5. La deliberazione di cui al comma 4 è assunta sulla base di una relazione tecnica predisposta dalla struttura competente per materia che individua le opere da realizzare in delegazione amministrativa, la tipologia costruttiva e i costi preventivati.

6. I soggetti delegatari operano nei confronti dei terzi in nome proprio, nell'ambito di propria competenza e con piena autonomia e responsabilità, e a essi sono imputabili gli effetti giuridici e le responsabilità, anche verso i terzi, connesse all'attività di progettazione, direzione, esecuzione e collaudo dei lavori.

7. L'atto di delegazione deve contenere gli elementi che regolano il rapporto tra l'Amministrazione regionale delegante e il soggetto delegatario; in particolare deve comunque prevedere:

- a) l'eventuale predisposizione, a cura del delegatario, dei progetti;
- b) l'acquisizione da parte del delegatario delle autorizzazioni necessarie entro i termini stabiliti, nonché l'eventuale espletamento delle attività espropriative o acquisitive di immobili;
- c) l'approvazione del progetto definitivo da parte del direttore di servizio competente;
- d) la nomina del collaudatore, ove necessaria, da parte dell'Amministrazione regionale;
- e) la partecipazione dell'Amministrazione regionale delegante alla vigilanza sui lavori;
- f) le modalità e i termini per la consegna dell'opera all'Amministrazione regionale delegante, ovvero per l'acquisizione diretta dell'opera ultimata ad altro demanio pubblico, previa autorizzazione della Giunta regionale;

*g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;*

h) le modalità e i termini per la manutenzione delle opere fino alla consegna;

i) i casi di decadenza della delegazione e le modalità per la relativa declaratoria.

8. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo, nonché per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari sono determinati ai sensi dell'articolo 56, comma 2.

9. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per gli enti regionali.

10. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale approva l'elenco delle opere già affidate in delegazione amministrativa che sono acquisite a titolo gratuito al demanio di altro ente pubblico.

- Il testo dell'articolo 56 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 11, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 56

##### *(Concessione del finanziamento a enti pubblici)*

1. La concessione del finanziamento ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 1 e 2, è disposta in via definitiva sulla base del progetto preliminare per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente ovvero, nei casi di cui all'articolo 42, dalla Commissione regionale dei lavori pubblici. Per specifici lavori individuati dalla Giunta regionale, la concessione del finanziamento è disposta in via definitiva, sulla base di un programma operativo di intervento che definisce i bisogni, gli obiettivi che si intende raggiungere, la tipologia dell'intervento, i tempi di realizzazione, la spesa preventivata per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile, determinata dal dirigente della struttura tecnica competente.

2. Gli oneri per spese tecniche generali e di collaudo sono commisurati alle aliquote percentuali dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto ritenuti ammissibili a finanziamento; le aliquote sono determinate per categorie di opere, anche in misura graduale, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, tenuto conto dei costi desunti dalle tariffe professionali. Gli incentivi ammissibili per imprevisti, premi di accelerazione e per la costituzione del fondo per accordi bonari non possono complessivamente eccedere l'aliquota massima del 10 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Le somme da destinare a ricerche e indagini preliminari non possono eccedere complessivamente l'aliquota massima del 5 per cento dell'ammontare dei lavori e delle acquisizioni degli immobili di progetto. Fino all'emanazione del decreto del Presidente della Regione si applica il decreto del Presidente della Giunta regionale emanato ai sensi dell'articolo 8, terzo comma, della

legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, come modificato dall'articolo 130, comma 1, della legge regionale 1/1993, e dell'articolo 24 della medesima legge regionale 46/1986.

3. La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'opera e non per le singole voci o importi risultanti dal progetto.

4. Ad avvenuta conclusione dei lavori, l'ente pubblico beneficiario è autorizzato a utilizzare le economie contributive conseguite in corso di realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento a copertura di maggiori oneri per spese tecniche e di collaudo, nonché per l'esecuzione di ulteriori lavori affini a quelli eseguiti, di cui sia riconosciuta la necessità in un progetto già approvato dall'ente.

5. *Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.*

6. *L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.*

- Il testo dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 59

##### *(Concessione del finanziamento a soggetti privati)*

1. La concessione del finanziamento a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 56, comma 1, è disposta, in via definitiva, dall'organo concedente per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile dal dirigente della struttura tecnica competente sulla base di elaborati tecnici progettuali di adeguato approfondimento. Sono fatte salve le attribuzioni della Commissione regionale dei lavori pubblici, di cui all'articolo 42.

2. Per l'ammissibilità a finanziamento trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 56, comma 2.

3. *Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.*

- Il testo dell'articolo 71 della legge regionale 14/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 71

##### *(Superamento delle barriere architettoniche)*

1. Non può essere oggetto di incentivi la realizzazione di opere che non rispettino la normativa in materia di superamento delle barriere architettoniche.

*1 bis. I progetti delle opere pubbliche e di quelle dichiarate di pubblica utilità devono prevedere il rispetto della normativa sul superamento delle barriere architettoniche sin dalla fase preliminare e comprendere prioritariamente l'installazione di sistemi interni ed esterni all'opera che, tramite comunicazioni a raggi infrarossi, consentano l'informazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti.*

*1 ter. Nelle aree e negli edifici pubblici o aperti al pubblico deve essere garantita la continuità dei sistemi di cui al comma 1 bis onde raccorderli a sistemi puntuali tattilopiantari da cui sia consentita la prosecuzione lungo percorsi a guida naturale sicura per i ciechi.*

*1 quater. Nelle aree urbane i Comuni, all'interno dei loro programmi di manutenzione stradale e dei marciapiedi, predispongono sistemi puntuali tattilopiantari in corrispondenza degli attraversamenti pedonali e se questi sono semaforizzati, anche di idonei avvisatori acustici che consentano il completamento di percorsi mediante guide naturali sicure per i ciechi, ovvero il loro raccordo a sistemi di informazione e guida a raggi infrarossi.*

#### **Note all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 14/2002, come modificato dall'articolo 13, comma 1, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

#### Art. 3

##### *(Ambito soggettivo di applicazione della legge)*

1. La presente legge si applica alle amministrazioni aggiudicatrici, ai loro consorzi di diritto pubblico, agli organismi di diritto

pubblico, di cui dall'articolo 1, della direttiva 93/37/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori.

2. La presente legge, a esclusione degli articoli 5 e 11, si applica agli enti pubblici economici.

3. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28 e 36, si applica ai concessionari di lavori pubblici delle amministrazioni aggiudicatrici. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di esercizio di infrastrutture delle amministrazioni aggiudicatrici destinate al pubblico servizio.

4. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11 e 28, si applica ai concessionari di servizi pubblici e ai soggetti di cui alla direttiva 93/38/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto, nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 158, e successive modificazioni, qualora operino in virtù di diritti speciali o esclusivi derivanti dalle amministrazioni aggiudicatrici. Ai medesimi soggetti non si applicano le disposizioni del regolamento di attuazione relative all'esecuzione dei lavori, alla contabilità e al collaudo dei lavori. Resta ferma l'applicazione delle disposizioni legislative e regolamentari relative ai collaudi di natura tecnica.

5. La presente legge, a esclusione degli articoli 5, 7, 11, 28, 35 e 36 si applica ai seguenti soggetti:

a) società con capitale pubblico partecipate dalle amministrazioni aggiudicatrici, in misura anche non prevalente, che abbiano a oggetto della propria attività la produzione di beni o servizi non destinati a essere collocati sul mercato in regime di libera concorrenza;

b) soggetti privati per i lavori di importo superiore a 1 milione di euro per la cui realizzazione sia previsto un contributo diretto e specifico concesso dalle amministrazioni aggiudicatrici, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori;

c) società costituite ai sensi degli articoli 116 e 120 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, relativamente a lavori di importo superiore a 1 milione di euro, per la cui realizzazione sia previsto un contributo pubblico diretto e specifico, in conto interessi o in conto capitale, che, attualizzato, superi il 50 per cento dell'importo dei lavori.

5 bis. Le disposizioni di cui agli articoli 59, 60, 61, 62 e 64 si applicano ai soggetti privati che realizzano lavori di qualsiasi importo fruanti degli incentivi di cui al titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 27/1988, è il seguente:

#### Art. 2

##### *(Opere soggette a comunicazione - denuncia)*

1. Fermo restando l'obbligo della concessione o autorizzazione edilizia, chiunque intenda, nei territori di cui all'articolo 1, procedere a costruzioni, riparazioni strutturali e sopraelevazioni, è tenuto a darne comunicazione alla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio ed al Sindaco, e ciò anche ai fini ed agli effetti dell'articolo 19 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

2. La comunicazione - denuncia deve essere corredata da due esemplari del progetto strutturale e dall'asseverazione del progettista in ordine all'osservanza delle norme e prescrizioni emanate in attuazione della citata legge 2 febbraio 1974, n. 64.

3. Il presente articolo si applica anche alle eventuali variazioni strutturali che si volessero introdurre nelle opere previste dal progetto originario.

4. La ricezione da parte della Direzione provinciale dei lavori pubblici, competente per territorio, della comunicazione - denuncia e la restituzione entro dieci giorni di un esemplare del progetto munito dell'attestazione dell'avvenuta comunicazione - denuncia, autorizza l'inizio dei lavori, ai sensi dell'articolo 18, primo comma, della legge 2 febbraio 1974, n. 64.

5. Ai fini della presente legge, per inizio dei lavori s'intende l'inizio dell'esecuzione delle strutture previste dal progetto.

- Il testo dell'articolo 8, comma 5, della legge regionale 14/2002 è il seguente:

#### Art. 8

##### *(Progettazione)*

(omissis)

5. Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e deve essere sviluppato a un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo. In particolare il progetto è costituito dall'insieme delle relazioni, dei calcoli esecutivi delle strut-



ture e degli impianti e degli elaborati grafici nelle scale adeguate, compresi gli eventuali particolari costruttivi, dal capitolato speciale di appalto, prestazionale o descrittivo, dal computo metrico estimativo e dall'elenco dei prezzi unitari. Esso è redatto sulla base degli studi e delle indagini compiuti nelle fasi precedenti e degli eventuali ulteriori studi e indagini, di dettaglio o di verifica delle ipotesi progettuali, che risultino necessari e sulla base di rilievi planoaltimetrici, di misurazioni e picchettazioni, di rilievi della rete dei servizi del sottosuolo. Il progetto esecutivo deve essere altresì corredato del piano di sicurezza e coordinamento, ove previsto dalla normativa vigente, nonché di apposito piano di manutenzione dell'opera, delle sue parti e dei relativi costi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è il seguente:

#### Art. 3

##### *(Opere soggette a verifica tecnica)*

1. I progetti degli edifici pubblici ed, in genere, di quelli destinati a servizi pubblici essenziali ovvero i progetti relativi ad opere, comunque, di particolare rilevanza sociale o destinate allo svolgimento di attività che possono risultare, in caso di evento sismico, pericolose per la collettività, sono sottoposti a verifica sull'osservanza delle norme sismiche da parte della competente Direzione provinciale dei lavori pubblici, la quale si avvale a tal fine dell'opera dell'apposita commissione tecnica di cui all'articolo 5.

2. Il risultato della verifica è comunicato agli interessati, oltre che al Comune, entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione - denuncia di cui all'articolo 2.

3. Il risultato, se positivo, autorizza l'inizio dei lavori.

4. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sono indicate le categorie di opere da sottoporre alla verifica di cui al presente articolo.

- La delibera della Giunta regionale 1 agosto 2003, n. 2325, reca: «Recepimento dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica».

- Il testo dell'articolo 5, comma 4, dell'Accordo di Programma «Informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA», stipulato il 25 ottobre 2002, è il seguente:

#### Art. 5

##### *(Quadro finanziario)*

(omissis)

4. Entro 90 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dovrà presentare il programma esecutivo degli interventi indicati nel DPREA (allegato sub 1) realizzati in regime di cofinanziamento o di totale finanziamento da parte del Ministero, con specifica degli obiettivi, delle finalità dei risultati, delle attività e dei destinatari previsti, nonché del cronogramma di attuazione e delle voci di costo e degli indicatori. Le specifiche delle voci di costo e degli indicatori dovranno essere comunicate sulla base delle schede che il Ministero dell'ambiente e della Tutela del Territorio fornirà entro 30 giorni dalla sottoscrizione del presente Accordo.

(omissis)

#### **Note all'articolo 6**

- Per il testo dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002, vedi nota all'articolo 3.

- Il testo dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 («Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio»), come da ultimo modificato dall'articolo 9, comma 4, della legge 93/2001, è il seguente:

#### Art. 17

##### *(Bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati)*

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto il Ministro dell'ambiente, avvalendosi dell'Agenzia nazionale

per la protezione dell'ambiente (ANPA), di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, definisce:

a) i limiti di accettabilità della contaminazione dei suoli, delle acque superficiali e delle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti;

b) le procedure di riferimento per il prelievo e l'analisi dei campioni;

c) i criteri generali per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale dei siti inquinati, nonché per la redazione dei progetti di bonifica;

c bis) tutte le operazioni di bonifica di suoli e falde acquifere che facciano ricorso a batteri, a ceppi batterici mutanti, a stimolanti di batteri naturalmente presenti nel suolo al fine di evitare i rischi di contaminazione del suolo e delle falde acquifere.

1 bis. I censimenti di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 26 maggio 1989, sono estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio di incidente rilevante di cui al D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni. Il Ministro dell'ambiente dispone, eventualmente attraverso accordi di programma con gli enti provvisti delle tecnologie di rilevazione più avanzate, la mappatura nazionale dei siti oggetto dei censimenti e la loro verifica con le regioni.

2. Chiunque cagiona, anche in maniera accidentale, il superamento dei limiti di cui al comma 1, lettera a), ovvero determina un pericolo concreto ed attuale di superamento dei limiti medesimi, è tenuto a procedere a proprie spese agli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale delle aree inquinate e degli impianti dai quali deriva il pericolo di inquinamento. A tal fine:

a) deve essere data, entro 48 ore, notifica al Comune, alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti, nonché agli organi di controllo sanitario e ambientale, della situazione di inquinamento ovvero del pericolo concreto ed attuale di inquinamento del sito;

b) entro le quarantotto ore successive alla notifica di cui alla lettera a), deve essere data comunicazione al Comune ed alla Provincia ed alla Regione territorialmente competenti degli interventi di messa in sicurezza adottati per non aggravare la situazione di inquinamento o di pericolo di inquinamento, contenere gli effetti e ridurre il rischio sanitario ed ambientale;

c) entro trenta giorni dall'evento che ha determinato l'inquinamento ovvero dalla individuazione della situazione di pericolo, deve essere presentato al Comune ed alla Regione il progetto di bonifica delle aree inquinate.

3. I soggetti e gli organi pubblici che nell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali individuano siti nei quali i livelli di inquinamento sono superiori ai limiti previsti, ne danno comunicazione al Comune, che diffida il responsabile dell'inquinamento a provvedere ai sensi del comma 2, nonché alla Provincia ed alla Regione.

4. Il Comune approva il progetto ed autorizza la realizzazione degli interventi previsti entro novanta giorni dalla data di presentazione del progetto medesimo e ne dà comunicazione alla Regione. L'autorizzazione indica le eventuali modifiche ed integrazioni del progetto presentato, ne fissa i tempi, anche intermedi, di esecuzione, e stabilisce le garanzie finanziarie che devono essere prestate a favore della Regione per la realizzazione e l'esercizio degli impianti previsti dal progetto di bonifica medesimo. Se l'intervento di bonifica e di messa in sicurezza riguarda un'area compresa nel territorio di più comuni il progetto e gli interventi sono approvati ed autorizzati dalla Regione.

5. Entro sessanta giorni dalla data di presentazione del progetto di bonifica la Regione può richiedere al Comune che siano apportate modifiche ed integrazioni ovvero stabilite specifiche prescrizioni al progetto di bonifica.

6. Qualora la destinazione d'uso prevista dagli strumenti urbanistici in vigore imponga il rispetto di limiti di accettabilità di contaminazione che non possono essere raggiunti neppure con l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a costi sopportabili, l'autorizzazione di cui al comma 4 può prescrivere l'adozione di misure di sicurezza volte ad impedire danni derivanti dall'inquinamento residuo, da attuarsi in via prioritaria con l'impiego di tecniche e di ingegneria ambientale, nonché limitazioni temporanee o permanenti all'utilizzo dell'area bonificata rispetto alle previsioni degli strumenti urbanistici vigenti, ovvero particolari modalità per l'utilizzo dell'area medesima. Tali prescrizioni comportano, ove occorra, variazione degli strumenti urbanistici e dei piani territoriali.

6 bis. Gli interventi di bonifica dei siti inquinati possono essere assistiti, sulla base di apposita disposizione legislativa di finanziamento, da contributo pubblico entro il limite massimo del 50 per cento delle relative spese qualora sussistano preminenti interessi pubblici connessi ad esigenze di tutela igienico-sanitaria e ambientale o occupazionali. Ai predetti contributi pubblici non si applicano le disposizioni di cui ai commi 10 e 11.

7. L'autorizzazione di cui al comma 4 costituisce variante urbanistica, comporta dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza e di indifferibilità dei lavori, e sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assenti previsti dalla legislazione vigente per la realizzazione e l'esercizio degli impianti e delle attrezzature necessarie all'attuazione del progetto di bonifica.

8. Il completamento degli interventi previsti dai progetti di cui al comma 2, lettera c), è attestato da apposita certificazione rilasciata dalla Provincia competente per territorio.

9. Qualora i responsabili non provvedano ovvero non siano individuabili, gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale sono realizzati d'ufficio dal Comune territorialmente competente e ove questo non provveda dalla Regione, che si avvale anche di altri enti pubblici. Al fine di anticipare le somme per i predetti interventi le Regioni possono istituire appositi fondi nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio.

10. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale nonché la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza costituiscono onere reale sulle aree inquinate di cui ai commi 2 e 3. L'onere reale deve essere indicato nel certificato di destinazione urbanistica ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18, comma 2, della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

11. Le spese sostenute per la messa in sicurezza, la bonifica ed il ripristino ambientale delle aree inquinate nonché per la realizzazione delle eventuali misure di sicurezza, ai sensi dei commi 2 e 3, sono assistite da privilegio speciale immobiliare sulle aree medesime, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2748, secondo comma, del codice civile. Detto privilegio si può esercitare anche in pregiudizio dei diritti acquistati dai terzi sull'immobile. Le predette spese sono altresì assistite da privilegio generale mobiliare.

11 bis. Nel caso in cui il sito inquinato sia soggetto a sequestro, l'autorità giudiziaria che lo ha disposto autorizza l'accesso al sito per l'esecuzione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree, anche al fine di impedire l'ulteriore propagazione degli inquinanti ed il conseguente peggioramento della situazione ambientale.

12. Le Regioni predispongono sulla base delle notifiche dei soggetti interessati ovvero degli accertamenti degli organi di controllo un'anagrafe dei siti da bonificare che individui:

- a) gli ambiti interessati, la caratterizzazione ed il livello degli inquinanti presenti;
- b) i soggetti cui compete l'intervento di bonifica;
- c) gli enti di cui la Regione intende avvalersi per l'esecuzione d'ufficio in caso di inadempienza dei soggetti obbligati;
- d) la stima degli oneri finanziari.

13. Nel caso in cui il mutamento di destinazione d'uso di un'area comporti l'applicazione dei limiti di accettabilità di contaminazione più restrittivi, l'interessato deve procedere a proprie spese ai necessari interventi di bonifica sulla base di un apposito progetto che è approvato dal Comune ai sensi di cui ai commi 4 e 6. L'accertamento dell'avvenuta bonifica è effettuato, dalla Provincia ai sensi del comma 8.

13 bis. Le procedure per gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale disciplinate dal presente articolo possono essere comunque utilizzate ad iniziativa degli interessati.

13 ter. Gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale previsti dal presente articolo vengono effettuati indipendentemente dalla tipologia, dalle dimensioni e dalle caratteristiche dei siti inquinati nonché dalla natura degli inquinamenti.

14. I progetti relativi ad interventi di bonifica di interesse nazionale sono presentati al Ministero dell'ambiente ed approvati, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni che precedono, con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e della sanità, d'intesa con la Regione territorialmente competente. L'approvazione produce gli effetti di cui al comma 7 e, con esclusione degli impianti di incenerimento e di recupero energetico, sostituisce, ove prevista per legge, la pronuncia di valutazione di impatto ambientale degli impianti da realizzare nel sito inquinato per gli interventi di bonifica.

15. I limiti, le procedure, i criteri generali di cui al comma 1 ed i progetti di cui al comma 14 relativi ad aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento sono definiti ed approvati di concerto con il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.

15 bis. Il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, emana un decreto recante indicazioni ed informazioni per le imprese industriali, consorzi di imprese, cooperative, consorzi tra imprese industriali ed artigiane che intendano accedere a incentivi e finanziamenti per la ricerca e lo sviluppo di nuove tecnologie di bonifica previsti dalla vigente legislazione.

15 ter. Il Ministero dell'ambiente e le regioni rendono pubblica, rispettivamente, la lista di priorità nazionale e regionale dei siti contaminati da bonificare.

#### **Nota all'articolo 7**

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 24 gennaio 1997, n. 5, è il seguente:

#### Art. 11

#### *(Fondo per l'ambiente)*

1. Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 27, della legge statale, è istituito un apposito fondo costituito dal venti per cento del gettito derivante dall'applicazione del tributo, al netto della quota spettante alle Province ai sensi del medesimo articolo 3, comma 27.

2. Gli obiettivi ed i criteri per l'impiego delle risorse affluite al fondo di cui al comma 1, sono individuati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente.

3. Con le modalità di cui al comma 2 viene altresì disposta, ai sensi dell'articolo 3, comma 27, della legge statale, la destinazione della quota derivante dalla tassazione dei fanghi di risulta.

4. Al fondo di cui al comma 1 è altresì attribuita, per le medesime finalità, la parte rimanente delle somme versate dalle Province alla Regione.

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 7, commi da 7 a 9, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2001)»), come modificato dall'articolo 18, comma 36, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### **Art. 7**

*(Interventi nei settori produttivi)*

(omissis)

7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a soggetti pubblici e privati che svolgono servizi nel settore informatico, contributi al fine di sostenere progetti pilota integrati per la realizzazione di reti Internet e Intranet al servizio di imprese, professionisti ed enti pubblici, inerenti servizi di formazione multimediale a distanza, nonché di supporto formativo normativo finalizzato alla prevenzione, recupero, riciclo e riutilizzo dei rifiuti e per il settore ambientale in generale.

#### **8. ABROGATO**

9. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 2001 e 2002 a carico dell'unità previsionale di base 20.1.43.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e del bilancio per l'anno 2001, con riferimento al capitolo 5808 del Documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 10, comma 1, della legge regionale 4/2001, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### **Art. 10**

*(Sospensione degli effetti di disposizioni concernenti aiuti notificate alla Commissione dell'Unione Europea)*

1. Gli effetti delle seguenti disposizioni, notificate alla Commissione dell'Unione Europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato che istituisce la Comunità europea e secondo le modalità di cui alla legge regionale 19 maggio 1998, n. 9, sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione dell'avviso dell'esito positivo dell'esame della Commissione medesima:

a) **ABROGATA**

b) articolo 7, commi 17, 18 e 19;

c) articolo 7, commi 20, 21 e 22;

d) articolo 7, commi 32, 33 e 34.

(omissis)

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 14 giugno 1996, n. 22, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### **Art. 30**

1. L'Amministrazione regionale provvede ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge, alla predisposizione ed approvazione:

a) della sezione relativa ai rifiuti urbani ed assimilabili del Piano regionale entro nove mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge;

b) della sezione relativa ai rifiuti speciali non tossici e nocivi del Piano regionale entro quindici mesi dalla stessa data;

c) della sezione relativa ai rifiuti tossici e nocivi del Piano regionale, entro ventun mesi dalla stessa data.

2. Ferme restando le limitazioni di cui all'articolo 28 i Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilabili e dei rifiuti speciali non tossici e nocivi, approvati alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono la loro efficacia fino all'approvazione del Piano regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale 30/1987, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

3. *In tale periodo la Giunta provinciale può approvare modifiche ai piani di cui al comma 2 previa acquisizione del parere dei Comuni interessati dalla modifica del piano. Il parere è reso entro sessanta giorni dalla richiesta, trascorsi i quali si prescinde dal parere stesso.*

#### **Note all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 10

*(Segreteria tecnico-operativa)*

1. Il Presidente della Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, su conforme deliberazione del Comitato istituzionale, istituisce, definendone contestualmente il funzionamento, la Segreteria tecnico-operativa dell'Autorità di bacino regionale, quale struttura di supporto del Comitato istituzionale, del Comitato tecnico e del Segretario generale.

2. La Segreteria tecnico-operativa è costituita da personale comandato dagli enti rappresentati nel Comitato istituzionale, secondo le disposizioni vigenti presso gli enti di appartenenza o in mobilità da altre pubbliche amministrazioni mediante selezione al fine dell'accertamento dei requisiti di alta specializzazione, ovvero assunto con contratto di diritto privato di durata quinquennale rinnovabile.

*2 bis. Per le esigenze della Segreteria tecnico-operativa il personale a tempo determinato, qualora non vi sia possibilità di avvalersi di personale in mobilità da altre pubbliche amministrazioni, può essere reperito anche mediante ricorso alla somministrazione di lavoratori a tempo determinato di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 (Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30), avvalendosi della società fornitrice individuata per analoghe finalità a seguito di apposita gara dall'Amministrazione regionale.*

3. La Segreteria tecnico-operativa è equiparata a tutti gli effetti a un Servizio autonomo dell'Amministrazione regionale.

4. In relazione alle elevate qualificazioni professionali richieste e ai compiti da svolgere, il Comitato istituzionale, sentito il Segretario generale, definisce i requisiti di natura professionale e di esperienza maturata necessari per la selezione del personale regionale da distaccare.

5. La Segreteria tecnico-operativa:

a) cura gli adempimenti di competenza del Comitato tecnico, fornendo il supporto tecnico e organizzativo per il suo funzionamento;

b) svolge le attività istruttorie e preparatorie nelle materie di competenza del Segretario generale;

c) svolge le attività rientranti nei compiti istituzionali dell'Autorità di bacino regionale.

- Il Titolo III della legge regionale 16/2002 reca: «Disposizioni sulla gestione del demanio idrico».

- Il testo dell'articolo 18 della legge regionale 16/2002 è il seguente:

#### Art. 18

*(Principi)*

1. Nel rispetto dei principi di cui al testo unico approvato con regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni, il presente capo reca norme relative all'accelerazione e semplificazione delle procedure concernenti le concessioni di derivazione d'acqua, i riconoscimenti, i rinnovi, i subingressi e le varianti, nonché le licenze di attingimento e le autorizzazioni alla ricerca di acque sotterranee.

- Il testo dell'articolo 7 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 («Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici»), come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/1999, è il seguente:

#### Art. 7

Le domande per nuove concessioni e utilizzazioni corredate dei progetti di massima delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque sono dirette al Ministro dei lavori pubblici e presentate all'ufficio del Genio civile alla cui circoscrizione appartengono le opere di presa.

Le domande di cui al primo comma relative sia alle grandi sia alle piccole derivazioni sono altresì trasmesse alle Autorità di bacino territorialmente interessate che, nel termine massimo di quaranta giorni dalla ricezione, comunicano il proprio parere all'ufficio istruttore in ordine alla compatibilità della utilizzazione con le previsioni del piano di tutela e, anche in attesa di approvazione dello stesso, ai fini del controllo sull'equilibrio del bilancio idrico o idrologico. Decorso il predetto termine senza che sia intervenuta alcuna pronuncia, il parere si intende espresso in senso favorevole.

Ogni richiedente di nuove concessioni deve depositare, con la domanda, una somma pari ad un quarantesimo del canone annuo e in ogni caso non inferiore a lire cinquanta. Le somme così raccolte sono versate in tesoreria in conto entrate dello Stato.

L'Ufficio del Genio civile ordina la pubblicazione della domanda mediante avviso nel Foglio degli annunci legali delle province nel cui territorio ricadono le opere di presa e di restituzione delle acque.

Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i dati principali della richiesta derivazione, e cioè: luogo di presa, quantità di acqua, luogo di restituzione ed uso della derivazione.

L'avviso è pubblicato anche nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Nei territori che ricadono nella circoscrizione del Magistrato alle acque per le province venete e di Mantova, questo deve essere sentito sull'ammissibilità delle istanze prima della loro istruttoria.

Se il ministro ritiene senz'altro inammissibile una domanda perché inattuabile o contraria al buon regime delle acque o ad altri interessi generali, la respinge con suo decreto sentito il parere del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Le domande che riguardano derivazioni tecnicamente incompatibili con quelle previste da una o più domande anteriori, sono accettate e dichiarate concorrenti con queste, se presentate non oltre trenta giorni dall'avviso nella Gazzetta Ufficiale relativo alla prima delle domande pubblicate incompatibili con la nuova. Di tutte le domande accettate si dà pubblico avviso nei modi sopra indicati.

Dopo trenta giorni dall'avviso, la domanda viene pubblicata, col relativo progetto, mediante ordinanza del Genio civile.

In ogni caso l'ordinanza stabilisce il termine, non inferiore a quindici e non superiore a trenta giorni, entro il quale possono presentarsi le osservazioni e le opposizioni scritte avverso la derivazione richiesta.

Se le opere di derivazione interessano la circoscrizione di più uffici del Genio civile, l'ordinanza di istruttoria è emessa dal Ministro dei lavori pubblici.

Nel caso di domande concorrenti la istruttoria è estesa a tutte le domande se esse sono tutte incompatibili con la prima; se invece alcune furono accettate al di là dei termini relativi alla prima, per essere compatibili con questa e non con le successive, l'istruttoria è intanto limitata a quelle che sono state presentate ed accettate entro novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'avviso relativo alla prima domanda.

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 16/2002, come modificato dall'articolo 27, commi 7 e 8, della legge regionale 28/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 21

##### *(Pubblicazione)*

1. L'avviso di presentazione della domanda di concessione di derivazione di acque pubbliche sia superficiali che sotterranee, previsto dall'articolo 7 del testo unico di cui al regio decreto 1775/1933, come da ultimo modificato dall'articolo 23 del decreto legislativo 152/1999, nonché dall'articolo 23, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione, nonché all'albo pretorio del Comune sul cui territorio è prevista la derivazione.

2. *Nei casi di domande di concessione di derivazione di acque superficiali, l'avviso di presentazione è altresì pubblicato su un quotidiano a diffusione regionale, e, per le grandi derivazioni, anche su un quotidiano a diffusione nazionale.*

3. Le domande di concessione di derivazione di acque superficiali presentate sino alla data di entrata in vigore della presente legge per le quali non sia stata rilasciata la prescritta concessione o non siano ancora avviati i lavori per la realizzazione delle opere da eseguire per la raccolta, regolazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque, sono pubblicate per estratto nel Bollettino

Ufficiale della Regione entro il 31 dicembre 2002. Nell'avviso sono indicati il nome del richiedente e i seguenti dati principali della richiesta derivazione:

- a) luogo di presa;
- b) quantità d'acqua;
- c) luogo o luoghi di restituzione e d'uso della derivazione.

4. Gli adempimenti relativi all'avvio del procedimento amministrativo, previsti nel titolo I, capo III, del testo unico di cui alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, si intendono completati mediante la pubblicazione dell'avviso secondo le modalità di cui ai commi 1 e 2.

5. Gli obblighi di pubblicità previsti nel testo unico di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni, nonché nel testo unico di cui al regio decreto 1775/1933 e successive modificazioni, relativi al rilascio, rinnovo e varianti della concessione, nonché al subingresso nella medesima, sono assolti dall'amministrazione procedente mediante la pubblicazione, esclusivamente nel Bollettino Ufficiale della Regione, di un estratto del decreto di concessione nel quale sono riportati il nome del concessionario, il luogo di presa della derivazione, la quantità d'acqua, il luogo di restituzione e la durata della concessione.

- Il testo dell'articolo 22 della legge regionale 16/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 22

##### *(Conferenza di servizi)*

1. Nei casi in cui la derivazione comporti l'esecuzione di opere per le quali ricorra la necessità, ai sensi delle leggi vigenti, di conseguire autorizzazioni, pareri o nulla osta, in sede di visita locale di istruttoria l'amministrazione procedente può convocare una conferenza di servizi al fine di esprimere il parere sul progetto preliminare e di concordare le condizioni per ottenere, in sede di presentazione del progetto definitivo, le autorizzazioni, i pareri e i nulla osta.

2. Qualora a seguito della visita locale di istruttoria e delle determinazioni assunte sulle eventuali osservazioni e opposizioni non siano emersi elementi ostativi alla prosecuzione dell'iter istruttorio, e la derivazione comporti l'esecuzione di opere per le quali ricorra la necessità, ai sensi delle leggi vigenti, di conseguire autorizzazioni, pareri o nulla osta, il richiedente è invitato a presentare il progetto definitivo.

3. Qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 22 del testo unico di cui alla legge regionale 7/2000 e successive modificazioni, l'amministrazione procedente convoca una conferenza di servizi tra tutte le amministrazioni interessate.

4. Le determinazioni delle amministrazioni pubbliche interessate assunte nella conferenza di cui al comma 3 e risultanti da apposito verbale sostituiscono a tutti gli effetti le intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati.

- Il testo dell'articolo 25 della legge regionale 16/2002, come modificato dall'articolo 27, commi 10, 11 e 12, della legge regionale 28/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 25

##### *(Domande di riconoscimento o di concessione preferenziale)*

1. Il termine per la presentazione delle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale, relative agli utilizzi posti in essere antecedentemente all'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1999, n. 238, è fissato al 31 dicembre 2003. Delle domande medesime è data notizia in forma cumulativa, *sul Bollettino Ufficiale della Regione*, del luogo e del periodo di tempo in cui chiunque sia interessato può prendere visione delle domande presentate, prescindendo da ogni altra forma di pubblicazione.

2. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, con atto ricognitivo che tiene luogo del disciplinare di concessione, nonché dell'atto formale di riconoscimento o di concessione preferenziale, sono individuati gli utenti ai quali è riconosciuto il diritto di derivare acque pubbliche.

3. Il riconoscimento o la concessione preferenziale avvengono nel rispetto dei diritti delle utenze regolarmente concesse e hanno scadenza al 31 dicembre 2013.

4. Alla scadenza di cui al comma 3, qualora la necessaria dotazione idrica possa essere assicurata dalle strutture pubbliche o consortili esistenti, non si dà luogo al rilascio della nuova concessione.

5. La decorrenza dei canoni demaniali prevista dall'articolo 23, comma 6 bis, del decreto legislativo 152/1999, come inserito dall'articolo 7 del decreto legislativo 258/2000 e da ultimo modificato dall'articolo 52, comma 73, della legge 448/2001, si applica a tutte le derivazioni per le quali sono state presentate le domande di riconoscimento o di concessione preferenziale.

6. I canoni eventualmente già corrisposti, relativi a periodi antecedenti alla data di decorrenza di cui al comma 5, sono detratti, all'atto dell'emissione del relativo decreto, dagli importi dovuti per le annualità successive, fino a totale scomputo delle somme pagate in eccedenza, senza che ciò possa dar luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale.

7. Nelle more dell'emanazione del provvedimento di riconoscimento o di concessione preferenziale, ovvero dell'eventuale loro diniego, rimane autorizzato l'esercizio della derivazione.

- Il testo dell'articolo 34 ter della legge regionale 16/2002, come inserito dall'articolo 14, comma 2, della legge regionale 12/2003, è il seguente:

Art. 34 ter

*(Procedure per il rilascio delle concessioni)*

1. L'uso dei beni appartenenti al demanio idrico regionale gestiti dalla Direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio viene accordato mediante concessione.

2. La Giunta regionale individua i criteri generali da applicare alle concessioni di cui al comma 1, in applicazione della normativa prevista dalla presente legge.

3. L'atto di concessione, adottato con decreto del Direttore regionale degli affari finanziari e del patrimonio, stabilisce la durata, l'ammontare del canone concessorio, l'eventuale cauzione, ovvero la gratuità, l'uso per il quale la concessione viene disposta, le condizioni per l'utilizzo del bene e le sanzioni per il mancato rispetto.

- Il testo dell'articolo 57, comma 1, della legge regionale 16/2002 è il seguente:

Art. 57

*(Canoni)*

1. Con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'ambiente, di concerto con l'Assessore regionale alle finanze, sono determinati con cadenza biennale i canoni da applicare relativamente alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche.

(omissis)

- Il decreto legislativo 25 maggio 2001, n. 265, reca: «Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonché di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo».

- Il testo dell'articolo 39 della legge regionale 16/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 39

*(Attribuzioni delle Direzioni regionali)*

1. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita, per il tramite della Direzione regionale dell'ambiente e delle proprie strutture centrali e decentrate, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere b), c), d), g), h), i), l), e comma 3, lettere a), b) e c).

2. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente, dalla Direzione regionale delle foreste, dalla Direzione regionale dell'agricoltura e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti nell'ambito delle rispettive competenze, ispirando le proprie azioni ai principi della reciproca e fattiva collaborazione, estesa anche agli altri enti operanti sul territorio.

3. In via transitoria, le funzioni di cui all'articolo 2, comma 1, relative alla laguna di Marano-Grado sono esercitate dalla Direzione regionale dell'ambiente e dalla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, nell'ambito delle rispettive competenze.

4. In via transitoria, l'Amministrazione regionale esercita le funzioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettere e) ed f), secondo i principi di organicità e unicità della procedura.

5. Al fine di perseguire l'efficienza e l'economicità dell'azione amministrativa, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale riorganizza le attività delle Direzioni regionali degli affari finanziari e del patrimonio, delle foreste, dei parchi, dell'agricoltura, della viabilità e dei trasporti, della protezione civile, dell'ambiente, dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché del Servizio autonomo per la gestione faunistica e venatoria, ponendo in capo a un'unica Direzione regionale tutte le competenze e le attività connesse all'intervento nei bacini idrografici regionali.



6. *A decorrere dall'1 gennaio 2007*, le funzioni amministrative di cui al presente articolo sono attribuite alle Province, con le procedure di cui all'articolo 8 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15.

- Il testo dell'articolo 61 della legge regionale 16/2002, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 28/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 61

*(Destinazione delle entrate)*

1. I proventi derivanti dalle concessioni demaniali e dalle utilizzazioni, comunque denominate, di beni demaniali e di acque pubbliche sono destinati con le modalità previste dalla presente legge al finanziamento, prioritariamente, degli interventi di cui all'articolo 37, comma 2, lettera i), al finanziamento di interventi di tutela dell'assetto idraulico e idrogeologico dei corsi d'acqua e del territorio, nonché di interventi destinati alla salvaguardia delle risorse idriche, ivi comprese, nella misura del 50 per cento dei proventi medesimi, le opere attuate dalla Direzione regionale dell'agricoltura per la trasformazione dei sistemi irrigui da scorrimento ad aspersione; parte dei proventi medesimi può essere altresì destinata all'acquisizione di aree al demanio idrico regionale.

2. I proventi dei canoni, relativamente all'attività di asporto dei materiali inerti dai corsi d'acqua, sono destinati nella misura del 20 per cento, e comunque per un importo a metro cubo non inferiore a quello fissato per le attività estrattive dall'articolo 7 della legge regionale 20 maggio 1997, n. 21, e dai decreti di attuazione emanati dall'Assessore regionale all'ambiente, ai Comuni nei cui territori è esercitata l'attività.

3. In caso di canoni fissati a un valore inferiore a quello vigente, deve essere comunque garantita la quota da destinarsi ai Comuni nella misura di cui al comma 2.

4. I proventi di cui al comma 2 sono prioritariamente impiegati per la manutenzione ordinaria e straordinaria della viabilità comunale, per la manutenzione della rete idrografica e per la difesa dell'ambiente.

5. Per esercizio dell'attività si intende anche quella conseguente alla movimentazione dei materiali estratti.

6. Le quote dei proventi spettanti ai Comuni interessati ai sensi del comma 1 e le modalità di versamento dei relativi importi sono stabilite nel provvedimento di concessione. *Nei casi in cui il prelievo di materiale litoide avviene con le modalità di cui agli articoli 37, comma 4 e 43, comma 3, le modalità di versamento delle quote dei proventi spettanti ai Comuni interessati ai sensi del comma 1 sono stabilite dalla Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio.*

7. I proventi derivanti dalla divulgazione di dati, informazioni e pubblicazioni, nonché da altri servizi, relativi alle attività istituzionali della Direzione regionale dell'ambiente nelle materie della difesa del suolo e del demanio idrico, sono destinati al finanziamento delle attività di studi e ricerca, di raccolta, elaborazione e divulgazione di dati e informazioni, nelle medesime materie.

8. Per i proventi di cui agli interventi previsti dall'articolo 37, comma 2, lettera i), possono trovare applicazione le disposizioni agevolative di cui all'articolo 57, comma 4.

- Il testo dell'articolo 37 della legge regionale 16/2002 è il seguente:

Art. 37

*(Attività estrattive di materiali litoidi)*

1. Gli interventi di sistemazione idraulica che prevedono modificazioni dell'assetto morfologico del corso d'acqua, ove possibile, sono attuati attraverso la sola movimentazione del materiale.

2. Fino all'adozione del piano di bacino o di un suo stralcio o di direttive emanate dalle competenti Autorità di bacino, l'estrazione di materiali litoidi dai corsi d'acqua, dalle golene demaniali e private, dalle aree di pertinenza fluviale assoggettate dalle leggi vigenti a specifiche misure di salvaguardia ambientale e dai bacini lacuali naturali e artificiali, è consentita solo nei seguenti casi:

a) interventi di manutenzione ordinaria dell'alveo dei corsi d'acqua che prevedono l'asportazione di inerti finalizzata alla conservazione e al ripristino delle sezioni di deflusso, nonché al recupero della funzionalità delle opere idrauliche;

b) interventi di difesa e sistemazione idraulica e idraulico-forestale dei corsi d'acqua;

c) estrazioni di materiale inerte per la rinaturazione degli ambiti fluviali allo scopo di mantenimento o ampliamento delle aree di esondazione;

d) lavori di pronto intervento idraulico e idraulico-forestale dichiarati urgenti o di somma urgenza ai sensi degli articoli 146 e 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;

e) interventi di estrazione di materiali inerti in tratte d'alveo particolarmente sovralluvionate, per uso commerciale o industriale, di volume complessivo non superiore a metri cubi 5.000;

f) prelievo manuale di ciottoli, ghiaie o sabbie per uso domestico;

g) asportazioni di sedimenti dai bacini di laminazione e di espansione, dai bacini lacuali naturali e artificiali, finalizzate alla conservazione dell'originario stato fisico, geomorfologico e biologico;

h) asportazioni di sedimenti dai bacini lacuali regolati da opere di sbarramento idraulico, per il mantenimento dell'efficienza dei canali di scarico e dei volumi utili di ritenzione previsto dalle concessioni, ferme restando le vigenti disposizioni in materia di dighe;

i) interventi di manutenzione straordinaria degli alvei dei corsi d'acqua e degli invasi naturali e artificiali situati nelle zone montane e parzialmente montane che prevedono l'asportazione di materiale litoide ai fini della sicurezza idraulica del territorio.

3. In conformità alle disposizioni di cui all'articolo 97, primo comma, lettere m) ed n), del testo unico approvato con regio decreto 523/1904, il prelievo di materiali inerti effettuato nell'ambito degli interventi di cui al comma 2, lettere a), b), c), e), g), h) e i), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente.

4. Il prelievo di materiali inerti relativo ai lavori urgenti di cui al comma 2, lettera d), è autorizzato dai Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, con lo stesso provvedimento di approvazione dei lavori medesimi; nei casi di somma urgenza, l'autorizzazione al prelievo di materiali inerti si intende rilasciata contestualmente alla redazione del prescritto verbale di somma urgenza, che è immediatamente trasmesso al Servizio decentrato competente per territorio.

5. Per i prelievi di cui al comma 2, lettera f), l'autorizzazione è rilasciata dal Comune competente per territorio, ai sensi dell'articolo 44.

6. Le autorizzazioni di cui ai commi 3, 4 e 5 possono essere motivatamente revocate dalla Direzione regionale dell'ambiente.

7. L'estrazione di materiale litoide dai corsi d'acqua o dalle aree del demanio idrico, disciplinata dalla presente legge, non è soggetta al regime delle attività estrattive di cui alla legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, e successive modificazioni.

- Il testo dell'articolo 43, commi 3 e 4, della legge regionale 16/2002 è il seguente:

Art. 43

*(Funzioni ordinarie e straordinarie delegate ai Comuni in materia di difesa del suolo)*

(omissis)

3. In situazioni di pericolo imminente conseguenti a dissesti di carattere idraulico, il Sindaco può ordinare, in applicazione dell'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, interventi di somma urgenza, ai sensi dell'articolo 147 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 554/1999, sui corsi d'acqua non rientranti nelle competenze dei Servizi decentrati della Direzione regionale dell'ambiente, ai sensi dell'articolo 41, o dei Consorzi di bonifica, ai sensi dell'articolo 45.

4. Gli interventi di cui al comma 3 sono immediatamente segnalati al Servizio decentrato competente per territorio della Direzione regionale dell'ambiente e al Centro operativo regionale della protezione civile, i quali, in relazione alle rispettive competenze, assumono gli eventuali provvedimenti atti a garantire la salvaguardia della pubblica incolumità e del territorio. Degli interventi di cui al comma 3 è altresì data comunicazione alla Direzione regionale della pianificazione territoriale.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 66 della legge regionale 16/2002 è il seguente:

Art. 66

*(Disciplina transitoria dei canoni demaniali)*

1. Fino all'assunzione di nuove determinazioni da parte della Giunta regionale in materia di canoni relativi alle concessioni demaniali e alle utilizzazioni comunque denominate di beni demaniali e di acque pubbliche, si applicano in via transitoria i canoni vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

2. Le maggiorazioni dei canoni demaniali nei termini di cui all'articolo 12 bis, comma 2, del testo unico approvato con regio decreto 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 258/2000, si applicano alle nuove concessioni di derivazione da rilasciare con le modalità previste dall'articolo 17, comma 6, la cui domanda sia presentata dopo l'entrata in vigore della presente legge.

2 bis. *Le maggiorazioni di cui al comma 2 non si applicano alle domande di riconoscimento o di concessione preferenziale presentate ai sensi degli articoli 19 e 25, nonché ai rinnovi delle concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente legge.*

2 ter. *Gli importi versati a titolo di triplicazione dei canoni demaniali ai sensi dell'articolo 12 bis, comma 2, del regio decreto 1775/1933, e successive modifiche, relativi a concessioni non rientranti nelle previsioni di cui ai commi 2 e 2 bis, sono computati in detrazione delle annualità successive del canone, senza che in nessun caso ciò possa dare luogo alla corresponsione di interessi o indennizzi da parte dell'Amministrazione regionale.*

2 quater. *Sono restituite le somme eccedenti versate a titolo di deposito cauzionale adeguato alla triplicazione dei canoni demaniali, relative alle concessioni di cui al comma 2 ter.*

- Il testo dell'articolo 19 della legge regionale 16/2002 è il seguente:

#### Art. 19

*(Definizione e procedimenti relativi alle utenze minori)*

1. In attuazione dell'articolo 28 della legge 30 aprile 1999, n. 136, con regolamento approvato, previo parere della competente Commissione consiliare, dalla Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinate ulteriori semplificazioni delle procedure di cui al presente capo II per le utenze minori, con una portata inferiore o uguale a venti litri al secondo. Sono fissati dal regolamento, in particolare, l'ammontare delle spese di istruttoria, di sorveglianza e del deposito cauzionale, nonché le forme di pubblicità.

2. Il termine di presentazione delle domande di riconoscimento e di concessione in sanatoria, relative alle utenze di cui al comma 1, è fissato al novantesimo giorno dall'entrata in vigore del regolamento di cui al comma 1.

- Il testo dell'articolo 12 bis del regio decreto 1775/1933, come da ultimo sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 258/2000, è il seguente:

#### Art. 12 bis

1. Il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti per il corso d'acqua interessato e se è garantito il minimo deflusso vitale, tenuto conto delle possibilità di utilizzo di acque reflue depurate o di quelle provenienti dalla raccolta di acque piovane, sempre che ciò risulti economicamente sostenibile. Nelle condizioni del disciplinare sono fissate, ove tecnicamente possibile, la quantità e le caratteristiche qualitative dell'acqua restituita. Analogamente, nei casi di prelievo da falda si tiene conto della necessità di assicurare l'equilibrio complessivo tra i prelievi e la capacità di ricarica dell'acquifero, anche al fine di evitare fenomeni di intrusione di acque salate o inquinate, e quant'altro sia utile in funzione del controllo del miglior regime delle acque.

2. L'utilizzo di risorse qualificate con riferimento a quelle prelevate da sorgenti o falde o comunque riservate al consumo umano, può essere assentito per usi diversi da quello potabile sempre che non vi sia possibilità di riutilizzo di acque reflue depurate o provenienti dalla raccolta di acque piovane, ovvero se il riutilizzo sia economicamente insostenibile, solo nei casi di ampia disponibilità delle risorse predette, di accertata carenza qualitativa e quantitativa di fonti alternative di approvvigionamento; in tal caso, il canone di utenza per uso diverso da quello potabile è triplicato.

3. Sono escluse le concessioni ad uso idroelettrico i cui impianti sono posti in serie con gli impianti di acquedotto.

#### **Nota all'articolo 11**

- Il testo dell'articolo 4, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge Finanziaria 2004)»), è il seguente:

#### Art. 4

*(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)*

(omissis)

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere manifestazioni e svolgere attività promozionali di carattere informativo-divulgativo nel settore ambientale.

17. Con deliberazione della Giunta regionale sono determinate le modalità di attuazione degli interventi di cui al comma 16.

18. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 16 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.1.77 dello stato di pre-

visione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2200 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

### Note all'articolo 12

- Per il testo dell'articolo 11 della legge regionale 5/1997, vedi nota all'articolo 7.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 22/1996, è il seguente:

#### Art. 8

##### *(Procedure per la formazione ed approvazione del Piano regionale)*

1. Il progetto di Piano regionale, elaborato anche per singola sezione, è predisposto dalla Direzione regionale dell'ambiente e viene trasmesso alle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, della sanità, dell'industria, del lavoro, cooperazione ed artigianato, dell'agricoltura, della protezione civile e della viabilità e trasporti e all'Ufficio di piano, al fine della formulazione di eventuali osservazioni, da esprimersi entro e non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento dello stesso. Il progetto di Piano viene successivamente sottoposto al parere del Consiglio regionale, che si esprime entro trenta giorni dalla data della richiesta. Acquisito il parere del Consiglio regionale il progetto di Piano regionale, o le sue sezioni, è adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, ed è pubblicato, eventualmente anche in una sua sintesi non tecnica, nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del progetto di Piano, o delle sue sezioni, ai sensi del comma 1, chiunque, ed in particolare le Amministrazioni provinciali e comunali e le Aziende per i servizi sanitari, può presentare osservazioni.

3. Trascorso il termine di cui al comma 2, il Piano regionale, o le sue sezioni, viene eventualmente rielaborato dalla Direzione regionale dell'ambiente sulla base delle osservazioni pervenute ed è approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere favorevole della Sezione IV del CTR.

4. Il Piano regionale approvato viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso in copia al Ministero dell'ambiente e alle Province sia per l'avvio delle procedure attuative di cui all'articolo 23 bis, sia per il corretto esercizio dell'attività di vigilanza e controllo di cui all'articolo 23.

5. Il Piano regionale approvato, integralmente o per sezioni singole, ha valore a tempo indeterminato e può essere modificato in tutto o in parte in ogni tempo qualora sopravvengano importanti ragioni che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo od integrarlo.

6. Le procedure per la revisione o per le modifiche del Piano regionale sono quelle previste per l'approvazione del Piano stesso.

- Il decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale del 12 marzo 2001, reca: «Legge regionale 30/1987, articolo 8, comma 3. Approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani».

### Nota all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 5, commi 35, 36 e 37, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)»), come modificato dall'articolo 4, comma 90, della legge regionale 1/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 5

##### *(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori della gestione faunistica e venatoria, dei parchi, della pianificazione territoriale, dell'edilizia, della ricostruzione delle zone terremotate, della viabilità e dei trasporti)*

(omissis)

35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Villa Vicentina un contributo decennale di 100.000 euro, a partire dall'anno 2003, per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni, al recupero, alla ristrutturazione, all'ampliamento e all'adeguamento di edifici pubblici e infrastrutture.

36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35 è presentata alla Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa di massima. Il decreto di concessione del contributo ne stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione.

37. Per le finalità previste dal comma 35 è autorizzato a decorrere dall'anno 2003 il limite di impegno decennale di 100.000 euro annui, con l'onere di 300.000 euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2003 al 2005, a carico dell'unità previsionale di base 5.3.24.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. L'onere relativo alle annualità autorizzate dal 2006 al 2012 fa carico alle corrispondenti unità previsionali di base dei bilanci per gli anni medesimi, con riferimento ai corrispondenti capitoli dei documenti tecnici agli stessi allegati.

(omissis)

#### Note all'articolo 14

- Il testo dell'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, è il seguente:

##### Art. 5

*(Fondo speciale di rotazione per acquisizione aree e urbanizzazioni)*

1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 è costituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.

2. Al finanziamento del fondo si provvede:

a) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dell'articolo 3, comma 10, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

b) con le somme provenienti dai fondi già assegnati ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la cui concessione sia dichiarata decaduta per la mancata utilizzazione degli stessi, in base a criteri e modalità che sono stabiliti dal CER.

3. Le disponibilità sul fondo sono assegnate ogni anno dal CER alle regioni, le quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelle eventualmente loro già assegnate, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.

4. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, entro i limiti delle disponibilità assegnate a ciascuna regione, provvede alla concessione dei mutui secondo le modalità e le condizioni stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Sono considerati decaduti i beneficiari che non abbiano prodotto domanda di concessione del mutuo entro quattro mesi dal provvedimento regionale di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento di concessione del mutuo, la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti provvede alla revoca nei confronti dei beneficiari che non abbiano utilizzato neppure parzialmente il finanziamento, escluse le spese tecniche. Le somme disponibili a seguito dell'avvenuta decadenza e del provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo per successive assegnazioni a cura del CER.

5. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 3 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.

- Il decreto del Presidente della Regione 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., reca: «Accordo di programma stipulato in data 19 aprile 2001 tra la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia e il Ministero dei lavori pubblici - Direzione generale delle aree urbane e dell'edilizia residenziale per il trasferimento delle competenze in attuazione dell'articolo 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Approvazione».

- Il testo degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

##### Art. 61

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Dal 1° gennaio 1999 sono accreditate alle singole regioni le disponibilità esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sulle annualità corrisposte dallo Stato alla sezione autonoma per l'edilizia residenziale della Cassa depositi e prestiti, relativamente ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36, 37 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall'articolo 9 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi quarto ed undicesimo dell'articolo 1, dai commi undicesimo e dodicesimo dell'articolo 2 e dall'articolo 21- quinquies del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

d) dal comma settimo dell'articolo 3 del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito con modificazioni dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67;

f) dal comma 1 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1998, sono versate alle regioni secondo la ripartizione effettuata dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE), le annualità relative ai limiti di impegno autorizzati:

a) dagli articoli 36 e 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457;

b) dall'articolo 9 del decreto legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 febbraio 1980, n. 25;

c) dai commi quarto e undicesimo dell'articolo 1 e dal comma 12 dell'articolo 2 del decreto legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94;

d) dall'articolo 3, comma settimo, del decreto legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;

e) dal comma 3 dell'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67.

3. L'erogazione dei fondi di cui all'articolo 10 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, attribuiti a ciascuna regione, il cui versamento è stato prorogato dall'articolo 22 della legge 11 marzo 1988, n. 67 e dall'articolo 3, comma 24, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è effettuato dalla Cassa depositi e prestiti su richiesta delle regioni, nei limiti delle disponibilità a ciascuna regione attribuite.

4. Le regioni possono utilizzare le eventuali economie sulle annualità di cui al comma 2 e, per esigenze di cassa, effettuare anticipazioni sul fondo di cui al comma 3, per far fronte agli oneri derivanti da quanto previsto dalle seguenti disposizioni:

a) articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 1992, n. 498;

b) articolo 13, comma 8, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

c) articolo 38 della legge 23 dicembre 1994, n. 724;

d) articolo 1, comma 60, della legge 28 dicembre 1995, n. 549.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, e 3 del presente articolo si applicano ai rientri di cui alle lettere e) ed f) dell'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché a quelli dell'articolo 18 della legge 17 febbraio 1992, n. 179.

6. Le risorse finanziarie relative alle funzioni conferite con il presente decreto legislativo sono devolute alle regioni contestualmente alla data del trasferimento, con corrispondente soppressione o riduzione dei capitoli di bilancio dello Stato interessati.

7. Le risorse statali destinate alle finalità di cui all'articolo 59 vengono determinate annualmente nella legge finanziaria, sentita la Conferenza unificata.

#### Art. 63

##### *(Criteri e modalità per il trasferimento alle regioni)*

1. La competente amministrazione dello Stato propone alla Conferenza Stato-regioni, di cui all'articolo 9 della legge 15 marzo 1997, n. 59, i criteri, le modalità ed i tempi per il trasferimento delle competenze alle regioni. Raggiunta l'intesa, sono attivati accordi di programma tra la competente amministrazione dello Stato e ciascuna regione per rendere operativo il trasferimento stesso, tenendo conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure in essere.

2. In ogni caso l'intero processo di trasferimento deve completarsi entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

- Il testo dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, è il seguente:

#### Art. 11

##### *(Funzioni amministrative della Regione)*

(omissis)

2. La Regione, con la legge finanziaria, determina la quota annuale di finanziamento del Fondo per l'edilizia residenziale, nel quale confluiscono inoltre i rientri delle anticipazioni erogate, i proventi di eventuali mutui contratti a tal fine dall'Amministrazione regionale, i finanziamenti per l'edilizia residenziale provenienti dallo Stato, dall'Unione europea o da altri soggetti.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 6/2003, come modificato dall'articolo 4, comma 49, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

#### Art. 10

*(Forma delle agevolazioni regionali)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi in conto capitale, contributi in conto interessi e anticipazioni nonché contributi a sostegno degli oneri di cui all'articolo 6. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie per favorire l'accesso alle abitazioni in locazione e l'acquisto della prima casa.

2. I contributi in conto capitale possono essere concessi fino all'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e possono essere erogati in unica soluzione, anche in via anticipata, oppure in più soluzioni. L'erogazione in via anticipata a favore dei soggetti privati è subordinata alla presentazione di apposita fidejussione bancaria o polizza assicurativa di importo almeno pari alla somma da erogare, maggiorata degli eventuali interessi.

3. I contributi in conto interessi sono concessi in relazione a un finanziamento accordato da soggetti autorizzati all'esercizio dell'attività bancaria e non possono superare l'ammontare degli interessi stessi. L'erogazione del contributo in conto interessi avviene in più quote nei confronti del soggetto beneficiario sulla base del piano di ammortamento, ovvero anche mediante l'erogazione diretta al soggetto autorizzato all'esercizio dell'attività bancaria.

4 bis. I contributi a sostegno delle locazioni sono concessi con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.

4. Le anticipazioni sono concesse alle ATER entro la misura massima dell'intero ammontare della spesa ritenuta ammissibile e sono estinte entro il termine, comunque non superiore a trenta anni, e alle condizioni stabilite dal regolamento. Per particolari situazioni il regolamento può prevedere l'applicazione di tassi agevolati ovvero la restituzione del solo capitale.

5. La concessione di garanzie avviene con i criteri e le modalità stabiliti da apposito regolamento ai sensi dell'articolo 12.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 6/2003 è il seguente:

#### Art. 3

*(Edilizia sovvenzionata)*

1. Per edilizia sovvenzionata si intendono gli interventi diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini. Gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale (ATER). Il patrimonio immobiliare dell'edilizia sovvenzionata è gestito dalle ATER, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera d), della legge regionale 27 agosto 1999, n. 24 (Ordinamento delle Aziende territoriali per l'edilizia residenziale, nonché modifiche ed integrazioni alla legge regionale 75/1982 ed ulteriori norme in materia di edilizia residenziale pubblica).

- Il testo dell'articolo 4, commi 55 e 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 4

*(Interventi in materia di protezione civile, ambiente, foreste, edilizia, pianificazione, viabilità e trasporti)*

(omissis)

55. La lettera a) del comma 3 dell'articolo 65 della legge regionale 75/1982 è sostituita dalla seguente:

«a) per gli utenti il cui reddito non sia superiore a quello corrispondente a 2,5 pensioni minime INPS, il canone annuo viene determinato sulla base delle condizioni oggettive dell'alloggio e della composizione del nucleo familiare, in misura non superiore all'8 per cento del reddito stesso, e comunque nella misura più vantaggiosa per l'utente in riferimento al valore catastale dell'alloggio e alla capacità reddituale dell'interessato;».

56. Le ATER applicano agli alloggi di edilizia sovvenzionata, per il periodo dall'1 gennaio 2004 al 31 dicembre 2004, i canoni

di locazione in vigore al 31 dicembre 2003 e con i criteri previsti dal comma 55, eventualmente incrementati entro i limiti della variazione degli indici ISTAT e con possibilità di procedere a riduzione del canone in caso di consistente peggioramento delle condizioni reddituali dell'assegnatario.

(omissis)

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 6/2003, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### **Art. 7**

##### *(Individuazione di particolari misure di sostegno)*

1. La Regione, attraverso i regolamenti di cui all'articolo 12, determina particolari misure di sostegno per l'accesso all'abitazione da parte di soggetti in condizioni di debolezza sociale o economica tra cui:

- a) anziani;
- b) giovani coppie, con o senza prole, e soggetti singoli con minori a carico;
- c) disabili;
- d) famiglie in stato di bisogno o monoreddito o numerose o con anziani o disabili a carico;
- e) soggetti destinatari di provvedimenti esecutivi di sfratto o di provvedimenti di rilascio emessi da enti pubblici o da organizzazioni assistenziali;
- f) emigrati.

2. Con i medesimi regolamenti la Regione individua misure di sostegno per le iniziative rivolte:

- a) alla ristrutturazione dei centri storici, al recupero e alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, alla ristrutturazione dei borghi e degli edifici rurali con i caratteri distintivi dell'architettura tradizionale così come enucleatasi nelle diverse caratterizzazioni territoriali;
- b) al ripopolamento delle zone rurali e montane;
- c) agli interventi straordinari per l'adeguamento a standard tecnologici, di servizi e di sicurezza;
- d) a porzioni del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di disagio.

*2 bis. Le Aziende territoriali per l'edilizia residenziale possono mettere a disposizione alloggi del proprio patrimonio, anche in deroga alla predisposizione delle graduatorie di edilizia sovvenzionata e/o convenzionata, fino al 10 per cento delle stesse, per la realizzazione di progetti socio-assistenziali previsti dagli strumenti vigenti della programmazione sanitaria, sociale e sociosanitaria.*

#### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 6, commi 28 e 29, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)»), è il seguente:

#### **Art. 6**

##### *(Progettazioni, tutela dell'ambiente e del territorio e interventi nei settori dell'edilizia e dei trasporti)*

(omissis)

28. I vigenti criteri per la formulazione della graduatoria devono essere integrati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 15.

29. La graduatoria di cui al comma 28 conserva validità per un anno a decorrere dalla data di approvazione della medesima.

(omissis)

#### **Note all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 19 novembre 2002, n. 30, come modificato dal presente articolo, è il seguente:



## Art. 2

*(Funzioni della Regione)*

1. La Regione, al fine di conseguire le finalità indicate all'articolo 1:

a) emana atti normativi e di indirizzo, elabora gli strumenti della programmazione energetica, prevedendo l'adozione coordinata di programmi settoriali per la sua attuazione;

b) individua gli interventi che attuano le finalità di cui all'articolo 1, comma 2, e promuove misure per l'efficienza e il risparmio energetico e l'utilizzazione di fonti rinnovabili nelle attività produttive, economiche e urbane;

c) definisce disposizioni per la certificazione energetica degli edifici ed elabora, direttamente o in collaborazione con gli enti nazionali e locali, i programmi di informazione in materia energetica e di formazione degli operatori nel campo della progettazione, installazione, esercizio e controllo degli impianti termici;

d) coordina un sistema informativo regionale, nel quale confluiscono e siano integrati i sistemi informativi di settore, le banche dati, i risultati dei monitoraggi e i bilanci energetici;

e) organizza e razionalizza le procedure di rilascio dei provvedimenti autorizzativi in campo energetico, ambientale e territoriale previsti per la realizzazione dei relativi interventi e per l'esercizio delle attività a essi connesse;

f) *esercita le funzioni relative ai servizi energetici a rete e relativi impianti e depositi quando interessino più province;*

g) disciplina il funzionamento delle piccole reti isolate al fine di svilupparne l'efficienza, l'interconnessione con la rete di trasmissione nazionale e favorire l'utilizzo delle fonti rinnovabili;

h) formula gli indirizzi e coordina l'esercizio delle funzioni spettanti alle Autonomie locali ed esercita tutte le altre funzioni amministrative non riservate alle Autonomie locali stesse ai sensi della presente legge.

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 30/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 3

*(Funzioni delle Province)*

1. Le Province, in conformità con gli indirizzi della programmazione regionale in campo energetico e nel rispetto della normativa di settore, provvedono:

a) all'attuazione di iniziative per la promozione delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, alle funzioni in materia di controllo e di uso razionale di energia;

b) all'individuazione delle aree idonee alla realizzazione di reti di teleriscaldamento e relativi impianti;

c) al controllo degli impianti termici nei comuni con popolazione fino a 40.000 abitanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10);

d) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza uguale o inferiore a 300 megawatt termici, che utilizzano fonti tradizionali e fonti assimilate alle rinnovabili;

e) al rilascio delle autorizzazioni relative all'installazione e all'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano fonti rinnovabili e rifiuti;

f) al rilascio dei provvedimenti, che interessano una sola provincia, relativi a:

1) gruppi elettrogeni;

2) realizzazione di linee elettriche con tensione uguale o inferiore a 150 chilovolt;

3) installazione ed esercizio di impianti e depositi di oli minerali e relativi oleodotti;

4) installazione ed esercizio di impianti e depositi di riempimento e travaso o depositi di gas combustibili;

5) attività di distribuzione e vendita di gas combustibili in bombole e attività di controllo connesse.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1, lettere d), e) ed f), sono rilasciate nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.

2 bis. Ai fini del coordinamento del sistema informativo energetico regionale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), copia delle autorizzazioni di cui al comma 1 è trasmessa alla Direzione centrale competente in materia di energia.

- Il testo dell'articolo 6, comma 5, della legge regionale 30/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 6

*(Piano energetico regionale)*

(omissis)

5. Il PER e i relativi programmi di attuazione sono predisposti dalla Direzione centrale competente in materia di energia, approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione ed emanati con decreto del Presidente della Regione.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 7 della legge regionale 30/2002, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 7

*(Modalità procedurali per l'intesa tra Stato e Regione)*

1. Per la parte regionale l'intesa di cui al comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 110/2002 è espressa dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, assunta su proposta dell'Assessore regionale alla programmazione.

2. La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze dell'istruttoria svolta dalla Direzione centrale competente in materia di energia, che consulta e raccoglie i pareri delle Direzioni regionali e degli altri soggetti, pubblici e privati, di volta in volta interessati.

- Il testo dell'articolo 9 della legge regionale 30/2002, come modificato dall'articolo 7, comma 11, della legge regionale 1/2004, è il seguente:

Art. 9

*(Azioni regionali a favore del sistema produttivo)*

1. Per contribuire alla riduzione dei costi dell'energia la Regione favorisce la stipulazione di accordi con gli operatori del settore, italiani e stranieri, per fornire, con condizioni eque, anche con importazioni dall'estero, energia al sistema produttivo regionale.

2. La Regione promuove la stipulazione di accordi con l'ente competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacità di trasmissione degli elettrodotti, anche transfrontalieri.

3. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica rilasciata nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alle disposizioni statali e regionali previste per l'istituto della conferenza di servizi.

4. L'autorizzazione unica di cui al comma 3 ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e di pubblico interesse e sostituisce autorizzazioni, concessioni o atti di assenso comunque denominati, previsti dalla normativa vigente.

5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, la Regione ovvero la Provincia, per quanto di competenza, ove sia necessario procedere alla selezione tra più soggetti interessati alla medesima capacità d'interconnessione, adottano i seguenti criteri di priorità:

- a) interconnessione a una rete di trasmissione estera;
- b) destinazione dell'energia importata a imprese con unità produttive in regione;
- c) grado di efficienza e di continuità nell'utilizzo di energia da parte dell'impresa richiedente.

6. La Regione può stipulare accordi con le imprese di distribuzione per il conseguimento di obiettivi di risparmio energetico e di efficienza energetica negli usi finali.

7. La Regione promuove la concessione, anche a integrazione di assegnazioni comunitarie o statali, di contributi, cofinanziamenti o altre forme di ingegneria finanziaria, a favore di imprese ed enti economici aventi sede nella regione per lo studio, la progettazione e la realizzazione di impianti di produzione di energia, e in particolare quelli da fonti rinnovabili o di cogenerazione collocati nel territorio regionale.

- La direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 21 luglio 2001, n. L 197.

### Note all'articolo 18

- Il testo dell'articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, come da ultimo modificato dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 7/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 32

##### *(Adozione ed approvazione)*

01. Sono soggetti alle procedure di adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo il PRGC e le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

- a) di adeguamento alle direttive del Piano urbanistico regionale generale o del PTRG;
- b) di introduzione delle modifiche necessarie a seguito della cessazione dell'efficacia dei vincoli di cui all'articolo 36, comma 2;
- c) di contenuto che esorbiti dal limite della flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis);
- c bis) aventi contenuto diverso da quello individuato all'articolo 32 bis.

1. Il progetto di PRGC o di variante allo strumento urbanistico in vigore è adottato dal Consiglio comunale ed è inviato all'Amministrazione regionale che ne dà avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. Il PRGC adottato, subito dopo la pubblicazione dell'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, deve essere depositato presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi. Del deposito viene data notizia con apposito avviso pubblicato nell'Albo comunale e mediante inserzione su almeno un quotidiano locale. Nei Comuni con popolazione inferiore ai diecimila abitanti tale forma di pubblicità può essere sostituita dall'affissione di manifesti.

3. Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal PRGC possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

4. Nei novanta giorni successivi alla data di ricezione della deliberazione esecutiva di cui al comma 1, la Giunta regionale, sentiti il Comitato tecnico regionale, nonché, qualora siano interessati beni vincolati ai sensi del titolo I del decreto legislativo 490/1999, il Ministero per i beni culturali ed ambientali, può comunicare al Comune le proprie riserve vincolanti motivate:

- a) dall'eventuale contrasto fra il piano e le norme vigenti o le indicazioni degli strumenti urbanistici sovraordinati;
- b) dalla necessità della tutela del paesaggio, qualora siano interessati beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, e di quella di complessi storici monumentali ed archeologici, sottoposti al vincolo del titolo I del decreto legislativo 490/1999, secondo le prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali.

5. Nel corso del medesimo periodo, il Comune deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, che fossero previsti dal PRGC adottato, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

6. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, approva il PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, qualora:

- a) non vi sia la necessità di raggiungere le intese di cui al comma 5 o le stesse siano già raggiunte;
- b) non siano state presentate opposizioni ed osservazioni;
- c) non siano state formulate riserve dalla Giunta regionale.

*6 bis. Sino all'approvazione da parte del Consiglio comunale, in ossequio al principio di collaborazione tra enti, la Giunta regionale può segnalare all'Amministrazione comunale eventuali osservazioni nei limiti di cui alle lettere a) e b) del comma 4, che il Comune stesso ha facoltà di recepire.*

7. Qualora siano state formulate riserve dalla Giunta regionale o siano state presentate opposizioni ed osservazioni sul PRGC, il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 4, si pronuncia motivatamente sulle stesse ed approva il PRGC eventualmente modificato in accoglimento di esse, ovvero decide la sua rielaborazione. La riadozione è comunque necessaria quando le modifiche da apportare siano tali da incidere sugli obiettivi e sulle strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), ovvero le intese di cui al comma 5 non siano raggiunte.

8. La deliberazione del Consiglio comunale ed i relativi atti, di cui al comma 7, sono inviati all'Amministrazione regionale. La Giunta regionale ne conferma l'esecutività con apposita deliberazione che viene pubblicata, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

8 bis. Ferma restando la disposizione di cui al comma 9, la Giunta regionale non conferma l'esecutività della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, limitatamente alle parti oggetto di modifiche introdotte a seguito dell'accoglimento di opposizioni e osservazioni che confliggano con gli obiettivi e le strategie di cui all'articolo 30, comma 1, lettera a), nonché per le parti in cui le modifiche introdotte non attengano al superamento delle riserve.

9. Qualora non risultino superate le riserve di cui al comma 4, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentito il Comitato tecnico regionale, entro 60 giorni dal ricevimento della deliberazione del Consiglio comunale di cui al comma 8, con proprio decreto, dispone l'introduzione nel PRGC approvato delle modifiche ritenute indispensabili e ne conferma l'esecutività, ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 7, secondo periodo, ne dispone la rielaborazione. L'avviso del decreto del Presidente della Giunta regionale è pubblicato, per estratto, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

9 bis. Nei procedimenti di cui ai commi 4 e 9 trovano applicazione i capi I e II del titolo I della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7.

## 10. ABROGATO

- Il testo dell'articolo 32 bis della legge regionale 52/1991, come da ultimo modificato dall'articolo 1, commi 4 e 5, della legge regionale 7/2001, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

### Art. 32 bis

#### *(Adozione ed approvazione di varianti)*

1. Sono soggette alle procedure d'adozione ed approvazione stabilite dal presente articolo le varianti allo strumento urbanistico in vigore:

a) aventi contenuto che rispetti il limite di flessibilità definita ed indicata nella relazione di cui all'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis;

b) che prevedono la rettifica della perimetrazione delle zone omogenee B, C, D, G, H ed I entro il limite del 10 per cento delle superfici previste, ferma restando la quantità complessiva delle superfici previste per ogni zona omogenea;

c) aventi ad oggetto le norme di attuazione che prevedono l'incremento dell'indice di edificabilità fondiaria delle zone residenziali B, non superiore al 20 per cento;

d) aventi ad oggetto le norme di attuazione che non attengono all'indice di edificabilità territoriale e fondiaria ed al rapporto di copertura, fermo restando quanto previsto alla lettera c);

e) aventi ad oggetto l'individuazione di nuove aree per opere pubbliche.

2. Il progetto di variante al PRGC segue, ai fini dell'entrata in vigore, le procedure di cui ai commi da 1 a 3 dell'articolo 45.

3. Nei novanta giorni successivi alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, di cui all'articolo 45, comma 2, il Comune, sentito il Ministero per i beni culturali ed ambientali, qualora siano interessati beni vincolati dal titolo I del decreto legislativo 490/1999, deve raggiungere con le Amministrazioni competenti le intese necessarie ai fini degli eventuali mutamenti di destinazione dei beni immobili, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile dello Stato o della Regione, previsti dalla variante adottata, nonché le intese necessarie con gli enti di cui all'articolo 3, comma 2, ai fini di eventuali mutamenti di destinazione di beni immobili rientranti nella competenza degli enti stessi.

4. Il Consiglio comunale, decorso il termine di cui al comma 3, approva la variante al PRGC, con apposita deliberazione da pubblicarsi, per estratto, a cura dell'Amministrazione regionale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con la quale vengono decise le opposizioni ed osservazioni e vengono introdotte le modifiche conseguenti alle prescrizioni del Ministero per i beni culturali ed ambientali e alle intese con gli enti di cui al comma 3, nonché quelle conseguenti al parere del Comitato tecnico regionale, di cui al comma 5.

5. La variante al PRGC, nella quale siano compresi beni e località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui al titolo II del decreto legislativo 490/1999, è sottoposta, successivamente all'adozione, al parere, da esprimersi entro novanta giorni, del Comitato tecnico regionale; il predetto parere ha effetto vincolante limitatamente alle previsioni riguardanti i beni e le località sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497.

6. Il professionista incaricato della redazione della variante al PRGC assevera che la stessa rientra nei limiti di flessibilità previsti dall'articolo 30, comma 5, lettera b), numero 1 bis), o che il contenuto della stessa rientra nei limiti indicati dal comma 1 del presente articolo.

**Note all'articolo 19**

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 20***(Agevolazioni di viaggio per determinate categorie di utenti)*

1. È vietato il rilascio di titoli di viaggio gratuiti, al di fuori delle disposizioni che seguono.

2. Hanno diritto alla libera circolazione:

a) gli operatori in divisa della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Guardia di finanza, dei vigili urbani e ogni altro soggetto individuato da disposizioni statali che usi per esigenze di servizio i trasporti pubblici locali;

b) i dipendenti regionali e provinciali in servizio di vigilanza e di controllo dotati di apposita tessera di servizio;

c) i minori di età, che non superino il metro di altezza.

3. Possono usufruire di titoli di viaggio agevolati, stabiliti periodicamente con apposita deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla viabilità e trasporti, gli utenti con reddito imponibile lordo ai fini dell'IRPEF non superiore a 25.000 euro, appartenenti alle seguenti categorie protette e benemerite:

a) i grandi invalidi civili, di guerra, civili di guerra, per servizio e del lavoro, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;

b) i ciechi di guerra, i ciechi civili, i sordomuti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti, nonché i relativi accompagnatori;

c) gli invalidi di guerra, civili di guerra, per servizio appartenenti alle categorie dalla II alla V incluse, gli invalidi civili e gli invalidi del lavoro con invalidità non inferiore a 2/3, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di poteri di tutela e di rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti;

d) i perseguitati politici italiani antifascisti e razziali, gli ex deportati nei campi nazisti, risultanti tali da certificazioni emesse dalle rispettive associazioni, dotate di potere di tutela e rappresentanza ai sensi delle vigenti norme statali, o dagli organi istituzionali preposti.

*3 bis. Il limite di reddito di cui al comma 3 può essere motivatamente rideterminato con deliberazione della Giunta regionale.*

- Il testo dell'articolo 21 della legge regionale 20/1997, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 21***(Attività di promozione, incentivazione e pubblicizzazione del mezzo di trasporto pubblico)*

1. L'Amministrazione regionale, al fine di promuovere, incentivare e pubblicizzare il mezzo di trasporto pubblico e per una migliore fruizione del servizio da parte dell'utenza provvede a:

a) attivare programmi di promozione attraverso convegni, incontri informativi con le comunità locali, attività di educazione nelle scuole da effettuarsi di concerto con i Provveditorati agli Studi, pubblicazione di periodici o altro materiale informativo utile allo scopo;

b) attuare programmi di incentivazione dei seguenti servizi sperimentali di impatto ambientale contenuto:

1) servizi a chiamata nelle zone a bassa intensità abitativa o per il trasporto di disabili sensoriali e motori, provvedendo in tal caso all'eliminazione delle barriere architettoniche, anche con l'installazione di sistemi a raggi infrarossi per la comunicazione e l'avvicinamento guidato delle persone videolese, ipovedenti e ciechi assoluti;

2) servizi a trazione elettrica e ripristino o rimodulazione di quelli su rotaia per le città capoluogo;

c) adottare un programma di pubblicità integrata che consenta, tra l'altro, di attivare la redazione di un orario regionale dei trasporti.

1 bis. I programmi di cui al comma 1, lettera b), numero 1), possono essere proposti dalle Amministrazioni provinciali con la procedura dei protocolli di intesa di cui all'articolo 10, comma 5, comunque senza maggiori oneri per l'Amministrazione regionale.

2. Le Province e le aziende concessionarie sono tenute a fornire tutti gli elementi utili alla redazione dell'orario regionale.

3. I fondi necessari per gli acquisti di cui al comma 1 sono messi a disposizione del Direttore del Servizio del trasporto pubblico locale o di un funzionario da lui designato, mediante apertura di credito.

4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 milioni, suddivisa in ragione di lire 40 milioni per ciascuno degli anni 1998 e 1999.

#### **Nota all'articolo 20**

- Il testo dell'articolo 20 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come modificato dall'articolo 91, comma 1, della legge regionale 25/1989, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 20

*(Modalità di concessione, erogazione e rendicontazione dei finanziamenti)*

1. I finanziamenti di cui all'articolo 17 vengono concessi ad avvenuta approvazione da parte della Giunta regionale dei singoli programmi pluriennali di investimento.

2. La loro erogazione viene effettuata annualmente, in via anticipata, fino all'intero ammontare del finanziamento concesso per l'anno in corso.

3. Gli enti beneficiari sono tenuti ad utilizzare i finanziamenti *entro il termine massimo del 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di erogazione.*

4. I rendiconti relativi devono essere presentati entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di scadenza del termine di utilizzazione.

5. I rendiconti stessi devono essere corredati dai progetti, debitamente approvati e dotati degli eventuali pareri di rito, delle opere comprese nei programmi pluriennali di investimento.

6. In casi particolari, adeguatamente motivati, la Giunta regionale può autorizzare una proroga del termine di utilizzazione per ulteriori dodici mesi.

*6 bis. Con riferimento ai procedimenti in corso, su istanza motivata degli enti beneficiari da inoltrare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15, il dirigente della struttura che ha concesso il beneficio può fissare un termine di rendicontazione diverso da quello originariamente previsto.*

#### **Nota all'articolo 21**

- Il testo dell'articolo 88 del Trattato che istituisce la Comunità europea è il seguente:

#### Articolo 88

1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale sviluppo o dal funzionamento del mercato comune.

2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni, constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.

Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia, in deroga agli articoli 226 e 227.

A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto, istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato comune, in deroga alle disposizioni dell'articolo 87 o ai regolamenti di cui all'articolo 89, quando circostanze eccezionali giustificano tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.

Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la Commissione delibera.

3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato comune a norma dell'articolo 87, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.

**Nota all'articolo 22**

- Il testo dell'articolo 30 della legge regionale 7 settembre 1990, n. 43, come modificato dall'articolo 18, comma 33, della legge regionale 13/2002, è il seguente:

## Art. 30

*(Regolamento di esecuzione)*

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e sentiti la Commissione tecnico - consultiva di cui all'articolo 23 e la competente Commissione consiliare, emana il regolamento di esecuzione della presente legge, il quale contiene, in particolare:

- a) le disposizioni attuative ed integrative delle procedure di VIA di cui al Capo III;
- b) la normativa tecnica concernente la redazione degli studi di impatto ambientale, i criteri di valutazione dell'impatto medesimo e dei requisiti tecnici degli strumenti informativi di cui all'articolo 28;
- c) l'individuazione delle categorie di opere e la determinazione delle rispettive soglie di cui all'articolo 6;
- d) l'individuazione e la delimitazione delle aree sensibili di cui all'articolo 7.

2. Sulle disposizioni regolamentari di cui al comma 1, lettera c), deve essere altresì sentito il parere delle Commissioni consiliari competenti nella materie alle quali si riferiscono le categorie di opere individuate.

**Note all'articolo 24**

- Il testo dell'articolo 83 della legge regionale 9 settembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 83

*(Commissione regionale per le servitù militari)*

1. È istituita la Commissione regionale per le servitù militari, quale organo consultivo in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio.

2. La Commissione è nominata, con decreto del Presidente della Regione, a seguito della nomina dei rappresentanti regionali nel comitato misto paritetico ai sensi dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1976, n. 898 (Nuova regolamentazione delle servitù militari), come modificato dall'articolo 1 della legge 104/1990, ed è composta:

- a) da un Assessore regionale, designato dal Presidente della Regione, che la presiede;
- b) dai membri regionali effettivi e supplenti del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli Venezia Giulia.

3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del ruolo unico regionale di categoria non inferiore a C. In caso di assenza o impedimento da parte del segretario svolge le funzioni di segreteria un altro dipendente in servizio presso la medesima Direzione centrale.

4. La Commissione esprime parere:

- a) sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno del comitato misto paritetico per le servitù militari;
- b) sulla dismissione e sulle permuta di immobili di proprietà dell'amministrazione della difesa;
- c) sulla stipulazione di protocolli d'intesa fra l'Amministrazione regionale ovvero fra gli enti locali e i Comandi delle Forze Armate di stanza nel Friuli Venezia Giulia.
- d) sulle attività del comitato misto paritetico.

*4 bis. La Commissione e i singoli componenti possono partecipare a convegni, congressi, altre iniziative particolari in materia di servitù militari e di presenza militare sul territorio della regione. Per l'esercizio delle proprie attività, la Commissione può avvalersi degli uffici dell'Amministrazione regionale.*

5. I componenti della Commissione rimangono in carica fino alla nuova nomina del comitato misto paritetico per le servitù militari nel Friuli Venezia Giulia da parte del nuovo Consiglio regionale secondo le procedure di cui all'articolo 3 della legge 898/1976.

6. In caso di assenza del Presidente, la Commissione è presieduta dal componente che, nelle votazioni per la nomina di membro

effettivo in seno al comitato misto paritetico, ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora due o più membri abbiano ottenuto eguale numero di voti presiede il più anziano.

7. La Commissione è convocata dal Presidente e per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei suoi componenti; le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti, ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.

8. La Commissione definisce i criteri di partecipazione al comitato misto paritetico.

9. La Giunta regionale individua, su proposta del Presidente della Commissione, la Direzione centrale presso la quale ha sede la Commissione medesima.

10. Ai componenti della Commissione di cui al comma 2, lettera b), spetta un gettone di presenza oltre all'eventuale trattamento di missione nella misura prevista per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale, secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale).

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 19 aprile 1995, n. 18, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 3

##### *(Individuazione dei comuni beneficiari)*

1. Il Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, approva con decreto l'elenco dei comuni di cui all'articolo 1, predisposto e aggiornato sulla base dei dati forniti dai Comandi territoriali delle Forze Armate operanti sul territorio regionale.

2. Alla determinazione dei criteri di concessione dei contributi o dei finanziamenti di cui all'articolo 6 si provvede con deliberazione della Giunta regionale ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 ed il provvedimento di cui all'articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1992, n. 29, sono adottati entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. All'aggiornamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 si provvede entro il 30 novembre di ogni anno.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 18/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 4

##### *(Presentazione delle domande)*

1. Ai fini della concessione dei contributi e finanziamenti di cui all'articolo 6, i Comuni e le Province presentano alla competente Direzione centrale apposita domanda di contributo corredata della seguente documentazione:

- a) relazione che definisca le opere da realizzarsi, corredata di eventuali elaborati progettuali;
- b) previsione di spesa di massima per singola opera.

2. Le richieste di contributo devono pervenire entro il 31 gennaio di ogni anno e, in via di prima applicazione, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui all'articolo 3, comma 1, sul Bollettino Ufficiale della Regione.

- Il testo dell'articolo 5 della legge regionale 18/1995, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 5

##### *(Individuazione degli interventi ammessi a finanziamento o contributo)*

1. Sulla base delle domande presentate dalle Amministrazioni interessate, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004, individua gli interventi ammessi a finanziamento o contributo sulla base delle priorità stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 2, ed in relazione ai fondi erogati dallo Stato.

2. L'Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come modificato dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004 provvede a comunicare agli Enti interessati l'ammissione a finanziamento o contributo, fissando i termini per la presentazione dei progetti esecutivi.



- Il testo dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6 («Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonché modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 5

*(Modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998)*

(omissis)

2. L'onere derivante dal disposto *di cui ai commi 4 bis e 10* dell'articolo 83 della legge regionale 13/1998, come sostituito dal comma 1, fa carico nella misura di 56.000 euro all'appropriata unità previsionale di base del bilancio regionale e all'appropriato capitolo di spesa del documento tecnico, ove occorra di nuova istituzione, che sono individuati con decreto dell'Assessore alle risorse economiche e finanziarie, sulla base del provvedimento di cui al comma 9 del citato articolo 83 della legge regionale 13/1998, come sostituito dal comma 1; a detto onere, si provvede mediante storno di pari importo dall'unità previsionale di base 52.3.350.1.1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 9809 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

---

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 62

- d'iniziativa della Giunta regionale presentato al Consiglio regionale in data 18 marzo 2004;
- assegnato alla IV Commissione permanente in data 24 marzo 2003;
- esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla IV Commissione permanente nella seduta del 14 aprile 2004 con relazioni, di maggioranza, del consigliere Gherghetta e, di minoranza, dei consiglieri Ritossa, Valenti e Violino;
- esaminato dal Consiglio regionale nel testo proposto dalla IV Commissione, nelle sedute dei giorni 27 e 28 aprile 2004 e approvato a maggioranza con modifiche dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/3911-04 del 14 maggio 2004.

---

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 16.

### **Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Finalità e obiettivi)*

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove la tutela dei diritti e degli interessi, individuali e collettivi, dei cittadini in qualità di consumatori e utenti finali e non professionali di beni e di servizi; promuove, altresì,

la cultura del consumo responsabile, finalizzata alla qualità della vita di consumatori e utenti finali, nel rispetto dell'ambiente e dello sviluppo sostenibile del territorio.

2. La Regione, in conformità alle normative comunitarie, alla legislazione nazionale e nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite, persegue i seguenti obiettivi:

- a) tutela della salute dei consumatori e degli utenti;
- b) tutela degli interessi economici e giuridici dei consumatori e degli utenti, favorendo la correttezza e l'equità dei rapporti contrattuali e promuovendo la soluzione delle controversie presso le sedi di conciliazione; promozione della conoscenza delle banche etiche, del mercato equo e solidale e di analoghe iniziative mutualistiche;
- c) tutela della sicurezza e della qualità dei prodotti e dei servizi, con attenzione anche alla loro fruibilità da parte dei soggetti diversamente abili, e dei processi produttivi, con particolare riguardo alle istanze dello sviluppo sostenibile e alla qualificazione dei prodotti; possibilità di controllo sull'e-commerce;
- d) promozione e attuazione di una politica di contrasto alla pubblicità ingannevole e a prassi commerciali insidiose, abusive o vessatorie, favorendo la corretta informazione, l'educazione e la formazione del consumatore e dell'utente, al fine di consentire autonome e consapevoli scelte e valutazioni nei rapporti con la produzione e la distribuzione dei beni e dei servizi; con riguardo ai prodotti extracomunitari, le valutazioni terranno conto della provenienza, delle condizioni di lavoro applicate dai produttori, dei costi sociali ed ecologici del prodotto;
- e) promozione di una politica di collaborazione fra le associazioni di consumatori e di utenti e le pubbliche amministrazioni, le aziende e gli enti per l'erogazione dei servizi pubblici conformemente a standard di qualità ed efficienza;
- f) promozione e sviluppo dell'associazionismo libero, volontario e democratico fra i consumatori e gli utenti, favorendo l'offerta di servizi e l'accesso ai dati; stimolo all'aggregazione e al coordinamento delle associazioni tra di loro e con organismi analoghi, anche di altre regioni in ambito nazionale ed europeo, e all'adozione di iniziative e progetti coordinati o comuni;
- g) promozione di interventi di educazione alimentare in collaborazione con il mondo della scuola, rivolti sia agli studenti che alle famiglie in un'ottica di prevenzione e tutela della salute.

## Art. 2

### *(Consulta regionale dei consumatori e degli utenti)*

1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, istituisce una Consulta regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominata Consulta.

2. La Consulta è nominata con decreto del Presidente della Regione all'inizio di ogni legislatura regionale e rimane in carica per tutta la durata della stessa. Di essa fanno parte:

- a) l'Assessore regionale competente in materia, o suo delegato, che la presiede;
- b) il dirigente del Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario;
- c) un rappresentante designato da ciascuna delle associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5; la rappresentanza delle associazioni può essere aggiornata annualmente, in conseguenza di eventuali modifiche dell'elenco previste dall'articolo 5;
- d) un rappresentante designato da ciascuna delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura della regione.

3. La Consulta invita alle proprie riunioni un rappresentante designato dall'Associazione regionale di rappresentanza delle cooperative di consumatori del Friuli Venezia Giulia. Possono altresì essere invitati i rappresentanti di enti e organismi che svolgono funzioni di regolamentazione o di normazione del mercato, delle categorie economiche e sociali interessate, delle pubbliche amministrazioni competenti, nonché esperti delle materie trattate.

4. Ai soggetti di cui al comma 2, lettere c) e d), sono corrisposti un'indennità di presenza e un rimborso spese la cui misura è definita, in analogia a quanto previsto per gli organismi simili operanti presso la Regione, con lo stesso decreto di cui al comma 2.

### Art. 3

#### *(Funzionamento della Consulta)*

1. La Consulta, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Vice Presidente fra i rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).

2. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale delle attività produttive e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.

3. La Consulta, entro tre mesi dalla prima seduta, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il suo funzionamento.

### Art. 4

#### *(Funzioni della Consulta)*

1. La Consulta svolge le seguenti funzioni:

- a) favorisce la soluzione stragiudiziale delle vertenze promuovendo l'attuazione e la fruizione degli istituti previsti dall'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura); persegue il coordinamento e l'uniformità delle procedure di conciliazione presso gli enti camerali;
- b) propone alla Giunta regionale iniziative a tutela di interessi collettivi o diffusi avanti alle autorità garanti o di vigilanza, anche regionali, nazionali o europee;
- c) formula proposte e promuove l'effettuazione di indagini, studi, ricerche e iniziative finalizzate al perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9 e degli enti camerali, oppure di centri e istituti specializzati, preferibilmente pubblici, mediante la stipula di apposite convenzioni con la Regione;
- d) dispone indagini sull'andamento dei prezzi, dei prodotti e delle tariffe, preferibilmente avvalendosi dell'Osservatorio dei prezzi e dei consumi di cui al successivo articolo 9, e formula proposte per politiche antinflattive;
- e) esprime pareri su atti di programmazione, progetti di legge o di regolamenti e su tutte le altre questioni che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
- f) esprime pareri sui criteri per la concessione dei contributi di cui all'articolo 6 alle associazioni dei consumatori, favorendo le programmazioni pluriennali e il coordinamento delle iniziative;
- g) può stabilire rapporti di collaborazione con analoghi organismi regionali, nazionali e dell'Unione europea.

### Art. 5

#### *(Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale)*

1. Presso la Direzione centrale delle attività produttive è istituito l'elenco regionale delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale.

2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso, da comprovare con la presentazione di domanda e di idonea documentazione, dei seguenti requisiti:

- a) avvenuta costituzione, per atto pubblico o per scrittura privata autenticata, da almeno due anni e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fini di lucro;

- b) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente, con l'indicazione delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
- c) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul territorio di almeno tre province della regione, con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti di ciascuna di esse, da certificare con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà resa dal legale rappresentante dell'associazione con le modalità di cui all'articolo 47, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa);
- d) svolgimento documentato di un'attività continuativa nell'ambito della regione nei due anni precedenti;
- e) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, anche ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima, o conseguita alla commissione di delitto doloso per il quale sia stata irrogata una pena detentiva superiore a sei mesi, salva la riabilitazione, e non rivestire i medesimi rappresentanti la qualifica di imprenditori o di amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori in cui opera l'associazione;
- f) elaborazione di un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tenuta dei libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative.

3. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e ogni connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione.

4. L'iscrizione nell'elenco è disposta con decreto del dirigente regionale competente entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della domanda completa di tutta la documentazione richiesta.

5. Il dirigente regionale competente provvede, entro il 31 gennaio di ogni anno, all'aggiornamento dell'elenco delle associazioni e al controllo della sussistenza dei requisiti previsti per l'iscrizione.

6. La perdita anche di uno solo dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco o la violazione del divieto di cui al comma 3 comportano la cancellazione dallo stesso.

## Art. 6

### *(Programmazione degli interventi)*

1. La Giunta regionale, previo parere della Consulta, approva entro il 30 settembre di ogni anno gli indirizzi per definire le priorità di intervento e i criteri per la scelta delle iniziative da realizzare nell'anno successivo, nonché per la concessione dei contributi da assegnare alle associazioni dei consumatori e degli utenti, al fine di perseguire gli obiettivi di cui all'articolo 1.

2. Le associazioni iscritte nell'elenco di cui all'articolo 5 presentano alla Giunta regionale, entro il 30 novembre di ogni anno, le iniziative che intendono realizzare nell'anno successivo, corredate del relativo preventivo di spesa, nonché le domande per ottenere contributi a sostegno della propria funzionalità e organizzazione. Nella presentazione o nelle domande va segnalato se siano stati richiesti o ottenuti per le medesime finalità altri contributi presso enti pubblici.

3. Entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio annuale di previsione la Giunta regionale, in base agli indirizzi di cui al comma 1 e alle domande e iniziative pervenute ai sensi del comma 2, approva un programma annuale nel quale sono fissati l'elenco delle iniziative ammesse ai finanziamenti, le relative quote di finanziamento e i contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

4. Il programma di cui al comma 3 si articola in tre parti:

- a) iniziative che la Giunta intende realizzare direttamente;
- b) iniziative che la Giunta intende realizzare tramite le associazioni dei consumatori e degli utenti;
- c) elenco dei contributi da erogare per la funzionalità delle associazioni.

5. L'ammontare dei contributi assegnati ai sensi del comma 4, lettera c), non può eccedere il 30 per cento dei fondi disponibili annualmente per il finanziamento degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge.

#### Art. 7

##### *(Programmi di informazione e di educazione)*

1. Al fine di realizzare l'informazione dei consumatori e degli utenti, la Giunta regionale promuove la più ampia collaborazione degli organi di stampa e radiotelevisivi.

2. Per l'attività di formazione dei consumatori e degli utenti la Giunta regionale, d'intesa con le autorità scolastiche, predispone programmi di educazione al consumo, di educazione alimentare, avendo riguardo anche alle tematiche relative ai prodotti biologici locali, e di educazione sanitaria per gli studenti e il personale docente.

3. La Giunta dedica una sezione tematica sui contenuti, sugli istituti, sui contributi e sulle iniziative più significative della presente legge sul sito web della Regione.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta regionale e la Consulta presentano al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta in base al programma di cui all'articolo 6, comma 3. Delle relazioni è data la più ampia diffusione.

#### Art. 8

##### *(Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali)*

1. Per lo svolgimento della sua attività la Consulta può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.

#### Art. 9

##### *(Osservatorio dei prezzi e dei consumi)*

1. Presso la Direzione delle attività produttive viene attivato l'Osservatorio dei prezzi e dei consumi. L'attività dell'Osservatorio, svolta dal Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario, consiste in particolare nel:

- a) condurre indagini sull'andamento dei prezzi e dei consumi in generale;
- b) condurre indagini sull'andamento, sugli sviluppi e sulla struttura dei consumi alimentari;
- c) effettuare verifiche sulla qualità dei servizi e prove comparate sulla composizione dei prodotti, sugli standard qualitativi, sui loro prezzi e portare a conoscenza dei consumatori i risultati di tali ricerche;
- d) controllare la corretta etichettatura e pubblicità dei prodotti;
- e) esaminare la provenienza dei prodotti, il tipo di tecnologia impiegata (circa un alto o basso consumo energetico), le materie impiegate (riciclate o di primo impiego), le sostanze inquinanti prodotte durante la fabbricazione, quelle che saranno prodotte dallo smaltimento, le condizioni di lavoro in cui sono stati ottenuti.

2. I programmi di attività dell'Osservatorio terranno conto delle proposte formulate dalla Consulta.

3. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la Direzione delle attività produttive può avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei Centri di Assistenza Tecnica per il commercio e l'artigianato, nonché dell'ISTAT per il tramite del Servizio regionale della statistica, o di altri enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.

4. L'Osservatorio trasmette le risultanze delle indagini di cui al presente articolo al Tavolo regionale di concertazione.

#### Art. 10

*(Abrogazione)*

1. È abrogato l'articolo 118 (Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13; sono fatti salvi gli impegni di spesa assunti sulla base della predetta norma.

#### Art. 11

*(Disposizioni finanziarie)*

1. Per le finalità di cui agli articoli 1, 6, comma 4, lettera a), e 9 è autorizzata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.360.1.499 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, alla funzione obiettivo n. 3 - programma 3.3 - rubrica n. 360 - spese correnti - con la denominazione «Spese dirette per la tutela dei consumatori e degli utenti», con riferimento al capitolo 7000 (1.1.162.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione «Spese dirette per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti».

2. Per le finalità di cui agli articoli 1 e 6, comma 4, lettere b) e c), è autorizzata la spesa complessiva 117.313,96 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per l'anno 2004 e di 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 3.3.360.1.65 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, la cui denominazione è modificata in «Trasferimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti», con riferimento al capitolo 7003 (1.1.142.2.10.32) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 360 - Servizio per il sostegno e la promozione dei comparti del commercio e del terziario - con la denominazione «Finanziamenti e contributi per l'attuazione di interventi finalizzati alla tutela dei consumatori e degli utenti».

3. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 4, è autorizzata l'ulteriore spesa di 10.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 52.3.360.1.476 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9810 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, il cui stanziamento è elevato di pari importo per l'anno 2004.

4. All'onere complessivo di 172.313,96 euro derivante dai commi 1, 2 e 3, si provvede per 63.843,02 euro per l'anno 2004 mediante prelevamento dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio 2004, con riferimento al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita 99 del prospetto D2 allegato al documento tecnico) e per 36.156,98 euro per ciascuno degli anni 2004, 2005 e 2006 mediante storno dall'unità previsionale di base 3.3.360.1.65, con riferimento al capitolo 9050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendo revocata la relativa autorizzazione di spesa in relazione al disposto di cui all'articolo 10, comma 1.

5. Per gli anni successivi l'entità della spesa sarà stabilita con la legge finanziaria.

#### Art. 12

*(Norma transitoria)*

1. In prima applicazione la Consulta è costituita entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 maggio 2004

ILLY

**NOTE****Avvertenza**

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

**Nota all'articolo 4**

- Il testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, è il seguente:

**Art. 2***(Attribuzioni)*

1. Le camere di commercio svolgono, nell'ambito della circoscrizione territoriale di competenza, funzioni di supporto e di promozione degli interessi generali delle imprese nonché, fatte salve le competenze attribuite dalla Costituzione e dalle leggi dello Stato alle amministrazioni statali e alle regioni, funzioni nelle materie amministrative ed economiche relative al sistema delle imprese. Le camere di commercio esercitano inoltre le funzioni ad esse delegate dallo Stato e dalle regioni, nonché quelle derivanti da convenzioni internazionali.

2. Per il raggiungimento dei propri scopi le camere di commercio promuovono, realizzano e gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società. Possono inoltre costituire aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato.

3. Per la realizzazione di interventi a favore del sistema delle imprese e dell'economia le camere di commercio e le loro unioni possono partecipare agli accordi di programma ai sensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

4. Le camere di commercio, singolarmente o in forma associata, possono tra l'altro:

a) promuovere la costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per la risoluzione delle controversie tra imprese e tra imprese e consumatori ed utenti;

b) predisporre e promuovere contratti-tipo tra imprese, loro associazioni e associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti;

c) promuovere forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti.

5. Le camere di commercio possono costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio. Possono altresì promuovere l'azione per la repressione della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile.

6. Le camere di commercio possono formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alle regioni e agli enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese della circoscrizione territoriale di competenza .

**Note all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è il seguente:

**Art. 47***(Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà)*

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

- Il testo dell'articolo 444 del codice di procedura penale è il seguente:

Art. 444

*(Applicazione della pena su richiesta)*

1. L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indicata, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

1 bis. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3 bis e 3 quater, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria.

2. Se vi è il consenso anche della parte che non ha formulato la richiesta e non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento a norma dell'articolo 129, il giudice, sulla base degli atti, se ritiene corrette la qualificazione giuridica del fatto, l'applicazione e la comparazione delle circostanze prospettate dalle parti, nonché congrua la pena indicata, ne dispone con sentenza l'applicazione enunciando nel dispositivo che vi è stata la richiesta delle parti [c.p.p. 445]. Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l'imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell'articolo 75, comma 3.

3. La parte, nel formulare la richiesta, può subordinarne l'efficacia, alla concessione della sospensione condizionale della pena [c.p. 163]. In questo caso il giudice, se ritiene che la sospensione condizionale non può essere concessa, rigetta la richiesta.

**Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 118 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

Art. 118

*(Disposizioni in materia di tutela dei consumatori e degli utenti)*

1. In attesa di un'organica disciplina regionale di recepimento della normativa comunitaria e della legislazione nazionale in materia di tutela dei consumatori e degli utenti, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare le seguenti iniziative:

a) stabilire entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale alla sanità, le modalità ed i costi con cui i servizi delle Aziende per i Servizi sanitari abilitati ad effettuare analisi biotossicologiche, chimiche e fisiche, eseguono le stesse su richiesta di associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti;

b) erogare contributi, fino ad un massimo del 60 per cento della spesa ritenuta ammissibile, alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente.

2. Possono beneficiare dei provvedimenti di cui al comma 1 le associazioni dei consumatori e degli utenti che rispondano ai seguenti requisiti:

a) siano costituite per atto pubblico, da almeno tre anni, con statuto che sancisca un ordinamento interno a base democratica e preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori ed utenti, senza fini di lucro;

b) tengano un elenco, aggiornato annualmente, con le indicazioni delle quote versate direttamente all'associazione per gli scopi statutari;

c) abbiano un bilancio annuale delle entrate e delle uscite e tengano i libri contabili conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non lucrative;

d) comprovino e documentino la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratta per almeno due anni;

e) siano costituite almeno a livello regionale e siano presenti, con proprie strutture, in almeno due province della regione;



f) i loro rappresentanti legali non abbiano subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione stessa.

3. Le domande relative ai contributi di cui al comma 1, lettera b), devono essere presentate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, dagli interessati alla Direzione regionale del commercio e turismo, corredate di un programma di attività. Le modalità relative alla presentazione delle domande per gli esercizi finanziari 1999 e 2000, saranno disciplinate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare entro i 60 giorni successivi all'approvazione del bilancio triennale 1999-2001 e della legge finanziaria regionale per l'anno 1999.

4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 8140 (1.1.162.2.10.25) che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, alla Rubrica 30 - programma 0.5.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - con la denominazione «Contributi alle associazioni per la tutela dei consumatori e degli utenti per la realizzazione di programmi e di progetti di attività per l'informazione, l'educazione, la formazione, l'assistenza e la tutela del cittadino, in termini individuali e collettivi, in quanto consumatore ed utente» e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1998. Al relativo onere si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall'apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 del precitato stato di previsione della spesa (partita n. 701 dell'elenco n. 7 allegato ai bilanci predetti).

---

## LAVORI PREPARATORI

Proposta di legge n. 54

- Presentata dai consiglieri Bolzan, Monai, Bassa Poropat, Battellino, De Angelis, Disetti, Dolenc, Gerolin, Lupieri, Metz, Petris, Pupulin, Santin, Zorzini in data 19 febbraio 2004;
- Assegnata alla II Commissione permanente in data 24 febbraio 2004;
- Esaminata dalla II Commissione permanente nelle sedute del 24 marzo 2004, 8 aprile 2004 e 22 aprile 2004;
- Approvata, a maggioranza, con modifiche, dalla II Commissione permanente nella seduta del 22 aprile 2004 con relazione di maggioranza del consigliere Bolzan e di minoranza del consigliere Ciani;
- Esaminata dal Consiglio regionale nella seduta dell'11 maggio 2004 e approvata a maggioranza, con modifiche, nella seduta stessa;
- trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4066-04 del 20 maggio 2004.

---

LEGGE REGIONALE 24 maggio 2004, n. 17.

**Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.**

IL CONSIGLIO REGIONALE

ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

promulga

la seguente legge:

Art. 1

*(Progetto di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia)*

1. Allo scopo di salvaguardare e promuovere l'identità visiva della Regione, favorendo nei confronti della collettività un'identificazione unitaria e diretta dell'Ente regionale, è autorizzato il finanziamento di un pro-

getto per la realizzazione di un sistema di immagine coordinata e uniforme della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

2. Il progetto di cui al comma 1 ha ad oggetto, in particolare, i seguenti obiettivi:

- a) la progettazione di un sistema completo e articolato di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- b) la realizzazione di una linea grafica per tutti i mezzi e gli strumenti di comunicazione mediante la predisposizione del relativo manuale di immagine coordinata.

3. Nella progettazione e realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia devono essere rispettati lo stile, la forma e le proporzioni dello stemma concesso alla Regione con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul BUR 8 febbraio 1968, n. 193.

4. Competente alla realizzazione del progetto è la Direzione generale della Presidenza della Regione in quanto titolare delle competenze in materia di comunicazione.

5. Le modalità di realizzazione del sistema di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.

6. Con successivo regolamento è disciplinato l'uso del manuale di immagine coordinata della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

## Art. 2

*(Norme in materia di rispetto del patto di stabilità)*

1. Le concessioni e le erogazioni di incentivi regionali previsti dalle varie leggi di intervento sono disposte avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento.

2. L'ammontare stabilito in proposito da leggi e regolamenti si intende quale limite massimo raggiungibile anche in più soluzioni.

3. Per l'attuazione di quanto disposto dal presente articolo la Giunta regionale è autorizzata a emanare apposite direttive.

## Art. 3

*(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 12/2003  
concernente l'acquisto di beni e servizi)*

1. Alla lettera c) del comma 2 dell'articolo 4 (Acquisto di beni e servizi) della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) le parole «sia di importo non superiore a 200.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «sia di importo non inferiore a 10.001 euro e non superiore a 200.000 euro»;
- b) è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 10.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall'esperimento della gara ufficiale.».

## Art. 4

*(Ristrutturazione del debito finanziario e rinegoziazione di mutui)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere alla ristrutturazione totale o parziale del debito finanziario e degli strumenti derivati al fine di ridurre gli oneri finanziari prospettici o gestire il rischio di tasso con strumenti finanziari di copertura.

2. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata, al fine di conseguire delle economie di bilancio, a

rinegoziare i mutui già contratti prevedendo l'applicazione di diverse condizioni per la determinazione del tasso di interesse, ovvero a procedere all'estinzione anticipata dei mutui già contratti in funzione dell'emissione di prestiti obbligazionari per importo del residuo debito nonché delle penali di estinzione anticipata.

## Art. 5

### *(Modifiche alla legge regionale 47/1996 in materia di riduzione del prezzo dei carburanti alla pompa)*

1. Al comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47 (Disposizioni per l'attuazione della normativa nazionale in materia di riduzione del prezzo alla pompa dei carburanti per autotrazione nel territorio regionale e per l'applicazione della Carta del cittadino nei vari settori istituzionali), sono soppresse le parole «, per le apparecchiature self service.».

2. Il comma 2 dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Le Camere di commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 3, o entro il primo giorno successivo non festivo, all'Amministrazione regionale e ai soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sotto la propria responsabilità l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.».

3. All'articolo 10 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 01 è sostituito dal seguente:

«01. Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte dei soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati al comma 1, lettere a) e b).»;

b) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione, relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge, ai seguenti soggetti:

a) i soggetti titolati al rimborso dai quali proviene il rifornimento di carburante;

b) i titolari di plurime autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, nei casi in cui non sussistono convenzioni di fornitura del prodotto con una compagnia petrolifera.»;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltrano all'Amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 2 bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento di cui all'allegato B), punto 3).»;

d) il comma 3 bis è sostituito dal seguente:

«3 bis. Almeno due volte all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dal comma 5 dell'articolo 13, effettua opportune verifiche a campione presso ognuno dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso di cui al comma 1, lettere a) e b), atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'articolo 11. Detta documentazione deve essere conservata dai soggetti ammessi ad accedere alla richiesta di rimborso per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.».

4. All'articolo 11 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a verificare la congruità con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo dagli stessi praticate ai sensi della presente legge.»;

b) il comma 2 bis è sostituito dal seguente:

«2 bis. Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di carburanti per autotrazione effettuati nel territorio regionale, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comunicano mensilmente all'Amministrazione regionale i volumi di carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse scadenze temporali l'Amministrazione regionale comunica ai predetti soggetti le quantità di carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.».

5. All'articolo 16 della legge regionale 47/1996 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il gestore che richieda ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che non effettuino i controlli previsti dall'articolo 11, comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 520 euro a 1.550 euro; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che richiedano all'Amministrazione regionale i rimborsi di cui all'articolo 10 in relazione a consumi per i quali non sussiste la documentazione prevista dall'allegato B), punto 4), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.»;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b).».

6. In relazione al disposto di cui ai commi 01 e 1 dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, come rispettivamente sostituiti dalle lettere a) e b) del comma 3, nell'unità previsionale di base 16.1.250.1.634 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 la denominazione del capitolo 920 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, è sostituita dalla seguente «Rimborso ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 47/1996 come sostituito dall'articolo 5, comma 3, lettera b), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 17, delle somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione relative alle riduzioni di prezzo praticate alla pompa».

## Art. 6

### *(Modifiche alla legge regionale 3/2002 concernenti la Fondazione Carlo Di Giulian di Arba)*

1. All'articolo 8 (Interventi nei settori produttivi) della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), come modificato dalla legge regionale 13/2002, sono apportate le seguenti modifiche:

a) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione.

4. Per la concessione del contributo la Fondazione presenta specifica domanda alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, Servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.»;

b) i commi 5, 6 e 7 sono abrogati.

2. Gli oneri derivanti dall'articolo 8, comma 3, della legge regionale 3/2002, come sostituito dal comma 1, lettera a), continuano a fare carico sull'unità previsionale di base 1.3.370.2.1296 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è modificata in «Contributo straordinario anticipato alla Fondazione Carlo Di Giulian di Arba a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione».

#### Art. 7

##### *(Disposizioni in materia di patrimonio immobiliare)*

1. Gli immobili di cui all'articolo 65 (Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie), comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9, per i quali non si siano potute espletare le procedure di vendita previste dall'articolo medesimo, possono essere venduti agli attuali occupanti che ne facciano richiesta entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e che risultino in regola con il pagamento dei canoni.

2. Gli immobili di cui al comma 1 non occupati sono posti in vendita sul libero mercato.

3. All'articolo 7, comma 36, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole «edifici adibiti» sono sostituite dalle seguenti: «beni immobili anche adibiti».

#### Art. 8

##### *(Cessione di opere immobiliari realizzate su beni del demanio idrico in seguito agli eventi sismici del 1976)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 33 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 (Disposizioni relative al riassetto organizzativo e funzionale in materia di difesa del suolo e di demanio idrico) e successive modifiche, le aree del demanio idrico regionale definitivamente asservite ai programmi di ricostruzione delle zone terremotate sono sdemanializzate, limitatamente alle porzioni strettamente necessarie, avuto riguardo a quanto disposto dall'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 (Ricostruzione delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia e della regione Veneto colpite dal terremoto nel 1976).

2. Previa costituzione di una servitù pubblica a salvaguardia della funzionalità idraulica, le aree di cui al comma 1 sono trasferite in proprietà ai Comuni territorialmente competenti, a loro richiesta, insieme alle unità immobiliari o alle opere pubbliche realizzate sulle stesse in base alle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate.

3. Il trasferimento dei predetti immobili è disposto con decreto del Direttore centrale del patrimonio e dei servizi generali che costituisce, unitamente al relativo verbale di consegna, titolo per le intavolazioni, le trascrizioni immobiliari e le vulture catastali dei beni trasferiti.

#### Art. 9

##### *(Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste)*

1. Ai fini della nomina del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, la Provincia di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia e la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Trieste individuano tre nominativi di esperti di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale. Tali nominativi sono comunicati, tre mesi prima della scadenza del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, al Presidente della Regione il quale, con atto mo-

tivato, può chiedere ai succitati Enti di comunicare, entro trenta giorni dalla richiesta, la candidatura di ulteriori tre soggetti al fine di effettuare la nomina. Ricevute le proposte, il Presidente della Regione promuove, in attuazione del principio di leale cooperazione, le procedure per l'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

2. Qualora nei termini di cui al comma 1 non pervenga alcuna designazione, il Presidente della Regione, previa intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nomina comunque il Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste tra personalità che risultano esperte e di massima e comprovata qualificazione professionale nei settori dell'economia, dei trasporti e portuale.

3. La revoca del mandato del Presidente dell'Autorità Portuale di Trieste, lo scioglimento del comitato portuale e le eventuali nomine commissariali sono disposte con decreto del Presidente della Regione d'intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale).

4. In fase di prima applicazione, la comunicazione dei nominativi di cui al comma 1 avviene entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 10

*(Modifiche all'articolo 16 bis della legge regionale 54/1983 concernente l'anticipazione della buonuscita ai dipendenti regionali)*

1. All'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 (Modificazioni ed integrazioni alle disposizioni concernenti lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale regionale), come inserito dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 44/1988, il comma 4 è sostituito dal seguente:

«4. L'anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.».

#### Art. 11

*(Modifiche alla legge regionale 18/1996 concernenti l'accesso al ruolo unico regionale e il conferimento dell'incarico di Direttore centrale)*

1. Al comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18 (Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla legge 23 ottobre 1992, n. 421), come sostituito dall'articolo 8, comma 5, della legge regionale 20/2002, le parole «mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante».

2. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 6, della legge regionale 20/2002, le parole «mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante».

3. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 7, della legge regionale 20/2002, le parole «ovvero mediante pubblico concorso per esami o» sono sostituite dalle seguenti: «o mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante».

4. Al comma 1 dell'articolo 18 della legge regionale 18/1996, come sostituito dall'articolo 8, comma 8, della legge regionale 20/2002, dopo le parole «liste di collocamento» sono inserite le seguenti: «ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami».

5. Al comma 3 dell'articolo 47 bis della legge regionale 18/1996, dopo le parole «Enti di diritto pubblico» sono inserite le seguenti: «, enti o associazioni di diritto privato».

## Art. 12

*(Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 53/1981 concernente il rimborso delle spese per la difesa in giudizio)*

1. All'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione e altresì nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.»;

b) al comma 2, dopo le parole «passata in giudicato,» sono inserite le seguenti: «di condanna o equiparata».

2. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche al personale regionale di categoria non dirigenziale qualora la relativa disciplina non sia definita in sede di contrattazione collettiva.

3. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.

4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a far carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;

b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.

## Art. 13

*(Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti)*

1. La Regione mette a disposizione della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unità, con oneri a carico della Regione medesima.

2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.

3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
- b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
- c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

#### Art. 14

##### *(Contratti di lavoro a tempo determinato)*

1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell'articolo 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, può essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:

- a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
- b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
- c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
- d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.

#### Art. 15

##### *(Modifiche alla legge regionale 2/2001 concernenti l'incarico di Direttore dell'AReRaN)*

1. I commi 15 e 16 dell'articolo 1 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli enti locali e organizzazione dell'AReRaN) della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2, come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 20/2002, sono sostituiti dai seguenti:

«15. L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito, per un periodo massimo di tre anni rinnovabile, con contratto di lavoro di diritto privato a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.

16. Il trattamento economico del Direttore dell'Agenzia è determinato dalla Giunta regionale con riferimento a quello spettante al direttore di Servizio presso la Regione; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.».

2. Gli oneri derivanti dal comma 16 dell'articolo 1 della legge regionale 2/2001, come sostituito dal comma 1, continuano a far carico sull'unità previsionale di base 52.2.280.1.658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 590 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.



## Art. 16

*(Indennità al personale distaccato presso la Commissione europea o altre istituzioni europee)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere al personale del ruolo unico regionale distaccato in qualità di esperto nazionale, presso la Commissione europea o altre istituzioni dell'Unione europea, un'indennità mensile pari alla differenza tra l'indennità percepita dall'Ente presso il quale è distaccato e quella di servizio all'estero corrisposta, per la medesima categoria e posizione economica, al personale di ruolo dell'Ufficio di collegamento di Bruxelles di cui all'articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000).

2. Gli oneri derivanti dal comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 52.2.280.1.651 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 553 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

## Art. 17

*(Norme in materia di autonomie locali)*

1. L'articolo 26 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), è abrogato.

2. All'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19 (Riordino del sistema delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza nella Regione Friuli Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.».

3. Al comma 4 dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75 (Disciplina delle nomine di competenza regionale in enti ed istituti pubblici) le parole «e all'Assessore regionale per le autonomie locali» sono soppresse.

4. La denominazione «polizia comunale» contenuta nella legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60 (Norme in materia di uniformi, distintivi di appartenenza e di grado, mezzi di trasporto e strumenti operativi degli addetti ai Corpi e ai Servizi di polizia comunale nella regione Friuli-Venezia Giulia), è sostituita dalla seguente: «polizia municipale».

5. Dopo il comma 4 dell'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15 (Norme per la tutela della promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e minoritarie), è aggiunto il seguente:

«4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.».

6. L'articolo 2 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22 (Provvidenze a favore delle Associazioni di Enti locali), come modificato dall'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20/1979, è sostituito dal seguente:

## «Art. 2

1. Le Associazioni di cui all'articolo 1, per ottenere le assegnazioni, sono tenute a presentare, entro il 31 marzo di ogni anno, alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, insieme alla domanda, la copia dello Statuto e l'elenco analitico della documentazione giustificativa delle spese sostenute l'anno precedente, accompagnato da una relazione illustrativa dell'attività svolta nel medesimo anno e dall'indicazione del totale delle entrate versate dagli associati.».

7. L'articolo 3 della legge regionale 22/1976 è sostituito dal seguente:

## «Art. 3

1. Le provvidenze di cui all'articolo 1 sono assegnate in relazione alla disponibilità dei fondi stanziati nell'apposito capitolo di bilancio in misura pari alle spese correnti, sostenute l'anno precedente l'assegnazione, per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Associazioni, quali esse risultano dalla documentazione giustificativa di cui all'articolo 2. Qualora lo stanziamento di bilancio non sia sufficiente, le assegnazioni verranno ridotte in misura proporzionale.

2. L'assegnazione forfetaria disposta a favore di ciascuna Associazione verrà liquidata in unica soluzione.».

8. L'articolo 4 della legge regionale 22/1976 è abrogato.

9. Le modifiche di cui ai commi 6, 7 e 8 si applicano per le domande presentate dall'anno 2004. Per il medesimo esercizio finanziario le domande d'assegnazione devono essere presentate, corredate dei prescritti documenti, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge e le assegnazioni saranno determinate tenendo conto di quanto già impegnato e liquidato nell'anno 2003, relativamente alle spese dell'anno 2003.

10. Dopo la lettera g) del comma 46 dell'articolo 3 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), è aggiunta la seguente:

«g bis) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Certificatori Enti locali, Club dei Revisori, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia.».

11. Al comma 10 dell'articolo 2 (Trasferimenti al sistema delle autonomie locali) della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assestamento del bilancio 2003), le parole «30 novembre 2003» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2004».

12. All'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21 (Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 19 è sostituito dal seguente:

«19. Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.»;

b) il comma 20 è abrogato.

13. In relazione alle procedure di assunzione del personale, gli enti locali, previa intesa da stipularsi antecedentemente alla formazione di proprie graduatorie concorsuali, possono ricoprire i posti disponibili, nei limiti della propria dotazione organica, utilizzando gli idonei delle graduatorie di pubblici concorsi approvate da altre amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale, purché sia rispettato l'obbligo di scorrimento delle graduatorie e sussista la corrispondenza di categoria e profilo professionale. I candidati collocati nelle graduatorie non subiscono alcun pregiudizio qualora non accettino l'assunzione presso un'amministrazione diversa da quella che ha bandito il concorso.

## Art. 18

*(Modifica all'articolo 7 della legge regionale 1/2004 concernente interventi a favore dei corregionali all'estero)*

1. Al comma 9 dell'articolo 7 della legge regionale 1/2004 le parole «30 giugno 2004» sono sostituite dalle seguenti: «31 ottobre 2004».

## Art. 19

*(Modifiche alla legge regionale 23/1990 concernente la Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna)*

1. All'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23 (Istituzione di una Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati. Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predispone idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.»;

d) il comma 8 è sostituito dal seguente:

«8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.».

2. Dopo l'articolo 3 della legge regionale 23/1990 è inserito il seguente:

«Art. 3 bis

*(Struttura di supporto)*

1. La Commissione si avvale di una struttura posta alla dipendenza funzionale della Presidente della Commissione, costituita con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, che ne determina anche la relativa dotazione organica.

2. Il conferimento dell'incarico di responsabile della struttura individuata ai sensi del comma 1 viene deliberato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

3. L'assegnazione del personale ha luogo da parte della Giunta regionale, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, nell'ambito del ruolo unico del personale regionale. Qualora si tratti di personale regionale dipendente dalla Segreteria generale del Consiglio regionale, il provvedimento di assegnazione è adottato dall'Ufficio di Presidenza, compatibilmente con le esigenze di servizio degli uffici consiliari.

4. Nell'organizzazione dell'Ufficio va tenuto conto delle esigenze della minoranza slovena di potersi esprimere nella propria lingua.

5. Qualora la Commissione ravvisi l'esigenza del suo funzionamento anche in forma decentrata, può avvalersi delle strutture e dei mezzi messi a disposizione dall'Amministrazione regionale.».

3. Il comma 5 dell'articolo 4 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

«5. La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.».

4. L'articolo 5 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

*(Insediamento della Commissione)*

1. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di costituzione della Commissione sul Bollettino Ufficiale della Regione, convoca la Commissione e procede al suo insediamento.».

5. All'articolo 6 della legge regionale 23/1990 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.»;

b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

«1 bis. L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.»;

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle commissarie e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria si considera decaduta.»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.

5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.

5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter.»;

e) i commi 6 e 7 sono abrogati.

6. L'articolo 7 della legge regionale 23/1990 è sostituito dal seguente:

«Art. 7

*(Trattamento economico)*

1. Alla Presidente della Commissione spetta un'indennità mensile, non cumulabile con il gettone di presenza, nella misura dell'80 per cento dell'indennità di funzione dei Presidenti di Commissione permanente del Consiglio regionale.

2. Alle altre commissarie spetta un gettone di presenza in misura di 100 euro lordi per ogni seduta della Commissione.

3. Il compenso di cui al comma 2 è aggiornato annualmente dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

4. Alla Presidente e alle commissarie che risiedono in comune diverso da quello in cui si svolgono le riunioni della Commissione spetta il trattamento di missione con le modalità e nella misura previste per i dipendenti regionali della categoria dirigenziale.

5. Per la partecipazione a incontri, convegni o seminari nonché per l'effettuazione di sopralluoghi connessi con l'attività di verifica dei progetti di azione positiva finanziati dalla Regione, in località diverse dal comune ove ha sede la Commissione, alla Presidente e alle commissarie da lei delegate spetta il trattamento di missione di cui al comma 4.».

7. Gli oneri derivanti dal funzionamento e dall'attività della Commissione regionale per le pari opportunità fanno carico al bilancio del Consiglio regionale a partire dall'1 gennaio 2005.

8. Gli oneri derivanti dai commi 2 e 3 dell'articolo 3 della legge regionale 23/1990 come rispettivamente sostituiti dalle lettere b) e c) del comma 1 e quelli derivanti dai commi 1, 2, 4 e 5 dell'articolo 7 della legge regionale 23/1990, come sostituito dal comma 6, fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

## Art. 20

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 24 maggio 2004

ILLY

---

## NOTE

### Avvertenza

Il testo delle note qui pubblicate è stato redatto ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 maggio 1991, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 85, comma 1, della legge regionale 30/1992, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio.

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

### Nota all'articolo 1

- Il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1967, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia dell'8 febbraio 1968, n. 193, reca: «Concessione alla Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia di uno stemma e di un gonfalone».

### Nota all'articolo 3

- Il testo dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 4

*(Acquisto di beni e servizi)*

1. Nell'ambito dell'ordinamento regionale i contratti di fornitura di beni e i contratti di appalto di servizi di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario stipulati dall'Amministrazione regionale, dagli enti locali, dagli enti regionali, dagli enti pubblici non economici e dagli organismi di diritto pubblico sono disciplinati dalle disposizioni del presente articolo.

2. I contratti di cui al comma 1 sono stipulati con contraenti scelti mediante procedure aperte o ristrette. Possono essere stipulati con contraenti scelti mediante procedura negoziata esclusivamente:

a) nei casi ammessi alla normativa comunitaria e dalla normativa interna di recepimento;

b) qualora ricorrano le circostanze previste dall'articolo 41 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato);

c) per i servizi e per le forniture di beni il cui valore stimato *sia di importo inferiore a 10.001 euro e non superiore a 200.000 euro al netto dell'IVA*, previo esperimento di gara ufficiosa tra un numero di imprese non inferiori a cinque. *Per i servizi e le forniture di beni il cui valore stimato sia di importo inferiore a 10.000 euro al netto di IVA, si prescinde dall'esperimento della gara ufficiosa.*

3. Il ricorso alla procedura negoziata deve essere motivato. Alle procedure è invitato un congruo numero di soggetti, tale da garantire una concorrenza effettiva e comunque non inferiore a tre, salvi i casi di cui al comma 2, lettera c), e il caso di privativa industriale, ovvero di beni e servizi che una sola impresa può fornire con i requisiti tecnici e il grado di perfezione richiesti.

(omissis)

**Note all'articolo 5**

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 12 novembre 1996, n. 47, come da ultimo modificato dall'articolo 6 della legge regionale 9/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 6

*(Modalità di erogazione)*

1. Per l'acquisto dei carburanti per autotrazione a prezzo ridotto il beneficiario è tenuto a consegnare al gestore del punto vendita, dotato di un POS, l'identificativo relativo al mezzo per il quale è stato rilasciato.

2. Il gestore è tenuto a verificare che il mezzo sul quale viene effettuato il rifornimento sia quello risultante dall'identificativo. La verifica può essere effettuata anche mediante l'ausilio di apparati visivi ed elettronici, nonché di dispositivi atti a controllare informaticamente la corrispondenza fra il veicolo rifornito e i dati della tessera utilizzata.

3. Effettuato il rifornimento il gestore è tenuto immediatamente a rilevare tramite il POS il quantitativo di litri erogati e contestualmente memorizzati dall'apparecchio sull'identificativo ed a rilasciare al beneficiario lo scontrino emesso dal POS, con le modalità ed i contenuti indicati nell'allegato B), punto 3).

4. Il beneficiario è tenuto a verificare la corrispondenza del quantitativo di litri erogati con quanto riportato nello scontrino del POS.

5. Le operazioni descritte nei commi 2 e 3 a cura del gestore possono essere validamente effettuate anche da addetti alla vendita dei carburanti per autotrazione muniti di POS preposti dal gestore del punto vendita.

6. Il gestore è tenuto a dare idonea evidenza al pubblico dei prezzi praticati, che devono essere debitamente riportati nei POS.

6 bis. L'Amministrazione regionale procede alla rilevazione dei prezzi praticati alla pompa da ogni impianto nel territorio regionale, dando periodicamente massima diffusione delle relative elaborazioni, anche mediante il sito INTERNET regionale.

6 ter. La mancata evidenza al pubblico dei prezzi praticati o l'applicazione di prezzi diversi rispetto a quelli esposti comporta in capo al gestore dell'impianto l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

6 quater. Per le finalità indicate al comma 6 bis, le Camere di Commercio forniscono giornalmente alla Regione, per il tramite del sistema informatico regionale, le informazioni relative ai prezzi dei carburanti per autotrazione applicati dai gestori e i relativi quantitativi venduti, ivi comprese le vendite degli eventuali contingenti di benzine e di gasolio per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dalla legge 17/1992.

- Il testo dell'articolo 8 della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 8 della legge regionale 9/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 8

*(Delega di funzioni alle Camere di Commercio)*

1. Alle Camere di Commercio sono delegate le funzioni relative:

- a) al rilascio degli identificativi e dei contrassegni nautici, nonché delle autorizzazioni e relative variazioni, sospensioni o revoche;
- b) agli adempimenti relativi alle rilevazioni e ai controlli sui consumi di carburante per autotrazione, sia a prezzo ridotto che a prezzo pieno e a quelli relativi agli eventuali contingenti di carburante per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni e integrazioni, e all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 gennaio 1992, n. 17;
- c) agli adempimenti relativi all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui agli articoli 15 e 15 bis;
- d) al recupero nei confronti dei beneficiari delle somme relative alle riduzioni di prezzo indebitamente usufruite;
- e) all'aggiornamento della banca dati nei tempi e con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.

1 bis. Gli identificativi sono acquisiti dalle Camere di Commercio in via unitaria, mentre i contrassegni nautici sono acquisiti dall'Amministrazione regionale e forniti alle Camere di Commercio per il successivo rilascio ai beneficiari.

2. *Le Camere di commercio, nell'ambito dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, forniscono mensilmente, entro i termini stabiliti dalla convenzione stipulata ai sensi del comma 3, o entro il primo giorno successivo non festivo, all'Amministrazione regionale e ai soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sotto la propria responsabilità l'attestazione riguardante la regolarità dei consumi con riferimento ai beneficiari ai quali hanno rilasciato l'autorizzazione unitamente alle eventuali segnalazioni delle anomalie rilevate e delle misure intraprese.*

2 bis. L'attestazione di cui al comma 2, riferita ai consumi effettuati nel mese precedente, certifica nei confronti dell'Amministrazione regionale l'avvenuta effettuazione dei controlli demandati, anche ai fini della legittimità dei rimborsi di cui all'articolo 10.

3. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale stipula delle convenzioni con le Camere di Commercio in cui vengono definite, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento dell'attività delegata.

4. Per le finalità del presente articolo possono essere utilizzati il software, gli identificativi ed i POS esistenti e funzionali all'erogazione dei contingenti di carburanti per autotrazione a prezzo agevolato nelle zone di confine di cui alla legge 1 dicembre 1948, n. 1438, e successive modificazioni ed integrazioni, ed all'articolo 6 del decreto legge 22 novembre 1991, n. 369, convertito con modificazioni nella legge 22 gennaio 1992, n. 17, previa verifica della rispondenza dei medesimi alle specifiche tecniche di cui all'allegato A), e definizione dei rapporti finanziari con le Camere di Commercio competenti nelle convenzioni di cui al comma 3.

5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese relative alla realizzazione e alla gestione della banca dati per l'attuazione della presente legge.

6. Ai sensi del comma 1, le Camere di Commercio, giornalmente, sono tenute a comunicare all'Amministrazione regionale i dati relativi alle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 9 sulle quantità dei carburanti per autotrazione vendute il giorno precedente. Le comunicazioni devono avvenire, di norma, in via informatica, con le modalità stabilite nella convenzione di cui al comma 3.

6 bis. L'Amministrazione regionale emana opportune direttive ai fini dell'applicazione della presente legge e del coordinamento dell'attività delle Camere di Commercio al fine di garantire parità di trattamento tra i beneficiari ed i gestori degli impianti, in relazione all'applicazione delle sanzioni amministrative di loro competenza.

- Il testo dell'articolo 10 della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 10

*(Rimborsi attinenti alle riduzioni di prezzo)*

01. *Le riduzioni di prezzo praticate sono rimborsate ai gestori degli impianti presso i quali sono installati i POS da parte dei soggetti titolati a chiedere il rimborso, quali specificati al comma 1, lettere a) e b).*

1. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare le somme anticipate ai gestori dei punti vendita di carburanti per autotrazione, relative alle riduzioni di prezzo alla pompa praticate ai sensi della presente legge, ai seguenti soggetti:*

- a) *i soggetti titolati al rimborso dai quali proviene il rifornimento di carburante;*
- b) *i titolari di plurime autorizzazioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8, nei casi in cui non sussistono convenzioni di fornitura del prodotto con una compagnia petrolifera.*

2. Per l'ottenimento dei rimborsi di cui al comma 1, i soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), inoltrano all'Amministrazione regionale apposita richiesta relativa alle riduzioni di prezzo praticate sui consumi per i quali sussiste l'attestazione di regolarità rilasciata dalle Camere di commercio ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 2 bis, e per i quali risulta loro regolarmente presentata da parte dei gestori degli impianti la documentazione di cui all'allegato B), punto 4). Detta documentazione può essere sostituita, in casi eccezionali, dagli scontrini emessi dal POS all'atto di ogni rifornimento di cui all'allegato B), punto 3).

3. I rimborsi sono effettuati di norma entro il mese successivo a quello in cui sono state presentate le istanze di rimborso.

3 bis. Almeno due volte all'anno il Servizio per la gestione delle benzine a prezzo ridotto, nell'ambito dell'attività di vigilanza prevista dal comma 5 dell'articolo 13, effettua opportune verifiche a campione presso ognuno dei soggetti ammessi alla richiesta di rimborso di cui al comma 1, lettere a) e b), atte ad accertare che a fronte delle richieste di rimborso presentate sussista la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), munita della dichiarazione dei gestori degli impianti prevista dal comma 2 dell'articolo 11. Detta documentazione deve essere conservata dai soggetti ammessi ad accedere alla richiesta di rimborso per un periodo non inferiore a due anni a decorrere dalla data delle relative richieste di rimborso.

4. Per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 possono essere autorizzate aperture di credito a favore di un funzionario delegato, con qualifica non inferiore a funzionario, anche in deroga ai limiti di importo previsti dalla normativa vigente.

5. Gli ordini di accreditamento emessi ai sensi del comma 4, rimasti in tutto o in parte inestinti alla chiusura dell'esercizio, possono essere trasportati interamente o per la parte inestinta all'esercizio successivo, su richiesta del funzionario delegato.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 («Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative»), è il seguente:

## Art. 2

### *(Disposizioni per liberalizzare la distribuzione dei carburanti sulla rete ordinaria)*

1. L'installazione e l'esercizio degli impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati impianti, sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione rilasciata dal Comune secondo le modalità di cui alla presente legge e del Piano di programmazione e razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 4.

2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è subordinata alla verifica della conformità alle prescrizioni urbanistiche e fiscali, a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale, stradale, la tutela dei beni storici e artistici e alle norme di indirizzo programmatico della Regione.

3. L'autorizzazione è altresì subordinata al rispetto delle prescrizioni di prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, e successive modifiche e integrazioni.

4. Il richiedente trasmette al Comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla normativa richiamata ai commi 2 e 3 e dal Piano di cui all'articolo 4, e di una perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, iscritto al relativo albo professionale, attestanti il rispetto delle prescrizioni e delle norme di cui al comma 2.

5. Trascorsi novanta giorni dal ricevimento degli atti da parte del Comune, la domanda si considera accolta se il diniego non è comunicato al richiedente.

6. Il Comune, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato dal Comune medesimo.

7. Contemporaneamente all'avvio del procedimento conseguente alla domanda di autorizzazione, il Comune dà avvio al procedimento per il rilascio delle concessioni edilizie di cui all'articolo 82 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, fermo restando che, in deroga al comma 5 dello stesso articolo 82, il termine entro cui l'organo competente al rilascio deve notificare l'avviso contenente la data in cui la concessione edilizia può essere ritirata, nonché la determinazione del contributo da versare, attinente all'incidenza delle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione, decorre dall'accoglimento della domanda.

8. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al Comune, alla Regione e all'Ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni.

9. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in autorizzazioni.

10. I soggetti già titolari di concessione di impianto in esercizio o legittimamente sospesi, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire l'attività, dandone comunicazione al Comune, alla Regione e al competente Ufficio tecnico di finanza, fino alla verifica di idoneità tecnica di cui all'articolo 10, commi 1 e 3, e successivamente qualora gli impianti siano risultati compatibili con le norme in vigore, o in caso contrario siano stati presentati i programmi di chiusura obbligatoria, di cui all'articolo 11, commi 1 e 2, e comunque per il tempo necessario all'esecuzione dei programmi, fermo restando il disposto di cui all'articolo 11, comma 6.



11. Le verifiche sull'idoneità tecnica dell'impianto ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate al momento del collaudo e sono successivamente ripetute ad ogni scadenza del termine di quindici anni.

12. L'attività dell'impianto può essere sospesa, dandone comunicazione al Comune, dal titolare dell'autorizzazione per cause di forza maggiore o tali da determinare un'oggettiva impossibilità di funzionamento dello stesso ovvero anche dal gestore dell'impianto nei casi di un suo legittimo e comprovato impedimento.

13. Il trasferimento dell'impianto in altra sede dello stesso Comune può essere autorizzato solo nei casi di effettiva e comprovata necessità quali l'incompatibilità tra impianto e territorio sopravvenuta successivamente alle verifiche di cui all'articolo 10, ovvero alla scadenza dei termini previsti dal medesimo articolo 10.

14. Salvo che non siano pendenti ricorsi in sede giurisdizionale o amministrativa, l'autorizzazione decade di diritto se entro due anni dal suo rilascio o dalla maturazione del silenzio assenso il nuovo impianto o il potenziamento non sono attivati.

15. L'autorizzazione è revocata per motivi di pubblico interesse e negli altri casi previsti dalla disciplina regionale e statale.

- Il testo dell'allegato B), punti 3) e 4), della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 24 della legge regionale 11/2000, e modificato dall'articolo 14 della legge regionale 9/2002, è il seguente:

#### ALLEGATO B)

(omissis)

3) Dati da registrare per ogni rifornimento a prezzo ridotto.

1. Il gestore dell'impianto digita sul POS i seguenti dati:

- a) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
- b) litri erogati (fino a due decimali) o corrispondente importo a prezzo ridotto.

2. Il POS memorizza, oltre ai dati sopra indicati, anche i seguenti:

- a) data e ora;
- b) codice dell'identificativo;
- c) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico.

3. Nell'identificativo sono trasferiti dal POS i seguenti dati:

- a) data e ora;
- b) codice del POS;
- c) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
- d) litri del rifornimento.

4. Il POS emette uno scontrino contenente i seguenti dati:

- 1) data e ora;
- 2) estremi identificativi del punto vendita;
- 3) codice del POS;
- 4) codice dell'autorizzazione;
- 5) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;
- 6) litri del rifornimento;
- 7) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
- 8) prezzo al litro praticato;
- 9) riduzione di prezzo al litro;
- 10) importo da pagare.

4) Dati da riportare nella stampa riepilogativa delle operazioni effettuate nella giornata ai fini dei rimborsi delle riduzioni di prezzo praticate.

- a) codice del POS che ha effettuato la registrazione;
- b) per ogni rifornimento:
  - 1) data e ora;
  - 2) codice dell'autorizzazione;
  - 3) targa del veicolo o sigla assegnata all'unità da diporto risultante dal contrassegno nautico;
  - 4) tipo di carburante oggetto del rifornimento (benzina/gasolio);
  - 5) litri;
  - 6) importo;
- c) totalizzazione per fascia delle riduzioni di prezzo operate.

- Il testo dell'articolo 11 della legge regionale 47/1996, come da ultimo modificato dall'articolo 11 della legge regionale 9/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 11

*(Adempimenti)*

1. *I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), sono tenuti a verificare la congruità con le proprie scritture contabili della documentazione presentata dai gestori degli impianti di carburante ai fini del rimborso delle riduzioni di prezzo degli stessi praticate ai sensi della presente legge.*

2. Il rimborso può essere effettuato dai soggetti di cui al comma 1 e riconosciuto ai fini dell'articolo 10 dall'Amministrazione regionale solamente se la documentazione di cui all'allegato B), punto 4), riporta l'espressa dichiarazione del gestore che i carburanti a prezzo ridotto sono stati erogati effettivamente ai mezzi per i quali sono stati rilasciati gli identificativi.

2 bis. *Al fine di consentire il monitoraggio sui consumi di carburanti per autotrazione effettuati nel territorio regionale, i soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), comunicano mensilmente all'Amministrazione regionale i volumi di carburanti per autotrazione consegnati ad ogni punto vendita; con le stesse cadenze temporali l'Amministrazione regionale comunica ai predetti soggetti le quantità di carburanti per autotrazione vendute dagli stessi punti vendita.*

- Il testo dell'articolo 16 della legge regionale 47/1996, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 11/2000, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 16

*(Sanzioni amministrative a carico dei gestori degli impianti e delle Compagnie petrolifere)*

1. *Il gestore che richieda ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), rimborsi relativi a riduzioni di prezzo non praticate effettivamente è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a trenta volte il rimborso impropriamente richiesto.*

2. *I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che non effettuino i controlli previsti dall'articolo 11, comma 1, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 520 euro a 1.550 euro; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.*

3. *I soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b), che richiedano all'Amministrazione regionale i rimborsi di cui all'articolo 10 in relazione a consumi per i quali non sussiste la documentazione prevista dall'allegato B), punto 4), sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da venti a quaranta volte i rimborsi indebitamente richiesti; in caso di recidiva, la sanzione pecuniaria viene raddoppiata nei suoi limiti minimi e massimi.*

4. *Le somme relative alle riduzioni di prezzo non effettivamente praticate, di cui al comma 1, e per le quali è stato disposto il rimborso da parte dell'Amministrazione regionale, vengono recuperate, con la maggiorazione degli interessi calcolati al tasso legale vigente al momento delle erogazioni a titolo di rimborso, mediante compensazione sui successivi rimborsi ai soggetti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b).*

5. L'Amministrazione regionale provvede all'applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi da 1 a 3.

**Nota all'articolo 6**

- Il testo dell'articolo 8, commi da 3 a 8, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2002)»), come modificato dall'articolo 11, comma 11, della legge regionale 13/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 8

*(Interventi nei settori produttivi)*

(omissis)

3. *L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Carlo De Giulian di Arba un contributo straordinario anticipato a sostegno degli oneri per il personale dipendente e per le spese ordinarie di gestione.*

4. *Per la concessione del contributo la Fondazione presenta specifica domanda alla Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, Servizio per la finanza locale, corredata di bilancio consultivo chiuso alla data di presentazione della domanda e di bilancio preventivo dell'esercizio in corso alla data di presentazione della domanda.*

5. *ABROGATO*

6. *ABROGATO*

7. *ABROGATO*

8. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di 50.000 euro, suddivisa in ragione di 25.000 euro per ciascuno degli anni 2002 e 2003 a carico dell'unità previsionale di base 10.1.43.2.1295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 5279 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

**Note all'articolo 7**

- Il testo di cui all'articolo 65, comma 1, della legge regionale 20 aprile 1999, n. 9 («Disposizioni varie in materia di competenza regionale»), come modificato dall'articolo 15, comma 1, della legge regionale 13/2000, è il seguente:

## Art. 65

*(Alloggi di proprietà regionale destinati a particolari categorie)*

1. Per la razionalizzazione e lo snellimento dell'azione amministrativa anche attraverso la dismissione del patrimonio immobiliare acquisito o realizzato in virtù di speciali disposizioni statali o regionali a favore di particolari categorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare, agli attuali occupanti, gli alloggi facenti parte dei complessi immobiliari già appartenenti al patrimonio dello Stato e trasferiti alla Regione ai sensi dell'articolo 1, lettera b), del DPR 31 ottobre 1967, n. 1401, nonché gli alloggi di proprietà regionale concessi per le finalità di cui alla legge regionale 20 gennaio 1971, n. 2, e gli alloggi non di servizio concessi ai soggetti di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 2/1971.

(omissis)

- Il testo di cui all'articolo 7, comma da 35 a 40, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2004)»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 7

*(Interventi in materia di relazioni esterne e attività istituzionali e promozionali, di agevolazioni sui carburanti, di spesa interna dell'amministrazione regionale, di oneri finanziari, nonché disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione e di regolazione contabile)*

(omissis)

35. Ai fini della razionalizzazione e del riordino degli uffici, anche a seguito della ristrutturazione dell'apparato amministrativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare un progetto straordinario di riorganizzazione delle sedi istituzionali della Regione, nella logica della concentrazione ma mantenendo la presenza e l'attività amministrativa nelle diverse aree della regione, e con l'obiet-

tivo di ottimizzare la funzionalità operativa e i costi di gestione, purché ciò non ingeneri maggiori costi diretti e indiretti nell'interesse dell'utenza. Per tale finalità è altresì prioritaria la individuazione e la realizzazione di una unica sede della Amministrazione regionale in Pordenone.

36. Per le finalità di cui al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad alienare *beni immobili anche adibiti* a sede di uffici e ad acquistare nuovi edifici da destinare a tale funzione, anche mediante operazioni di permuta, ovvero di acquisto di partecipazioni totalitarie in società il cui patrimonio comprenda il bene o i beni immobili di interesse ai fini del progetto.

37. Le operazioni di cui al comma 36 possono essere attuate anche attraverso la società «Gestione immobili Friuli-Venezia Giulia SpA», ovvero una società da costituire con partecipazione totalitaria della Regione. Per tale finalità l'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una società di capitali, finalizzata all'acquisto e all'amministrazione di beni immobili da destinare a sede degli uffici regionali, e a parteciparvi in misura totalitaria con capitale iniziale non inferiore a 150.000 euro.

38. La Giunta regionale approva il progetto di cui al comma 35 con apposita deliberazione, adottata su proposta dell'Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali.

39. Per le finalità di cui al comma 36 è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.270.2.678 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1494 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, in corrispondenza alla previsione dell'articolo 1, comma 1, tabella A1, in relazione al disposto di cui al citato comma 36, dell'entrata di pari importo sull'unità previsionale di base 4.1.560 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci precitati, con riferimento al capitolo 1299 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

40. Per le finalità di cui al comma 37 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2004, a carico dell'unità previsionale di base 52.3.270.2.680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 1525 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.

(omissis)

#### **Note all'articolo 8**

- Il testo dell'articolo 33 della legge regionale 3 luglio 2002, n. 16, è il seguente:

Art. 33

*(Norme di tutela)*

1. È consentita la sdemanializzazione di aree del demanio idrico regionale esclusivamente nei casi in cui le stesse abbiano definitivamente perso ogni funzione idraulica e non possano in alcun modo essere riutilizzate per finalità di tipo idraulico.

2. Le aree del demanio idrico di nuova formazione, ai sensi dell'articolo 942 e seguenti del codice civile, non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

3. I progetti di sistemazione e di regimazione dei corsi d'acqua, o aventi comunque a oggetto la realizzazione di manufatti lungo i corsi d'acqua, devono in ogni caso rispettare i principi di conservazione e salvaguardia delle aree del demanio idrico regionale.

4. Gli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica subregionale e ogni altro piano o progetto che comporti ripercussioni sull'assetto territoriale devono essere corredati della planimetria delle aree demaniali ricadenti nel territorio di competenza.

- Il testo dell'articolo 1, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, è il seguente:

Art. 1

(omissis)

Con legge regionale saranno anche determinate le modalità degli interventi e delle iniziative nonché le procedure relative, ove occorra anche in deroga alle norme vigenti, ivi comprese quelle sulla contabilità generale dello Stato, fermo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

(omissis)

#### **Nota all'articolo 9**

- Il testo dell'articolo 7 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come modificato dal decreto legge 457/1997, convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 30/1998, è il seguente:

## Art. 7

*(Organi dell'autorità portuale)*

1. Sono organi dell'autorità portuale:

- a) il presidente;
- b) il comitato portuale;
- c) il segretariato generale;
- d) il collegio dei revisori dei conti.

2. Gli emolumenti del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nonché i gettoni di presenza dei componenti del comitato portuale, sono a carico del bilancio dell'autorità e vengono determinati dal comitato entro i limiti massimi stabiliti, per ciascuna delle categorie e classi di cui all'articolo 4, con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione vengono disposti la revoca del mandato del presidente e lo scioglimento del comitato portuale qualora:

- a) decorso il termine di cui all'articolo 9, comma 3, lettera a), il piano operativo triennale non sia approvato nel successivo termine di trenta giorni;
- b) ABROGATA
- c) il conto consuntivo evidenzia un disavanzo.

4. Con il decreto di cui al comma 3, il Ministro dei trasporti e della navigazione nomina altresì un commissario che esercita, per un periodo massimo di sei mesi, le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Nel caso di cui al comma 3, lettera c), il commissario deve comunque adottare, entro sessanta giorni dalla nomina, un piano di risanamento. A tal fine il commissario può imporre oneri aggiuntivi a carico delle merci sbarcate e imbarcate nel porto.

**Nota all'articolo 10**

- Il testo dell'articolo 16 bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54, come inserito dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 44/1988, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 16 bis

1. L'anticipazione della buonuscita di cui all'articolo 16 può essere concessa per le seguenti finalità:

- a) spese per terapie e/o interventi straordinari di carattere sanitario da sostenere per sé o per i familiari conviventi;
- b) acquisizione della prima casa di abitazione per sé, per i figli conviventi o in comproprietà con il coniuge o con i figli conviventi;
- c) lavori di ristrutturazione o comunque di miglioramento funzionale dell'abitazione di proprietà del richiedente, del coniuge o dei figli conviventi, o di quella in locazione;
- d) spese di arredamento dell'abitazione, nonché spese per contratti di locazione e/trasloco;
- e) matrimonio;
- f) nascite, riconoscimento di figli naturali, dichiarazione giudiziale di paternità o maternità, ovvero adozione;
- g) estinzione di mutui fondiari o edilizi;
- h) oneri da sostenere in unica soluzione per riscatti e ricongiunzione a fini previdenziali;
- i) risarcimento da responsabilità civile per danni provocati dal dipendente, anche se conseguenti a reato, purché né doloso, né preterintenzionale, ovvero risarcimento per danni provocati da familiari conviventi ed a carico del dipendente stesso;
- l) pagamento di imposte di successione.

2. Nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 16, secondo comma, verrà specificata la documentazione relativa agli interventi di cui al comma 1. Per le finalità di cui alle lettere e) ed f) del comma 1, la documentazione da produrre è riferita esclusivamente al verificarsi dell'evento.

3. L'anticipazione della buonuscita è cumulabile con altre provvidenze statali e/o regionali finalizzate allo stesso intervento per il quale viene richiesta l'anticipazione medesima.

4. *L'anticipazione della buonuscita è concessa per tutte le finalità di cui al comma 1, sia per gli interventi da effettuare e per gli eventi non ancora verificatisi, sia per gli interventi già effettuati e per gli eventi verificatisi, purché la relativa domanda sia presentata entro due anni dal verificarsi dell'evento o dell'intervento.*

#### Note all'articolo 11

- Il testo degli articoli 15, 16, 17 e 18 della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come sostituiti dall'articolo 8, commi 5, 6, 7, e 8, della legge regionale 20/2002, e modificati dal presente articolo, sono i seguenti:

#### Art. 15

*(Accesso alla categoria D)*

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria D si accede *mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione* cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di laurea richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

#### Art. 16

*(Accesso alla categoria C)*

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria C si accede *mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione* cui possono partecipare candidati in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado richiesto in relazione al profilo professionale di accesso.

2. All'accesso alla categoria C, profilo professionale di maresciallo, possono partecipare dipendenti regionali in servizio nella categoria B, profilo professionale di guardia, nonché candidati esterni che, fermo restando il titolo di studio di cui al comma 1, abbiano acquisito almeno dieci anni di comprovata esperienza nel Corpo forestale dello Stato o in corpi forestali di altre Regioni o Province autonome in una qualifica o livello e con una professionalità equiparabili alla categoria B, profilo professionale di guardia.

#### Art. 17

*(Accesso alla categoria B)*

1. Fermo restando il disposto di cui all'articolo 12 e quanto previsto dall'articolo 18 bis in ordine alle procedure selettive per la progressione verticale interna, alla categoria B si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento *o mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami ovvero mediante pubblico concorso per esami e successivo corso di formazione*; è richiesto, quale titolo di studio, il diploma di istruzione secondaria di primo grado, fermi restando gli eventuali ulteriori requisiti prescritti per specifiche professionalità.

#### Art. 18

*(Accesso alla categoria A)*

1. Alla categoria A si accede mediante avviamento a selezione degli iscritti nelle liste di collocamento *ovvero mediante pubblico concorso per esami o per titoli ed esami*; è richiesto, quale titolo di studio, l'assolvimento della scuola dell'obbligo.

- Il testo dell'articolo 47 bis, commi 1, 2 e 3, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18, come da ultimo modificato dall'articolo 13, comma 1 della legge regionale 4/2004, modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 47 bis

*(Conferimento dell'incarico di Direttore centrale)*

1. L'incarico di Direttore centrale, di Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Ragioniere generale, di Avvocato della Regione, di Direttore regionale della programmazione, di Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale, di Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, di Vice Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale, di Vice Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Ragioniere generale è conferito, con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato, dalla Giunta regionale, dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con riferimento all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale e di Vice Segretario generale del Consiglio regionale ovvero,

con riferimento al Capo di Gabinetto della Presidenza della Giunta regionale e al Capo di Gabinetto della Presidenza del Consiglio regionale, su designazione nominativa, rispettivamente, del Presidente della Regione e del Presidente del Consiglio regionale.

2. L'incarico è conferito a personale del ruolo unico regionale in possesso del diploma di laurea e di un'anzianità di almeno cinque anni nella categoria dirigenziale, tenuto conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, anche in relazione alle competenze attribuite alle singole strutture, nonché delle attitudini e delle capacità professionali del singolo dirigente anche in relazione all'attività svolta e agli incarichi in precedenza conferitigli nell'ambito dell'Amministrazione regionale. Il conferimento dell'incarico determina il collocamento in aspettativa senza assegni per tutta la durata dell'incarico stesso; il servizio prestato in forza del contratto a tempo determinato è utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza, nonché dell'anzianità di servizio.

3. L'incarico può altresì essere conferito a soggetti esterni all'Amministrazione regionale in possesso del diploma di laurea e di esperienza professionale almeno quinquennale, adeguata alle funzioni da svolgere, maturata, in qualifiche dirigenziali, presso Amministrazioni pubbliche, Enti di diritto pubblico, *enti o associazioni di diritto privato* o Aziende pubbliche o private ovvero acquisita nelle libere professioni, con regolare iscrizione ai relativi albi. Per i soggetti provenienti dal settore pubblico, il conferimento dell'incarico è subordinato alla loro collocazione in aspettativa o fuori ruolo da parte dell'Ente di appartenenza, secondo il relativo ordinamento.

(omissis)

### Nota all'articolo 12

- Il testo dell'articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituito dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 31/1997, modificato dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 13/1998, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 151

1. *In caso di instaurazione di giudizio di qualsiasi tipo a carico di componenti della Giunta regionale, di organi collegiali di enti regionali o di soggetti esterni incaricati di funzioni regionali o inseriti in organismi regionali per attività svolte nell'esercizio delle rispettive funzioni istituzionali, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio, previo parere di conformità da parte dell'Ordine degli avvocati territorialmente competente, con l'esclusione dei casi in cui il giudizio o una sua fase si concluda con sentenza o decreto di condanna o pronuncia equiparata; il rimborso non è tuttavia ammesso nei casi in cui il giudizio si concluda con una sentenza dichiarativa di estinzione del reato per prescrizione e altresì nei casi riguardanti la definizione dei procedimenti con il patteggiamento della pena.*

2. In caso di successiva decisione giurisdizionale, passata in giudicato, *di condanna o equiparata* modificativa del giudizio di carenza di responsabilità, la Regione ripete le spese legali rimborsate a carico dello stesso soggetto interessato.

2 bis. In caso di lavori d'urgenza e in economia svolti direttamente dal personale regionale, in ordine all'attività di progettazione, di sicurezza e di direzione dei lavori, la Regione provvede a rimborsare le spese sostenute per la difesa in giudizio del soggetto interessato nel caso in cui il giudizio medesimo si concluda con esclusione di responsabilità per dolo o per colpa grave.

### Note all'articolo 13

- Il testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 125/2003, è il seguente:

#### Art. 32

1. È istituita la sezione di controllo della regione Friuli-Venezia Giulia con sede in Trieste.

2. La sezione di cui al comma 1 è composta da un presidente di sezione e da quattro magistrati della Corte dei conti, due dei quali nominati ai sensi del comma seguente.

3. Alla nomina di due consiglieri, rientranti nel contingente previsto dall'articolo 7 del testo unico approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, provvede il Consiglio dei Ministri, su indicazione del Presidente della regione, da formulare con le modalità di cui all'articolo 44 dello statuto della regione.

4. I due posti di consigliere di cui al precedente comma 3, aggiuntivi rispetto alla tabella B prevista dalla legge 20 dicembre 1961, n. 1345, rendono indisponibili un corrispondente numero di posti nella qualifica iniziale della carriera di magistratura della Corte dei conti .

- Il testo dell'articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 («Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate»), è il seguente:

## Art. 127

*(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali)*

1. In attuazione della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 e dell'articolo 1 della legge regionale 3/1998, e nell'ottica di una razionalizzazione degli apparati amministrativi e di un accrescimento dell'efficacia e dell'efficienza degli apparati medesimi, è istituito il comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli-Venezia Giulia, di cui fanno parte i dipendenti del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale, degli Enti regionali, delle Province, dei Comuni, delle Comunità montane e degli altri Enti locali.

2. I contratti collettivi regionali del personale facente parte del comparto unico di cui al comma 1 vengono stipulati con le procedure previste dalla legge.

3. Al personale del comparto unico di cui al comma 1, suddiviso in area dirigenziale e non dirigenziale, si applicano discipline omogenee in ordine allo stato giuridico.

4. L'ordinamento del personale degli Enti locali è disciplinato, analogamente a quello del personale della Regione, dalla legge regionale e dai contratti collettivi regionali nel rispetto dei principi generali del rapporto di pubblico impiego.

**Note all'articolo 14**

- Il testo dell' articolo 11 della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31 («Norme in materia di personale regionale e di organizzazione degli uffici dell'Amministrazione regionale. Norme concernenti il personale e gli amministratori degli enti locali»), come modificato dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 1/2000, è il seguente:

## Art. 11

*(Assunzione di personale con contratto a tempo determinato)*

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere personale con contratto di lavoro a tempo determinato per la sostituzione dei dipendenti assegnati agli uffici di segreteria del Presidente della Giunta regionale, del Presidente del Consiglio regionale e degli Assessori regionali, nonché alle segreterie dei Gruppi consiliari o che svolgono funzioni di addetti di segreteria dei Vicepresidenti del Consiglio regionale.

2. Le assunzioni possono essere altresì disposte per la sostituzione dei dipendenti che fruiscono del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981, come da ultimo modificato dall'articolo 82 della legge regionale 18/1996, purché l'assenza medesima sia superiore ad un mese, nonché per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Le assunzioni possono essere disposte per le qualifiche non superiori a quella di consigliere ed avere durata non superiore ad un anno ad eccezione di quanto disposto dal comma 9. Per la sostituzione di personale con qualifica di funzionario si provvede mediante assunzioni di personale nella qualifica di consigliere.

3 bis. Il termine del contratto può essere prorogato, previo consenso del dipendente, esclusivamente per il tempo necessario all'assunzione - per le medesime finalità - di altro contrattista e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi.

4. Il personale non può essere riassunto in servizio prima che siano trascorsi sei mesi dalla scadenza del precedente contratto di lavoro a tempo determinato.

5. Al personale assunto è attribuito il trattamento economico corrispondente allo stipendio iniziale della qualifica di assunzione e si applicano le disposizioni legislative previste dall'ordinamento vigente per il personale regionale, tenuto conto della durata limitata del rapporto d'impiego e sempre che non siano incompatibili con i caratteri del relativo contratto. Il personale assunto ai sensi del comma 2 per compensare la minore presenza in servizio dei dipendenti che fruiscono del rapporto di lavoro a tempo parziale, presta servizio con un orario settimanale di 18 ore o di 22 ore, da individuarsi in relazione alle esigenze degli uffici; al personale medesimo compete il trattamento economico previsto dalla vigente normativa regionale per il rapporto di lavoro a tempo parziale.

6. I contratti di lavoro a tempo determinato sono stipulati sulla base di apposito disciplinare predisposto dal Direttore regionale dell'organizzazione e del personale. Per il personale di cui al comma 9 continua a trovare applicazione il regolamento per l'assunzione di personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 44/1988, come da ultimo modificato dall'articolo 23.

7. Ai soli fini del reclutamento del personale di cui al presente articolo si fa riferimento alle graduatorie vigenti per l'assunzione del personale di cui all'articolo 25 della legge regionale 44/1988.

8. Ai fini dell'assunzione, il personale deve comprovare il mantenimento dei requisiti richiesti all'atto dell'inserimento nelle graduatorie di cui al comma 7, fatta eccezione per il limite di età e per l'iscrizione nelle liste per l'occupazione.

9. In sede di prima applicazione del presente articolo e comunque non oltre il 31 dicembre 1998, al fine di garantire la funzionalità dei servizi e la continuità dell'azione amministrativa, qualora dipendenti assenti ai sensi delle disposizioni di cui alla legge 30 dicembre



1971, n. 1204, fruiscono, una volta rientrati in servizio, del permesso di cui all'articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 53/1981 o del rapporto di lavoro a tempo parziale, l'Amministrazione regionale può disporre la proroga dei contratti del personale in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 25 della legge regionale 44/1988 in sostituzione dei suddetti dipendenti, ovvero il rinnovo dei contratti medesimi, purché il rapporto di lavoro si sia concluso, alla suddetta data, da non più di 30 giorni. La proroga o il rinnovo sono disposti per i periodi, anche consecutivi, di durata del permesso e del rapporto di lavoro a tempo parziale e comunque per non più di due anni.

10. Gli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1997-1999 e del bilancio per l'anno 1997.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, è il seguente:

#### Art. 2

##### *(Sistema di classificazione del personale regionale)*

1. Per la prima attuazione del sistema di classificazione di cui all'articolo 1 sono istituite, per il personale regionale non dirigente, quattro categorie denominate A, B, C e D, articolate in posizioni economiche interne; per il personale dirigente è istituita un'unica categoria.

2. Il personale regionale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, è provvisoriamente collocato nelle categorie e nelle posizioni economiche interne previste dall'allegato A alla presente legge. Detta collocazione è automaticamente aggiornata in relazione agli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 27 marzo 2002, n. 10.

3. In esito a quanto disposto al comma 2, al personale regionale è provvisoriamente attribuito, quale trattamento economico tabellare, quello previsto dall'allegato B alla presente legge.

4. La collocazione del personale regionale nelle posizioni economiche, operata ai sensi del comma 2, viene adeguata agli esiti della contrattazione collettiva riferita al biennio 2000-2001 nell'ambito della categoria attribuita ai sensi del medesimo comma 2. Qualora la definizione di detto biennio dovesse comportare l'attribuzione di trattamenti economici tabellari che non trovano riscontro tra quelli di cui all'allegato B, il personale è collocato, nella posizione economica avente il trattamento economico tabellare più prossimo individuato per difetto, comunque non inferiore a quella attribuita ai sensi del comma 2; l'eventuale differenza è attribuita al maturato economico in godimento in modo che il trattamento tabellare corrisponda a quello della posizione economica in cui il personale è collocato.

5. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale emana le direttive per la definitiva collocazione, in sede di contrattazione integrativa di ente, del personale regionale nel nuovo sistema di classificazione; in tale sede può essere ridisciplinato, relativamente ai criteri e alle modalità, l'istituto economico di cui all'articolo 18, comma 1, della legge regionale 10/2002, con la salvaguardia delle decorrenze ivi previste.

6. In relazione alla nuova collocazione del personale regionale di cui al presente articolo, il personale medesimo può continuare a esercitare, negli stessi termini e modalità, funzioni precedentemente attribuite sulla base della qualifica rivestita prima dell'entrata in vigore della presente legge, sino alla modifica delle relative discipline.

7. In attesa della nuova disciplina in materia di mansioni conseguente all'ordinamento professionale introdotto con la presente legge, i dipendenti regionali delle categorie A, B, C e D possono continuare a svolgere le mansioni previste per i profili professionali delle qualifiche di provenienza; il personale con mansioni di autista, proveniente dalle qualifiche di agente tecnico e coadiutore, può continuare a svolgere dette mansioni anche indipendentemente dagli esiti delle procedure di mobilità verticale interna di cui alla legge regionale 10/2002 e dal conseguente aggiornamento della collocazione del personale ai sensi del comma 2.

#### **Nota all'articolo 15**

- Il testo dell'articolo 1, commi da 14 a 20, della legge regionale 2 febbraio 2001, n. 2 («Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'Agenzia regionale per la rappresentanza negoziale (AReRaN). Disposizioni concernenti il consigliere di parità»), come modificato dall'articolo 10, comma 2, della legge regionale 20/2002, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 1

##### *(Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali e organizzazione dell'AReRaN)*

(omissis)

14. Il Direttore dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo.

15. *L'incarico di Direttore dell'Agenzia è conferito, per un periodo massimo di tre anni rinnovabile, con contratto di lavoro di diritto privato a persone, in possesso del diploma di laurea, di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi e in enti pubblici o privati o in aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali o che abbiano conseguito particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro.*

16. *Il trattamento economico del Direttore dell'Agenzia è determinato dalla Giunta regionale con riferimento a quello spettante al direttore di Servizio presso la Regione; detto trattamento può essere motivatamente integrato in esito alla specifica qualificazione professionale posseduta, nonché in considerazione della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali.*

17. Il conferimento dell'incarico di Direttore a dipendenti pubblici determina il loro collocamento in aspettativa senza assegni per tutto il periodo dell'incarico. Il periodo di aspettativa è utile ai fini dell'anzianità di servizio.

18. Al Direttore spetta la gestione finanziaria e amministrativa, in base agli indirizzi del Comitato direttivo, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'Agenzia verso l'esterno, mediante autonomi atti di organizzazione delle risorse umane e strumentali, di spesa e di controllo.

19. L'incarico di Direttore può essere revocato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, sentito il Comitato direttivo dell'AReRaN, con motivato provvedimento, per gravi violazioni di leggi o impedimenti in relazione agli obiettivi contenuti nei programmi di attività o delle direttive impartite dal Comitato direttivo medesimo.

20. In caso di assenza, impedimento o vacanza del Direttore, le relative funzioni sono svolte, nella fase transitoria, dal coordinatore, o, in mancanza, dal Presidente del Comitato direttivo.

(omissis)

#### **Nota all'articolo 16**

- Il testo dell'articolo 8, comma 73, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2000)»), è il seguente:

Art. 8

*(Altre norme finanziarie intersettoriali e norme contabili)*

(omissis)

73. Al fine di realizzare un efficace sistema di relazioni con le istituzioni comunitarie e di rafforzare la partecipazione del Friuli-Venezia Giulia al processo di integrazione europea, la Regione istituisce a Bruxelles, ai sensi dell'articolo 58, comma 4, della legge 6 febbraio 1996, n. 52, un Ufficio di collegamento.

(omissis)

#### **Note all'articolo 17**

- Il testo dell'articolo 12 della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 19, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

Art. 12

*(Personale)*

1. *Il rapporto di lavoro dei dipendenti delle aziende pertiene al comparto di contrattazione collettiva nazionale o regionale relativo all'ambito di attività delle aziende individuato dal consiglio di amministrazione. Detto rapporto è disciplinato con modalità e tipologie, anche inerenti a forme di flessibilità, tali da assicurare il raggiungimento delle finalità proprie delle aziende medesime. Trovano applicazione, in quanto compatibili con le disposizioni della presente legge, le norme generali contenute nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche).*

2. *Le assunzioni del personale sono effettuate nel rispetto dei principi generali in materia di accesso al pubblico impiego.*

3. Lo statuto dell'azienda garantisce l'applicazione al personale dei contratti collettivi di lavoro.

- Il testo dell'articolo 7 bis ante della legge regionale 23 giugno 1978, n. 75, come inserito dall'articolo 55, comma 1, della legge regionale 1/2000, e modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 7 bis ante

1. Non possono essere nominati o designati a far parte di Consigli di Amministrazione delle Società a partecipazione regionale, in quelli degli Enti regionali e nei Comitati di nomina regionale soggetti che hanno subito condanne per reati previsti dal Titolo II del Libro II del codice penale. Tale divieto vale anche per quanti, per gli stessi reati, hanno patteggiato la pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale e si estende per un periodo di cinque anni dalla data del patteggiamento. Coloro che, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi e si trovino nelle condizioni sopraindicate, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

2. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono le cariche di cui sopra devono rendere formale dichiarazione alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare preventivamente i soggetti preposti alla nomina o alla elezione nei Consigli di Amministrazione delle Società o degli Enti regionali o nei Comitati di nomina regionale.

3. Non possono altresì essere nominati componenti delle Giunte comunali o provinciali o eletti nei Direttivi delle Comunità montane o in quelle di Consorzi tra Enti locali tutti coloro che si trovano nelle condizioni ostative di cui al comma 1. Qualora, alla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, ricoprono tali incarichi, decorsi 30 giorni, sono dichiarati decaduti.

4. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 1, tutti coloro che ricoprono tali cariche devono dichiarare al Sindaco o al Presidente della Provincia o al Presidente della Comunità montana o al Presidente del Consorzio e all'Assessore regionale per le autonomie locali di non trovarsi nello stato di incompatibilità previsto dal presente articolo. Analoga dichiarazione devono presentare i soggetti all'atto della nomina o dell'elezione nelle suddette cariche.

5. Per tutte le nomine di cui al comma 1 i candidati devono dichiarare alla Presidenza della Giunta regionale e alla Giunta delle nomine del Consiglio regionale la loro eventuale appartenenza a Società massoniche o comunque a carattere segreto. La mancata dichiarazione costituisce condizione ostativa alla nomina.

- Il testo dell'articolo 14 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come modificato dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 9/1999, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 14

*(Uso della grafia ufficiale friulana)*

1. La Regione, gli Enti locali e i loro rispettivi Enti strumentali non sostengono finanziariamente, neppure indirettamente, corsi e scuole in cui si insegna una grafia diversa da quella ufficiale e la pubblicazione di materiale didattico, o comunque suscettibile di uso scolastico, che usi una grafia diversa.

2. Le pubblicazioni e i documenti in lingua friulana della Regione, degli Enti locali e dei rispettivi Enti strumentali sono redatti nella grafia ufficiale.

3. Nel territorio di cui all'articolo 5, oltre alle indicazioni ufficiali, vengono usati cartelli indicatori con il corrispondente termine friulano nella grafia ufficiale.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare, con le modalità e i limiti di cui all'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 1973, n. 20, agli Enti locali territoriali e ai loro Consorzi le spese sostenute per l'acquisto, la posa in opera e la manutenzione di tabelle soddisfacenti ai requisiti di cui al comma 3.

*4 bis. Le domande per ottenere il rimborso previsto dal comma 4 devono pervenire alla struttura regionale competente in materia di autonomie locali, entro il termine del 31 gennaio, corredate dell'attestazione, resa dal funzionario responsabile del procedimento, che la grafia usata nei cartelli indicatori è quella ufficiale, adottata ai sensi dell'articolo 13.*

- Il testo dell'articolo 13 della legge regionale 22 marzo 1996, n. 15, come sostituito dall'articolo 124, comma 4, della legge regionale 13/1998, è il seguente:

## Art. 13

*(Grafia ufficiale della lingua friulana)*

1. Per il conseguimento dell'obiettivo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), la Regione determina la grafia ufficiale della lingua friulana e ne promuove la conoscenza e l'uso.

2. È adottata, quale grafia ufficiale della lingua friulana, la grafia codificata, in conformità della deliberazione del Consiglio provinciale di Udine del 15 luglio 1986, nel testo «La grafia friulana normalizzata» del prof. Xavier Lamuela, edito a Udine nel 1987, che ha avuto come termine di riferimento la grafia della Società Filologica Friulana, con le modifiche di seguito indicate:

- a) sostituzione in corpo di parola ed all'inizio di parola del digramma «ts» con il segno «z»;
- b) sostituzione del digramma «cu+vocale», nei toponimi e nella onomastica storica, con il digramma «qu+vocale».

3. L'Osservatorio della lingua e cultura friulana è l'organo competente per la codifica dei sistemi delle varianti geografiche del friulano sulla base della grafia ufficiale.

- Il testo dell'articolo 1 della legge regionale 22 giugno 1976, n. 22, come modificato dall'articolo 1 della legge regionale 20/1979, è il seguente:

#### Art. 1

Al fine di promuovere, potenziare e valorizzare gli istituti di autonomia locale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere annualmente una assegnazione forfettaria straordinaria alle Associazioni di Enti locali, anche nel caso in cui i relativi Statuti prevedano la possibilità di adesione alle Associazioni medesime di singoli amministratori e cittadini, per fronteggiare le spese di funzionamento che dette Associazioni devono sostenere per lo svolgimento della loro attività e per l'attuazione degli scopi previsti nei rispettivi Statuti, nonché per l'espletamento, con il coordinamento dell'Assessorato regionale degli enti locali, di attività informative didattiche in materia giuridico-amministrativa o tecnica, a beneficio degli amministratori e dei funzionari degli enti locali, di cui al primo comma, punto 2), dell'articolo 18 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come modificata con l'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 1977, n. 48.

Le provvidenze di cui al presente articolo si applicano anche al Comitato regionale delle imprese pubbliche degli enti locali (CRIPEL).

- Il testo dell'articolo 3, commi 45, 46 e 47, della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 («Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2003)»), come modificato dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 12/2003, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 3

*(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)*

(omissis)

45. Con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, è istituito, presso la Direzione regionale per le autonomie locali, l'Osservatorio regionale per la finanza locale.

46. Fanno parte dell'Osservatorio:

- a) il Direttore regionale per le autonomie locali, o suo delegato;
- b) il Ragioniere generale della Regione, o suo delegato;
- c) il Direttore regionale dell'Ufficio di piano, o suo delegato;
- d) il Direttore del Servizio Autonomo della Statistica, o suo delegato;
- e) due esperti, docenti universitari;
- f) due esperti designati congiuntamente dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCERM;
- g) un esperto designato dalla Conferenza permanente degli Ordini dei dottori commercialisti del Friuli Venezia Giulia;

*g bis) un esperto designato dall'Associazione Nazionale Certificatori Enti locali, Club dei Revisori, Sezione regionale del Friuli Venezia Giulia.*

47. Il Servizio informazioni, documentazioni e studi della Direzione regionale per le autonomie locali fornisce il supporto tecnico-operativo e di segreteria.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 2, commi 9 e 10, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 («Assestamento del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»), come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 2

*(Trasferimenti al sistema delle autonomie locali)*

(omissis)

9. Il Comune di Cividale del Friuli è autorizzato a sostituire uno o più interventi già individuati dalla Giunta regionale, ai sensi del comma 41 dell'articolo 3 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), con un intervento finalizzato al completamento della ristrutturazione dell'edificio «ex eliporto» da adibire a sede del distaccamento del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, per un importo pari agli interventi sostituiti. A tal fine il comune di Cividale del Friuli presenta alla Direzione regionale per le autonomie locali - Servizio finanziario e contabile, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, apposita domanda indicante l'intervento o gli interventi da sostituire, corredata del progetto definitivo dell'opera pubblica sopra richiamata. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le autonomie locali, di concerto con l'Assessore alle finanze, approva l'integrazione e modifica il programma di opere pubbliche previsto dal comma 37 dell'articolo 3 della legge regionale 4/2001 e la trasmette alla Cassa depositi e prestiti per la successiva erogazione dei finanziamenti.

10. Con le medesime modalità previste dal comma 9 possono essere approvate ulteriori integrazioni e modifiche al programma di opere pubbliche previsto dall'articolo 3, comma 37, della legge regionale 4/2001, su richiesta degli enti interessati, da presentarsi alla Direzione regionale per le autonomie locali entro il *31 dicembre 2004*.

(omissis)

- Il testo dell'articolo 1, commi 19, 20 e 21, della legge regionale 11 dicembre 2003, n. 21, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 1

*(Norme urgenti in materia di enti locali, nonché di uffici di segreteria degli Assessori regionali)*

(omissis)

19. *Gli atti degli organi collegiali di governo degli enti locali diventano esecutivi il giorno successivo al termine della pubblicazione, salvo che, per motivi di urgenza, siano dichiarati immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei componenti dell'organo deliberante. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono pubblicate entro cinque giorni dalla loro adozione. Gli altri atti divengono esecutivi al momento della loro adozione, salvo diversa determinazione della legge, dello statuto, del regolamento o dell'atto medesimo.*

20. **ABROGATO**

21. Le disposizioni contenute nei commi da 6 a 20 si applicano a decorrere dall'1 luglio 2004; sino a tale data restano in carica gli attuali componenti del Comitato di garanzia.

(omissis)

**Nota all'articolo 18**

- Il testo dell'articolo 7, comma 9, della legge regionale 1/2004, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

## Art. 7

*(Interventi in materia di relazioni esterne e attività istituzionali e promozionali, di agevolazioni sui carburanti, di spesa interna dell'amministrazione regionale, di oneri finanziari, nonché disposizioni in materia di partecipazioni societarie della Regione e di regolazione contabile)*

(omissis)

9. Le iniziative e le manifestazioni finanziate in base ai progetti d'intervento a favore dei corregionali all'estero per l'anno 2003, di cui all'articolo 11 (Disposizioni modificative in materia di corregionali all'estero), comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003, n. 12 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2003), e all'articolo 7, comma 11, della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14 (Assessment del bilancio 2003 e del bilancio pluriennale per gli anni 2003-2005 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), possono essere attuati, pena la revoca della concessione del relativo contributo, entro il termine massimo del *31 ottobre 2004*.

(omissis)

**Note all'articolo 19**

- Il testo dell'articolo 3 della legge regionale 21 maggio 1990, n. 23, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

**Art. 3***(Strumenti e strutture operative)*

1. La Commissione ha sede presso il Consiglio regionale e per l'esercizio delle sue funzioni si avvale dei mezzi e delle strutture messi a disposizione dal Consiglio stesso.

2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettere a), g) e h), la Commissione può avvalersi dell'apporto di esperti e della collaborazione di istituti universitari e di centri di ricerca pubblici e privati. Alla stipula delle relative convenzioni provvedono gli Uffici della Segreteria generale del Consiglio regionale.

3. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), la Commissione predisponde idonei strumenti di informazione alla cui realizzazione provvede il Consiglio regionale.

4. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione tutti gli atti a carattere generale.

5. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera d) ed e), il Consiglio regionale e la Giunta regionale trasmettono alla Commissione i relativi atti.

6. Il parere sugli atti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e), deve essere reso entro venti giorni dal ricevimento dell'atto. Ove il parere non sia espresso nel termine, lo stesso si intende favorevole.

7. La Giunta regionale presenta annualmente alla competente Commissione permanente del Consiglio regionale una relazione sui criteri per l'individuazione dei piani di riparto della spesa di cui all'articolo 2, comma 3, lettera e).

8. Per lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3, lettera g), la Commissione indica all'Amministrazione regionale specifici progetti e interventi per la predisposizione dei relativi piani e programmi di intervento.

9. Nell'ambito delle «azioni positive» di cui all'articolo 2, comma 3, lettere g) e h), l'Amministrazione regionale è autorizzata, su proposta della Commissione, a concedere ad Enti locali, singoli od associati, contributi con modalità e criteri di rendicontazione legati ai relativi decreti di concessione.

- Il testo dell'articolo 2 della legge regionale 23/1990 è il seguente:

**Art. 2***(Funzioni)*

1. La Commissione svolge le proprie funzioni in campo istituzionale, economico, sociale e culturale per rimuovere gli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta e indiretta nei confronti delle donne.

2. La Commissione nell'autonomo svolgimento delle proprie funzioni consulta, a propria discrezione, ogni espressione della realtà femminile e mantiene rapporti con organi consultivi dello Stato e delle altre Regioni aventi le medesime finalità istituzionali.

3. La Commissione svolge le seguenti funzioni:

a) promuove indagini conoscitive e ricerche sugli aspetti più rilevanti della condizione della donna, anche immigrata, nella regione e sulla condizione delle donne emigrate;

b) cura la raccolta sistematica e la diffusione della documentazione concernente la condizione femminile nella regione, in particolare nella pubblica amministrazione e stimola la crescita della cultura delle pari opportunità presso gli amministratori locali;

c) può formulare proposte per armonizzare l'attività legislativa ed amministrativa della Regione e degli enti regionali alle finalità della presente legge;

d) presenta al Consiglio regionale osservazioni sui progetti di legge che direttamente o indirettamente abbiano rilevanza per la condizione femminile;

e) esprime parere obbligatorio sugli strumenti di programmazione generale o settoriale della Regione, sugli atti a carattere regolamentare, nonché sui piani di riparto della spesa che siano considerati dalla Giunta regionale di rilevanza diretta per la condizione femminile;

f) favorisce e promuove la presenza delle donne nelle nomine di competenza della Regione;

g) predispone e promuove progetti di «azioni positive» tesi ad espandere l'accesso al lavoro, i percorsi di carriera e ad incrementare le opportunità di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale delle donne;

h) esamina e valuta progetti e iniziative per azioni positive da ammettere a contributo regionale ai sensi dell'articolo 3, comma 9.

4. La Presidenza della Commissione convoca annualmente l'Assemblea regionale delle associazioni e movimenti delle donne iscritte all'elenco di cui all'articolo 8 e delle rappresentanti delle organizzazioni degli imprenditori e imprenditrici, dei lavoratori e lavoratrici dipendenti ed autonome e dei movimenti femminili delle formazioni politiche rappresentate in Consiglio regionale per illustrare e discutere l'attività svolta dalla Commissione.

5. La Presidenza della Commissione può convocare Assemblee territoriali con le medesime modalità e fini previsti al comma 4.

6. La Commissione invia annualmente al Consiglio regionale, alla Giunta regionale e alle componenti dell'Assemblea regionale, una relazione sulla condizione della donna nella regione e sullo stato di attuazione degli obiettivi delle pari opportunità, da porre in discussione in Consiglio regionale.

- Il testo dell'articolo 4 della legge regionale 23/1990, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 4

##### *(Composizione e nomina della Commissione)*

1. La Commissione è composta dalla Consigliera per l'attuazione del principio di parità di trattamento di cui alla legge 19 dicembre 1984, n. 863 e da diciannove commissarie che siano rappresentative delle associazioni, movimenti e culture del mondo femminile e abbiano riconosciuta esperienza della condizione femminile nei suoi diversi aspetti e profili.

2. La nomina delle commissarie è così determinata:

a) quindici commissarie vengono nominate dal Presidente della Giunta regionale sulla base delle candidature richieste dallo stesso alle associazioni e movimenti delle donne di riconosciuta rappresentatività regionale e alle organizzazioni regionali degli imprenditori e imprenditrici e dei lavoratori e lavoratrici dipendenti e autonome maggiormente rappresentative;

b) quattro commissarie vengono elette dal Consiglio regionale, con voto limitato ad una, sulla base di una specifica esperienza e competenza acquisita rispettivamente nei settori: dell'assistenza sociale, della sanità e della tutela dell'ambiente; dell'economia e del lavoro; della cultura e dell'informazione; dell'istruzione e della formazione professionale.

3. Fanno parte, altresì, di diritto della Commissione, con voto consultivo, le Consigliere regionali in carica.

4. Entro 60 giorni dalla richiesta di cui al comma 2, lettera a), le associazioni e i movimenti delle donne, le organizzazioni imprenditoriali e sindacali comunicano i nomi delle candidate e i relativi «curricula» al Presidente della Giunta regionale che provvede alla costituzione della Commissione entro i successivi 60 giorni.

5. *La Commissione rimane in carica per la durata della legislatura; le sue funzioni restano prorogate fino all'insediamento della nuova Commissione; le commissarie possono essere confermate una sola volta. In caso di cessazione per qualsiasi causa di una delle commissarie si provvede alla sostituzione nei termini e con le modalità indicate ai commi 2 e 4.*

- Il testo dell'articolo 6 della legge regionale 23/1990, come da ultimo modificato dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 1/2000, e ulteriormente modificato dal presente articolo, è il seguente:

#### Art. 6

##### *(Presidenza e funzionamento della Commissione)*

1. *Nella prima seduta la Commissione elegge al proprio interno l'Ufficio di Presidenza costituito dalla Presidente e da due Vicepresidenti. L'elezione della Presidente ha luogo a maggioranza assoluta delle componenti; dopo la seconda votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi espressi. L'elezione delle due Vicepresidenti ha luogo con voto limitato ad una.*

1 bis. *L'Ufficio di Presidenza della Commissione è rinnovato allo scadere di due anni e mezzo dalla data della sua costituzione e le sue componenti possono essere riconfermate.*

2. La Presidente convoca e presiede le sedute. La convocazione della Commissione deve essere altresì disposta quando sia richiesta da almeno un terzo delle commissarie.

2 bis. In caso di impedimento della Presidente di durata superiore ad un mese o, in caso di dimissioni, fino all'elezione della nuova Presidente, la Vice Presidente che la sostituisce svolge ogni funzione attribuita per legge alla Presidente e percepisce in sua vece l'indennità mensile di cui al comma 1 dell'articolo 7.

3. *Le sedute della Commissione sono valide in prima convocazione quando sia presente la metà più una delle commissarie e in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo delle commissarie; dopo tre assenze consecutive non giustificate, la commissaria si considera decaduta.*

4. Le deliberazioni sono valide quando abbiano ottenuto il voto favorevole della maggioranza delle presenti. In caso di parità prevale il voto della Presidente.

5. La Commissione organizza e disciplina il proprio funzionamento in piena autonomia, adottando apposito regolamento interno: può articolarsi in sezioni o gruppi di lavoro e procedere a consultazioni e audizioni.

*5 bis. Entro il 15 settembre di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità sottopone all'approvazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario.*

*5 ter. Entro il 31 marzo di ogni anno la Commissione regionale per le pari opportunità presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, dando conto anche della gestione della propria dotazione finanziaria.*

*5 quater. Il Consiglio regionale rende pubblici, anche mediante la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione, il programma di attività e la relazione di cui, rispettivamente, ai commi 5 bis e 5 ter.*

6. ABROGATO

7. ABROGATO

---

## LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge n. 64

- presentato al Consiglio regionale in data 18 marzo 2004;
  - assegnato alla I Commissione permanente in data 24 marzo 2004, con parere della II, IV e V Commissione permanente;
  - parere della V Commissione permanente reso nella seduta del 15 aprile 2004;
  - esaminato e approvato, a maggioranza, con modifiche, dalla I Commissione permanente nella seduta del 20 aprile 2004, con relazioni, di maggioranza, del consigliere Petris e, di minoranza, dei consiglieri Asquini e Ritossa;
  - esaminato dal Consiglio regionale nella seduta del 13 maggio 2004 e approvato, a maggioranza, con modifiche, dal Consiglio medesimo in tale ultima seduta;
  - trasmessa al Presidente della Regione, ai fini della promulgazione, con nota del Presidente del Consiglio regionale n. 6/4070-04 del 20 maggio 2004.
- 
-



**BOLLETTINO UFFICIALE  
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
— PARTE I - II - III —  
[fascicolo unico]**

**DIREZIONE E REDAZIONE** (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA  
Via Carducci, 6 - 34133 Trieste  
Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3615  
e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

**AMMINISTRAZIONE** (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO  
Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste  
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383  
e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

**PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO**

<b>ANNATA CORRENTE</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2</li> <li>• LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f-Galleria Rossoni</li> <li>• LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18</li> <li>• CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16</li> <li>• LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 2</li> <li>• MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8</li> </ul>	<p>TREBASELEGHE (PD)</p> <p>TRIESTE</p> <p>TRIESTE</p> <p>GORIZIA</p> <p>PORDENONE</p> <p>UDINE</p>
------------------------	---	---

**ANNATE PRECEDENTI**

- dal 1964 al 31.12.2003      rivolgersi alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA  
SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO  
Corso Cavour, 1 - TRIESTE  
Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
- dall'1.1.2004                rivolgersi alla Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A.  
Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD)  
Tel. 049-938.57.00

**PREZZI E CONDIZIONI**  
**in vigore dal 1° febbraio 2004**  
**ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004**

<b>ABBONAMENTI</b>										
Durata di abbonamento	<b>12 mesi</b>									
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	<b>Euro 75,00</b>									
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	<b>PREZZO RADDOPPIATO</b>									
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	<b>30%</b>									
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383.</li> <li>• Di norma, l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso).</li> <li>• Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento in essere, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio.</li> <li>• Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla loro data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia.</li> <li>• L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO.</li> </ul>										
<b>FASCICOLI</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fino a 200 pagine <b>Euro 2,50</b>                      – Da 601 pagine a 800 pagine <b>Euro 10,00</b></li> <li>– Da 201 pagine a 400 pagine <b>Euro 3,50</b>                      – Superiore a 800 pagine <b>Euro 15,00</b></li> <li>– Da 401 pagine a 600 pagine <b>Euro 5,00</b></li> </ul> </li> <li>• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) <b>Euro 6,00</b></li> <li>• COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO <b>PREZZO RADDOPPIATO</b></li> <li>• I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale.</li> </ul>										
<b>AVVISI ED INSERZIONI</b>										
<ul style="list-style-type: none"> <li>• I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, <b>possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail.</b></li> </ul> <p><b>COSTI DI PUBBLICAZIONE</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R.</li> <li>• Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.):</li> </ul> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 15%;"><b>Euro 6,00</b></td> <td style="width: 30%;">I.V.A. inclusa</td> <td style="width: 55%;"><b>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</b></td> </tr> <tr> <td><b>Euro 3,00</b></td> <td>I.V.A. inclusa</td> <td><b>pubblicazione Statuti</b> da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>superiore</b> ai 5.000 abitanti.</td> </tr> <tr> <td><b>Euro 1,50</b></td> <td>I.V.A. inclusa</td> <td><b>pubblicazione Statuti</b> da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>inferiore</b> ai 5.000 abitanti.</td> </tr> </table>		<b>Euro 6,00</b>	I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</b>	<b>Euro 3,00</b>	I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione Statuti</b> da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>superiore</b> ai 5.000 abitanti.	<b>Euro 1,50</b>	I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione Statuti</b> da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>inferiore</b> ai 5.000 abitanti.
<b>Euro 6,00</b>	I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</b>								
<b>Euro 3,00</b>	I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione Statuti</b> da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>superiore</b> ai 5.000 abitanti.								
<b>Euro 1,50</b>	I.V.A. inclusa	<b>pubblicazione Statuti</b> da parte dei Comuni con una densità di popolazione <b>inferiore</b> ai 5.000 abitanti.								
<b>MODALITÀ DI PAGAMENTO</b>										
<p>I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione <b>obbligatoria</b> della causale del pagamento.</p>										